

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

SERIE VI - Vol. I

1931-IX

Annali di Statistica

Atti concernenti la costituzione dell'Istituto Centrale di Statistica e le successive modificazioni. — Norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto.

Scuole di Statistica - esami di abilitazione nelle discipline statistiche. — Concorsi e iniziative per promuovere e favorire gli studi statistici.



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX

001.422 / B

ISTAT - Biblioteca
Inventario S.B.N. ... R 48
Data 1998

INDICE

LETTERA DI PRESENTAZIONE A S. E. IL CAV. BENITO MUSSOLINI, CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO.....	Pag.	5
VICENDE STORICHE DELL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA IN ITALIA	»	9

PARTE I.

La Legge 9 luglio 1926, n. 1162, e gli atti relativi alla sua elaborazione
nei due rami del Parlamento.

1. ALLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Relazione Ministeriale (Documento n. 808)	Pag.	25
Disegno di legge del Ministero.....	»	32
Relazione della Commissione Parlamentare (Documento n. 808-A).....	»	40
Estratto del Disegno di Legge emendato dalla Commissione	»	47

2. AL SENATO:

Relazione Ministeriale (Documento n. 470)	»	58
Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (Documento n. 470-A)	»	64

3. Testo della legge 9 luglio 1926, n. 1162 sul riordinamento del servizio statistico	»	78
--	---	----

PARTE II.

Il trasferimento all'Istituto Centrale di Statistica del servizio di statistica
agraria e forestale.

1. I precedenti	Pag.	89
A) Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 (trasferimento del servizio di statistica agraria e forestale all'Istituto Centrale di Statistica)	»	92
B) Estratto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le stazioni e gli Istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria	»	97
C) Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1499 (per la istituzione ed erezione in ente morale della Fondazione per la sperimenta- zione e la ricerca agraria)	»	98
Estratto dallo statuto della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria	»	99
D) Estratto dal Regio decreto 16 settembre 1927, n. 1943, recante modificazioni allo statuto della Fondazione per la sperimenta- zione e la ricerca agraria	»	100

E) Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, recante modificazione ai Regi decreti 9 ottobre 1924, n. 1765, e 16 settembre 1927, n. 1943, riguardanti l'Istituto di Economia Agraria.....	Pag. 103
F) Estratto dal Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante Provvedimenti per le stazioni agrarie sperimentali..	» 105

PARTE III.

Modifiche all'ordinamento dei servizi statistici del Regno.

Premessa	Pag. 109
Circolare di S. E. il Capo del Governo 10 agosto 1926, n. 1080	» 111
Circolare di S. E. il Capo del Governo 30 dicembre 1926, n. 3303, (contenente le norme per l'applicazione della legge concernente il riordinamento del servizio di statistica)	» 112
Circolare di S. E. il Capo del Governo 22 luglio 1927, n. 10112 a Ministri e Sottosegretari di Stato	» 117
Circolare di S. E. il Capo del Governo 28 aprile 1928, n. 24	» 119
Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 - Modifiche all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica	» 123

Atti relativi alla conversione in legge del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

1. ALLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Relazione Ministeriale (Documento n. 330)	Pag. 136
Relazione della Commissione Permanente (Documento n. 330-A).....	» 140
2. AL SENATO DEL REGNO:	
Relazione dell'Ufficio Centrale (Documento n. 280-A).....	» 143
3. Testo della Legge 21 dicembre 1929, n. 2238 (che converte in legge il R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285).....	» 150

PARTE IV.

Il Regolamento Interno per i servizi e per il personale.

Premessa	Pag. 153
----------------	----------

1. ORGANIZZAZIONE

E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

Capitolo I - Dell'organizzazione dell'Istituto	Pag. 155
Id. II - Degli Uffici	» 162
Id. III - Dell'amministrazione e contabilità dell'Istituto ..	» 167

2. STATO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO.

Capitolo	I - Del personale dell'Istituto in generale	Pag.	174
Id.	II - Disposizioni di carattere generale per tutto il personale	»	176
Id.	III - Del personale a contratto	»	180
Id.	IV - Degli obblighi del personale	»	185
Id.	V - Dei congedi, delle assenze per malattie e dell'aspettativa	»	190
Id.	VI - Delle note di qualifica, della disciplina, delle punizioni disciplinari e delle ricompense	»	194
Id.	VII - Stato economico del personale, trattamento di quiescenza e fondo previdenza	»	206
Id.	VIII - Del personale subalterno e del personale di servizio	»	212
Id.	IX - Disposizioni generali e transitorie	»	216
Regolamento per la Biblioteca dell'Istituto Centrale di Statistica		»	225
Regolamento del fondo speciale destinato ad opere di assistenza a favore del personale		»	231

PARTE V.

Le Scuole universitarie di statistica e gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche.

Premessa	Pag.	237
Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372 (istituzione di scuole di statistica)	»	238
Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione per la costituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno. Istituzione di scuole di Statistica a Padova, a Roma, a Bologna, a Firenze	»	240

Atti relativi alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372.

1. AL SENATO DEL REGNO:

Relazione Ministeriale (Documento n. 1291)	Pag.	242
Relazione dell'Ufficio Centrale (Documento n. 1291-A)	»	243

2. ALLA CAMERA DEI DEPUTATI;

Relazione della Giunta Generale del Bilancio (Documento n. 1871-A)	»	246
--	---	-----

3. Testo della legge 15 marzo 1928, n. 522 (che converte in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372)	»	248
---	---	-----

Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436 (contenente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche)	»	249
--	---	-----

*Atti relativi alla conversione in legge del Regio decreto
24 maggio 1930, n. 436.*

1. ALLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Relazione Ministeriale (Documento n. 586)	Pag. 252
Relazione della Commissione Parlamentare Permanente (Documento n. 586-A)	» 254

2. AL SENATO DEL REGNO:

Relazione della Commissione Permanente per l'esame dei disegni di legge e per la conversione dei decreti legge, comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1930 (Documento n. 517-A)	» 256
3. Testo della legge 18 dicembre 1930, n. 1748 - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436	» 260
Decreto di S. E. il Capo del Governo 13 febbraio 1931 (Norme relative agli esami di Stato per l'abilitazione alle discipline statistiche)	» 261
Circolare n. 71 dell'11 aprile 1931. Prot. 6680 dell'Istituto Centrale di Statistica (relativa agli esami di Stato per l'abilitazione alle discipline statistiche)	» 273

PARTE VI.

Concorsi e iniziative per promuovere e favorire gli studi statistici.

Premessa	Pag. 277
Avviso di concorso del marzo 1928 - Premi alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti di carattere statistico	» 278
Avviso di concorso del 5 marzo 1929 - Premi alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti di carattere statistico	» 279
Avviso di concorso del marzo 1930 - Premi alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti di carattere statistico	» 281
Circolare n. 67 in data 10 settembre 1929 dell'Istituto Centrale di Statistica, relativa al conferimento di premi alle migliori relazioni annuali dei Consigli Provinciali dell'Economia	» 283
Avviso di concorso a premio (agosto 1927) sul tema: « La rilevazione statistica degli infortuni sul lavoro nei vari paesi del mondo e i suoi principali risultati »	» 286
Regio decreto 21 giugno 1928, n. 6166 - Erezione in ente morale della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » costituita presso l'Istituto Centrale di Statistica del Regno e approvazione del relativo statuto	» 287
Avviso di concorso a premi per una monografia concernente la statistica delle assicurazioni	» 291
Borsa di perfezionamento di L. 18.000 disposta dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria per studi di perfezionamento da compiersi presso l'Istituto di Statistica e Politica Economica della R. Università di Roma	» 293

A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI
CAPO DEL GOVERNO

ROMA

Eccellenza,

Questo primo volume della sesta serie degli Annali di Statistica, che ho l'onore di presentare a'la E. V., viene pubblicato tardi in confronto di quello che l'Istituto avrebbe desiderato: tale ritardo trova la sua giustificazione nell'intendimento, cui si è ispirato l'Istituto, di poter raccogliere organicamente tutto ciò che si attiene alla legislazione ed alla regolamentazione di tre argomenti diversi bensì, ma fra loro intimamente connessi: la creazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia, la creazione presso le Università del Regno di speciali Scuole di Statistica, l'istituzione degli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Sono tre anelli di una sola catena, perchè tutti hanno uno scopo comune: l'avviamento della statistica italiana, assisa su basi solide e sicure, verso un rifiorimento che permetta di sostenere senza rimpianto il confronto con un passato glorioso.

Quale ausilio alla più chiara comprensione delle ragioni fondamentali per le quali l'Istituto Centrale di Statistica è sorto, ed è sorto con quella particolare configurazione che caratterizza la sua struttura, è sembrato opportuno esporre anzitutto un sintetico cenno storico sulle vicende che l'Ufficio Centrale di Statistica nazionale ha attraversate dalla unificazione del Regno alla creazione dell'Istituto Centrale di Statistica: il quadro dello sviluppo, dalla incertezza degli inizi, fino al periodo della maggiore floridezza ed alla successiva decadenza, permette la formazione di un concetto chiaro delle cause che hanno determinate le accennate fluttuazioni.

A tale cenno storico fa seguito, preceduta dalle Relazioni Ministeriali e Parlamentari, la legge 9 luglio 1926, n. 1162, che ha riordinato il Servizio Statistico colla creazione dell'Istituto Centrale di Statistica: attraverso le dette Relazioni può aversi limpida e chiara la visione della « mens legis »; visione resa ancor più evidente e più completa dalle più importanti circolari dettate dalla E. V., alle quali è stato titolo di onore far posto nella pubblicazione.

Frutto di una esperienza triennale sono state le modificazioni che alla detta legge ha apportate il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285: anche per queste, i documenti parlamentari, cui ha dato luogo la conversione in legge del decreto-legge medesimo, e che in questo volume si trovano fedelmente trascritti, rendono evidente la « mens legis », decisamente e recisamente orientata verso quelle direttive che, sole, possono assicurare un completo assetto dei servizi statistici nazionali e la piena rispondenza di essi a quei compiti che sono reclamati dalla provvida attività del Governo del paese.

Sono questi gli argomenti dei quali si occupano le parti prima e terza del volume; ad integrazione delle quali, nella parte quarta si è fatto posto ai Regolamenti interni, affinché non manchi notizia, pure nei particolari più minuti, dei mezzi e delle modalità con cui l'Istituto svolge la propria azione.

La seconda parte concerne il trasferimento all'Istituto Centrale di Statistica del servizio delle Statistiche agrarie — trasferimento che è stato disposto con R. decreto in data 2 giugno 1927, n. 1035 — nonchè i rapporti fra l'Istituto stesso e l'Istituto di Economia Agraria.

La quinta parte concerne le Scuole di Statistica, il vivaio di quanti, con soda preparazione colturale, dovranno dedicarsi ad attività statistiche; e la istituzione di uno speciale esame di Stato nelle discipline statistiche pel conferimento di un titolo che, allo spirare di un quinquennio, sarà indispensabile per chiunque voglia esercitare mansioni direttive in Uffici statistici presso Enti statali, parastatali e autarchici.

Tali Uffici, sia che esistano già attualmente, sia che debbano sorgere in seguito, dovranno avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi — come è disposto dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e dall'articolo 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436,

convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748 —, nell'evidente concetto che, tanto al centro quanto alla periferia, sotto l'assidua guida dell'Istituto Centrale, alle incombenze statistiche sia attribuito il doveroso prestigio ed agli organi relativi siano apprestati i mezzi affinché essi possano recare quel serio ed efficace contributo che la statistica, e come scienza e come strumento di Governo, giustamente invoca da quanti hanno a cuore gli interessi del Paese.

A rendere più completo il quadro delle provvidenze intese al rifiorimento degli studi statistici in Italia, chiude il volume presente una sesta parte, dedicata alle iniziative ed ai concorsi banditi per promuovere e favorire i detti studi, sia che le iniziative traggano origine diretta dall'Istituto Centrale di Statistica, sia che, sorte ad opera di altri Enti, si colleghino, comunque, ad un intervento dell'Istituto medesimo.

Assumendo questi argomenti a materia del primo volume della sesta serie degli Annali di Statistica, l'Istituto confida di avere non indegnamente iniziata la nuova serie di tale pubblicazione, e di avere assicurata la conoscenza, intima ed organica, di quello che, sotto l'impulso della E. V., è stato compiuto o predisposto per infondere alla Statistica italiana un indirizzo armonizzante col nuovo ritmo della vita nazionale ed aderente alle risorte fortune della Patria.

Roma, li 6 giugno 1931

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Centrale di Statistica
CORRADO GINI.

Vicende storiche dell'Ufficio Centrale di Statistica in Italia

Alla pubblicazione della raccolta delle disposizioni legislative concernenti la creazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia e le successive modificazioni del suo ordinamento sembra opportuno far precedere un sommario cenno sulle vicende storiche dell'Ufficio Centrale della Statistica in Italia, perchè esse valgono a lumeggiare meglio le ragioni per le quali il Governo Nazionale Fascista, accogliendo il pensiero del suo Capo, volle che l'Istituto sorgesse, e che sorgesse con quella struttura autonoma che rappresenta la sua fondamentale caratteristica.

Appena avvenuta la costituzione del Regno d'Italia, fu subito avvertita la necessità della creazione di un Ufficio di Statistica nazionale, il quale, in sostituzione di quegli organismi disformati ed incompleti che erano investiti, nei diversi Stati in cui si trovava frazionata l'Italia, del compito di rilevare le condizioni generali delle rispettive popolazioni, avesse la funzione di seguire, passo per passo, i progressi del Paese e di servire agli uomini di Governo quale strumento per lo studio e l'adozione delle provvidenze più acconcie a favorire lo sviluppo della Nazione avviata a ricomporsi in unità statale.

Fu così che con un R. Decreto del 9 ottobre 1861 (n. 294) vennero soppressi gli Uffici di Statistica di Napoli, Palermo, Firenze, Modena e Parma e venne costituita una *Divisione di Statistica generale*.

Questa Divisione era aggregata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; ma, in realtà, funzionava come un ufficio autonomo, alla diretta dipendenza del Ministro e coll'assistenza di una Giunta Consultiva di Statistica, di nomina Regia, composta di un Presidente e di otto Consiglieri.

Nelle singole Provincie preesistevano Giunte Provinciali di Statistica; ma poichè la esperienza aveva dimostrato che nessun apprezzabile beneficio poteva da esse ottenersi, ne fu decretata l'abolizione e fu invece disposto che presso ogni Prefettura fosse istituito un ufficio permanente di statistica, al quale i Prefetti dovevano applicare gli impiegati a ciò meglio idonei fra il personale delle rispettive Segreterie. In ciascun Comune poi era istituita una Giunta Comunale di Statistica, nominata dal Consiglio Comunale e composta di non meno di 3 membri e di non più di 9, a seconda dell'importanza demografica del Comune.

Tale ordinamento ebbe vita assai breve, perchè un R. Decreto 3 luglio 1862, n. 707 modificava le Giunte Comunali di Statistica e ripristinava le Giunte Provinciali, affidando però la Presidenza di queste ai Prefetti e commettendo ad esse il compito di vigilare il lavoro delle Giunte Comunali, di correggerne gli eventuali errori e di riassumere per l'intera Provincia i risultati delle rilevazioni statistiche comunali.

Può dirsi che fino da allora fossero venute a profilarsi le linee generali di quella organizzazione che è indispensabile per la statistica nazionale, date le speciali sue caratteristiche di servizio esclusivamente tecnico: autonomia cioè in chi è investito, al Centro, della dirigenza dei servizi, assistenza di una Consulta, composta di tecnici specializzati nelle discipline statistiche; largo assegnamento, rispetto alla periferia, sull'opera di quell'Ufficio che nelle singole Provincie rappresenta il Governo del Re: la Prefettura.

Riesce pertanto malagevole comprendere perchè con un R. Decreto del 17 febbraio 1870, n. 5549, sia stata istituita nel Ministero di Agricoltura una Direzione Generale, intitolata: « Direzione Generale della Statistica e dell'Economato », perchè, per quanto nel decreto stesso fosse stabilito che l'ordinamento e le attribuzioni della Divisione di Statistica rimanevano quali erano state fissate col decreto costitutivo del 1861, veniva tuttavia a crearsi una unione ibrida fra due uffici i quali nulla di comune avevano fra loro.

L'esperienza palesò ben presto l'erroneità del provvedimento, onde con R. Decreto 20 settembre 1872, n. 1048, la statistica fu ricostituita in Divisione a sè, alla diretta dipendenza del Ministro, mentre già sette mesi prima, per effetto di un R. Decreto 25 febbraio 1872, n. 708, in luogo della Commissione Superiore di Statistica, era stata

istituita una Giunta Centrale di Statistica, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura, e composta del Direttore Generale di quella ibrida Direzione Generale cui si è accennato, di un delegato per ciascuno degli altri Ministeri e di otto persone nominate con Decreto Reale: compito di tale Giunta era quello di determinare quali statistiche dovessero essere compiute dall'Ufficio e di fissare i metodi per le ricerche dei dati e per la loro elaborazione e pubblicazione.

È questo il periodo in cui, a capo dei servizi statistici, viene chiamato Luigi Bodio, colla qualifica di Segretario permanente della Giunta Centrale di Statistica, in sostituzione di altra illustrazione della statistica italiana, Pietro Maestri, primo Direttore dell'Ufficio, venuto a morte sul finire del 1871.

Nel 1877, avvenuta la soppressione del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, la Divisione della Statistica passò a far parte del Ministero dell'Interno (R. Decreto 26 dicembre 1877, n. 4220, serie 2), e subito dopo, nel concetto di conferirle un'autorità pari al compito che essa era chiamata ad assolvere, con R. Decreto del 10 febbraio 1878 (n. 4288) fu elevata al rango di Direzione Generale.

Importanti erano le disposizioni contenute nell'ora citato decreto del 1878: con esso infatti si attribuiva alla detta Direzione Generale la facoltà di valersi di tutte le Amministrazioni Statali per la raccolta dei materiali, e si modificava la composizione della Giunta Centrale, stabilendosi che, oltre ai rappresentanti dei vari Ministeri, dovessero farne parte dodici membri, da nominarsi per Decreto Reale fra i più noti cultori delle discipline statistiche.

Mantenute le Giunte Provinciali di Statistica, si volle che presso di ognuna un funzionario della Prefettura ne coadiuvasse l'opera: mantenute pure le Giunte Comunali di Statistica, onde stimolarne l'attività, rivelatasi deficiente, si stabilì che la nomina dei loro componenti si rinnovasse annualmente.

Ricostituito, con R. Decreto del 30 giugno 1878, n. 4449 (serie 2), il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a questo fu assegnata nuovamente la Direzione Generale della Statistica, e un Decreto 8 settembre 1878, n. 4498, ne fissò le attribuzioni.

Nel 1882, un Decreto, recante la data del 19 febbraio, e il n. 655 (serie 2^a), mentre stabiliva che tutte le Amministrazioni dello Stato

dovessero somministrare alla Direzione Generale della Statistica le notizie che venissero loro richieste, aboliva la Giunta Centrale di Statistica e creava, in sua vece, un Consiglio Superiore di Statistica e un Comitato Permanente.

Il Consiglio, presieduto dal Ministro e composto di 12 membri di nomina regia, di 4 membri di diritto e di 8 delegati dei Ministeri, doveva dare il « suo parere circa gli oggetti delle inchieste statistiche da intraprendere dalle Amministrazioni dello Stato e circa i metodi più opportuni per eseguirle ».

Il Comitato Permanente era chiamato a risolvere le difficoltà che potevano sorgere nella pratica attuazione dei lavori.

Una nuova riforma del servizio statistico si ebbe col R. Decreto 9 gennaio 1887, n. 4311 (serie 3^a), il quale, mentre abrogava tutti i decreti precedenti, fondeva in un testo unico parecchie disposizioni di questi.

Erano mantenute immutate le attribuzioni del Consiglio Superiore di Statistica, ma se ne modificava la composizione, portandosi a 18 il numero dei membri di nomina regia, per dare la preponderanza ai cultori di statistica, di fronte agli 8 membri di diritto e agli 8 rappresentanti dei Ministeri.

Il Comitato permanente di Statistica ebbe 7 membri, dei quali 3 di diritto e 4 scelti dal Consiglio nel proprio seno.

Furono mantenute le Giunte provinciali di Statistica, composte del Prefetto e di 8 membri eletti dal Consiglio Provinciale. Esse dovevano riscontrare la verità dei dati forniti dagli uffici locali e potevano inoltre eseguire per proprio conto monografie statistiche sulle condizioni della Provincia.

Furono invece abolite le Giunte Comunali di Statistica che, se si eccettuano i lavori per i censimenti, si erano palesate meccanismi superflui.

Non vi furono ulteriori riforme fino al 1898, quando, in previsione del IV censimento della popolazione del Regno, con R. Decreto 27 febbraio 1898, n. 120, si ravvisò la necessità di modificare la composizione del Consiglio Superiore di Statistica e del Comitato Permanente, il quale ultimo era chiamato a preparare i questionari ed i modelli per l'attuazione delle inchieste statistiche, a risolvere eventuali difficoltà nei lavori della Direzione Generale e ad esaminare, prima della pubbli-

cazione, le prefazioni riassuntive ed illustrative dei dati raccolti in ciascun volume.

Il detto R. Decreto mantenne al Consiglio l'incarico di dare parere sui programmi e sui metodi di esecuzione dei lavori statistici delle Amministrazioni dello Stato, benchè quasi mai di questa facoltà si fosse praticamente fatto uso.

Il numero dei Consiglieri di nomina regia fu ridotto da 18 a 10; i membri di diritto da 8 a 7.

Del Comitato Permanente furono chiamati a far parte il Direttore Generale della Statistica e tre membri scelti dal Ministro nel seno del Consiglio.

Poco dopo però, con altro Decreto Reale del 26 luglio 1901, n. 386, la composizione del Comitato fu ancora modificata, nel senso che, oltre al Direttore Generale della Statistica, ne dovevano fare parte quattro membri, anzichè tre, scelti dal Consiglio Superiore: inoltre, mentre in precedenza il Presidente del Comitato Permanente era lo stesso Presidente del Consiglio Superiore, si stabilì che il Presidente del Comitato dovesse essere eletto dal Comitato stesso fra i propri membri.

Anche le Giunte Provinciali di Statistica erano nel frattempo visute soltanto di nome. Nell'imminenza del censimento però era stato disposto che esse fossero rinnovate per intero; degli otto membri che dovevano comporre, 4 dovevano essere scelti dal Consiglio Provinciale e 4 dal Prefetto (R. Decreto 28 agosto 1900, n. 325).

Tali ritocchi all'ordinamento dell'Ufficio Nazionale della Statistica non ottenevano peraltro risultati assai apprezzabili: autonomia di attività e larghezza di mezzi, erano i capisaldi indispensabili perchè quell'Ufficio potesse assolvere i propri compiti; tanto è vero che quando Luigi Bodio era riuscito, nel primo periodo della sua dirigenza generale della statistica, ad assicurare un'autonomia, per quanto contenuta entro certi limiti, pur tuttavia effettiva, ed a poter fare assegnamento su di una certa larghezza di fondi, la Statistica italiana era assunta ad uno splendore invidiatole da tutte le altre nazioni.

Ma quando incominciarono le falci die, le quali andarono accentuandosi di anno in anno, il programma della Direzione Generale di Statistica dovette subire continue contrazioni, fino a scendere ad uno stato di vero decadimento.

Il Decreto 28 agosto 1900, n. 325, non trovava più il Bodio Direttore Generale alla Statistica; egli aveva abbandonato tale Ufficio da oltre due anni; lo trovava però ancora Presidente del Consiglio Superiore e del Comitato Permanente della Statistica, coll'incarico della Direzione Tecnica dei lavori dell'Ufficio, posto che egli conservò fino al 1901.

Nel 1901 il Bodio rassegnò le sue dimissioni anche da questa carica, e la decadenza dell'Ufficio di Statistica si accentuò vieppiù, pure avendo il loro svolgimento i lavori concernenti il IV censimento generale della popolazione del Regno, che seguiva il terzo ad una distanza di venti anni.

Per porre riparo a tale decadenza il Ministro Luzzatti promosse il R. Decreto 13 gennaio 1910, n. 10, col quale, oltre a variazioni nella composizione del Consiglio Superiore, si creò, a fianco del Consiglio stesso, un Corpo di referendari speciali, da nominarsi per decreto reale fra i cultori di discipline statistiche ed economiche. Questi referendari, nominati a titolo gratuito, dovevano prendere parte alle sedute del Consiglio quando avevano da riferire sopra materie loro assegnate.

Che intendimento del Luzzatti non fosse quello soltanto di appor-
tare una vana riforma al Consiglio, ma di riorganizzare realmente il servizio statistico, si deduce dal fatto che nella legge che indicava il quinto censimento generale della popolazione del Regno e il primo censimento industriale (legge 8 maggio 1910, n. 212), egli fece includere una disposizione (art. 15) così concepita: « oltre che alla istitu-
« zione di un Ufficio temporaneo dei due censimenti, il Governo prov-
« vederà, entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13 (due milioni pei
« due censimenti) alla riorganizzazione dell'Ufficio Centrale di Stati-
« stica, coordinando ad esso i servizi della statistica agraria e quelli
« di altre statistiche speciali ».

« L'ordinamento definitivo dell'Ufficio Centrale e la relativa
« pianta organica verranno stabiliti con apposito disegno di legge
« da presentarsi al Parlamento prima che siano compiute le ope-
« razioni dei due censimenti ».

La disposizione anzidetta, in pratica, consentiva soltanto che l'Uf-
ficio si avvallesse dell'opera di un certo numero di giornalieri del cen-
simento pei suoi lavori ordinari. Ma la vera, definitiva riorganizzazione

del servizio e dell'Ufficio fu rimandata a quattro o cinque anni dopo, quando stessero per avere compimento i lavori dei due censimenti.

Sopraggiunta la guerra, questo termine dovette essere prorogato, dapprima al 30 giugno 1916 (Decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 992) e poi, con altro Decreto Luogotenenziale del 7 gennaio 1917, n. 130, a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Anche quest'ultimo termine però trascorse senza che si ponesse mano al tanto atteso riordinamento, e vedremo in seguito come esso potè invece essere effettuato soltanto dopo l'avvento del Governo Fascista.

Va pure ricordato che col R. Decreto 3 settembre 1911, n. 1087, l'Ufficio del Lavoro, che era stato creato nel giugno 1902, venne aggregato alla Direzione Generale della Statistica, la quale assunse la denominazione di « Direzione Generale della Statistica e del Lavoro ». Ne fu nominato Direttore Generale il dott. Giovanni Montemartini, Direttore dell'Ufficio del Lavoro.

Se la lettera del decreto diceva che l'Ufficio del Lavoro era aggregato alla Direzione della Statistica, in realtà era questa che era stata assorbita.

Per le circostanze politiche contingenti e per i compiti affidatigli, l'Ufficio del Lavoro aveva infatti un'importanza politica ed amministrativa molto superiore a quella della statistica, ridotta nelle condizioni miserevoli che abbiamo già viste. L'Ufficio di Statistica, a capo del quale era il capodivisione dott. Alessandro Aschieri, alla dipendenza del predetto Direttore Generale, non costituiva che un reparto di scarsa vitalità della nuova Direzione Generale.

Tuttavia il Montemartini, nei limiti molto ristretti che gli erano consentiti, cercò di rianimare l'Ufficio di Statistica. Diede inizio a una nuova serie dell'Annuario Statistico, notevolmente modificato, e ad una nuova serie degli Annali di Statistica. Mise inoltre allo studio diversi temi col proposito di avviarli ad esecuzione, come le statistiche dell'istruzione superiore e media, delle biblioteche, della stampa periodica, dei bilanci comunali e dei debiti comunali e provinciali.

Una nuova riforma del Consiglio Superiore di Statistica fu disposta col R. Decreto del 18 gennaio 1912, n. 31.

Non si diceva più in questo decreto che il Consiglio doveva dare parere sui lavori statistici delle altre Amministrazioni; si dava solo al

Ministro di Agricoltura la facoltà di sottoporre all'esame del Consiglio tutti quegli argomenti, relativi alle inchieste statistiche da compiersi dalle Amministrazioni dello Stato, sui quali il Ministro stesso intendesse chiedere il parere del Consiglio.

Questa disposizione, nella sua forma ambigua e contorta, praticamente toglieva al Consiglio la potestà riconosciutagli dai precedenti decreti, di ingerirsi dei lavori statistici delle altre Amministrazioni e di fissare le norme per l'esecuzione dei lavori stessi. Non era più mantenuto il Comitato Permanente di Statistica, come pure non era mantenuta la nomina dei referendari al Consiglio Superiore.

Con R. Decreto 22 giugno 1916, n. 755, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fu diviso, per la durata della guerra, in due: il Ministero della Agricoltura e il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. A quest'ultimo venne attribuito il servizio « della Statistica e del Lavoro ».

Ma con Decreto Luogotenenziale del 29 aprile 1917, n. 679, nel fare la ripartizione dei servizi di quel Ministero, la Direzione Generale della Statistica e del Lavoro fu scissa, dando luogo a una Direzione Generale del Lavoro e della previdenza e ad un separato Ufficio Centrale di Statistica.

Questo adunque non era più una Direzione e non aveva nemmeno il titolo di un Ispettorato Generale, quantunque ne avesse il rango, perchè retto da un ispettore generale, il dott. Alessandro Aschieri.

Con Decreto Luogotenenziale del 19 giugno 1919, n. 1112, si disponeva una nuova riforma del Consiglio Superiore di Statistica. Il decreto, mentre riaffermava nelle premesse il vecchio concetto, troppe volte ripetuto e mai praticamente applicato, dell'opportunità di coordinare, a mezzo del detto Consiglio, le indagini statistiche delle varie Amministrazioni dello Stato, stabiliva che il parere del Consiglio dovesse essere richiesto sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati all'Ufficio Centrale e ad altri uffici del Ministero.

Per i lavori delle altre Amministrazioni invece, così si esprimeva: « Previ accordi coi Ministri interessati, il parere del Consiglio sarà pure richiesto su quelle statistiche di carattere generale che siano affidate ad altre pubbliche Amministrazioni, sempre che per esse non siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti ».

L'intervento del Consiglio Superiore di Statistica era pertanto subordinato a tre condizioni: che si trattasse di statistiche generali; che queste non ricadessero sotto la competenza di appositi Consigli o Commissioni permanenti; che, infine, fossero stabiliti preventivi accordi coi Ministeri interessati.

Il parere del Consiglio non aveva inoltre che un carattere puramente consultivo, e le Amministrazioni potevano anche non seguirlo.

Lo stesso decreto ricostituiva il Comitato Permanente di Statistica.

Nel 1919 il Governo presentò alla Camera dei Deputati un disegno di legge (n. 1280) per il riordinamento dell'Amministrazione Centrale dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. In quella occasione si sarebbe potuto assolvere l'impegno preso con la legge del 1910 di provvedere anche alla riorganizzazione dell'Ufficio Centrale di Statistica. Invece nella relazione ministeriale che accompagnava l'anzidetto disegno di legge, si diceva esplicitamente che « per non aumentare di « più le direzioni generali si manterranno tuttavia come ispettorati « generali i servizi dell'insegnamento industriale... e della statistica, « che fu altra volta Direzione generale ed ebbe luminose tradizioni ».

Con Regio Decreto-Legge del 3 giugno 1920, n. 700, fu istituito il Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale: a questo nuovo Ministero fu aggregato l'Ufficio Centrale di Statistica.

La legge 7 aprile 1921, n. 457, che indicava il VI censimento della popolazione del Regno, portava all'art. 16, la seguente disposizione: « È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto reale « all'organizzazione del servizio statistico del Regno e all'ordinamento « dell'Ufficio Centrale di Statistica, sentito il Consiglio Superiore di « Statistica ».

Anche questa delegazione di poteri rimase per allora inutilizzata. Intanto con R. Decreto del 27 aprile 1923, n. 915, veniva soppresso il Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. I servizi che ne facevano parte furono riuniti, con quelli dell'industria e del commercio, in un nuovo Ministero, che assunse il nome di « Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro ».

Un altro Decreto del 14 giugno 1923, n. 1560, che dava norme per il passaggio ad altri Ministeri dei servizi del soppresso Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, all'art. 5 disponeva: « L'Ufficio

« Centrale di Statistica sarà costituito in Direzione Generale con due « divisioni e sette sezioni ». Così, dopo tanti anni, l'Ufficio di Statistica riaveva il suo antico rango di Direzione Generale.

Poco più tardi, un altro Decreto del 5 luglio 1923, n. 1439, riuniva in un unico Ministero, denominato « Ministero dell'Economia Nazionale », i servizi e gli Uffici dipendenti dal Ministero della Agricoltura e da quello dell'Industria, Commercio e Lavoro, compresa la Direzione Generale della Statistica, la quale poi, con successivo decreto del 6 settembre 1923, n. 2125, fu costituita con tre divisioni.

Tale era la condizione della Direzione Generale della Statistica sul finire dell'anno 1923, quando il nuovo Governo Fascista, da poco assunto al potere, applicò la prima delle tre grandi riforme con le quali esso ha ridato vita al servizio statistico.

Infatti, mentre con Decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, furono soppressi tutti i Corpi consultivi già dipendenti dai cessati Ministeri dell'Agricoltura, del Lavoro e Previdenza sociale, e dell'Industria e Commercio, lo stesso Decreto istituiva presso il nuovo Ministero dell'Economia Nazionale il Consiglio Superiore di Statistica, in considerazione della sua natura prettamente tecnica.

Un Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 2877, stabiliva che il parere del Consiglio Superiore di Statistica fosse obbligatorio sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni statali, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste fossero istituiti presso altri Ministeri appositi Consigli o Commissioni permanenti.

La riorganizzazione del servizio statistico fu disposta col Decreto 2 dicembre 1923, n. 2673: questo non accentrava tutti i lavori statistici presso la Direzione Generale; anzi determinava quali erano i lavori a cui essa doveva attendere.

Le Amministrazioni Centrali, le Autorità Governative locali, le Amministrazioni Comunali e Provinciali, gli altri Enti ed Organi pubblici, nonchè gli enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, erano tenuti però a dare, nelle materie di rispettiva competenza, la loro collaborazione alla Direzione Generale della Statistica, la quale poteva affidare loro l'esecuzione di particolari indagini locali.

Per i lavori statistici da eseguirsi alla periferia il decreto non precisava quali fossero quelli da eseguirsi presso gli Uffici di Prefettura: In ciascuna Prefettura però, alla dipendenza del Prefetto, era incaricato della vigilanza tecnica sui lavori statistici della Prefettura, un insegnante di statistica o di scienze economiche.

Con questo provvedimento, non solo si assicurava l'esatta esecuzione dei lavori richiesti dalla Direzione Generale, ma si poneva a disposizione del Prefetto un tecnico della statistica, di cui il Prefetto stesso poteva servirsi anche per altre indagini statistiche.

La Direzione Generale era costituita, come si è detto, da tre divisioni. Le divisioni e le sezioni dovevano essere rette da funzionari del « ruolo tecnico della statistica » istituito col R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La Direzione Generale, oltre al personale assegnatole del ruolo generale del Ministero, aveva facoltà di assumere personale con contratto a termine, alle condizioni che sarebbero state fissate dal regolamento.

Alla Direzione potevano anche essere aggregati temporaneamente, in qualità di « assistenti di statistica », giovani laureati che intendessero perfezionarsi negli studi statistici; le loro funzioni erano gratuite.

Un'altra importante disposizione del Decreto concerneva l'assegnazione dei fondi.

La Direzione aveva sul bilancio del 1923-24 (cap. 145) un'assegnazione complessiva di L. 50.000 che dovevano servire per corrispondere un contributo all'Istituto Internazionale di Statistica (che per quell'esercizio ammontò a L. 26.689) ed uno di L. 5000 all'Unione Statistica delle città italiane: la rimanente somma, per verità molto esigua, era destinata a studi e ricerche di carattere statistico. Il decreto in parola elevò a L. 600.000 lo stanziamento di quel capitolo.

Il Decreto del 2 dicembre 1923 creava dunque le condizioni essenziali della rinascita all'Ufficio di Statistica.

Quale applicazione pratica ebbero le disposizioni di quel decreto?

Reso obbligatorio il parere del Consiglio Superiore sulle statistiche delle altre Amministrazioni, si sarebbe dovuto fare in modo che il Consiglio esercitasse effettivamente questa funzione di controllo e di coordinamento, ma questo non si poté fare allora.

Per quanto riguarda il personale, la Direzione Generale non potè provvedersi nè del personale dirigente consentitole dal ruolo tecnico approvato col Decreto dell'11 novembre 1923, nè del personale con contratto a termine accordatole con l'art. 7 del Decreto del 2 dicembre dello stesso anno, sicchè quando nel luglio 1926 fu costituito il nuovo Istituto Centrale di Statistica e fu soppressa la Direzione Generale della Statistica, questa non contava che 27 impiegati di ruolo, di cui 4 soltanto della categoria di concetto.

Tuttavia il breve periodo intercorso fra la riforma del dicembre 1923 e quella del luglio 1926 non fu speso inutilmente.

Dagli anni della guerra in poi, i lavori della Direzione, pur essendo stati ridotti di numero, erano venuti a trovarsi sempre più in arretrato; e tale arretrato era veramente enorme alla fine del 1923: lo scarso personale dell'Ufficio riuscì ad eliminare l'arretrato prima dell'apertura del Congresso Internazionale di Statistica, che si riunì in Roma nell'autunno del 1925.


Però, in sostanza, il decreto del 1923, se aveva rappresentato un primo passo verso la riorganizzazione dei servizi statistici e della relativa Direzione Generale, esso era stato incerto ed inadeguato ed aveva fatto sentire la necessità di più radicali misure. Onde il Governo Nazionale Fascista, convinto che, più che un riordinamento dei servizi della detta Direzione Generale, occorresse la sostituzione ad esso di un organismo nuovo, dotato di mezzi adeguati ed improntato a quella autonomia che è indispensabile alla elasticità dei movimenti ed al dinamismo dell'attività, il 25 marzo 1926 presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge recante il titolo: « Riordinamento del servizio statistico », donde aveva vita, colla promulgazione della Legge 9 luglio 1926, n. 1162, l'attuale Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia, che iniziò il suo funzionamento nel giorno 14 luglio 1926, cioè nel giorno medesimo in cui, con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, veniva nominato Presidente del Consiglio Superiore di Statistica Corrado Gini.

A questi — nominato poi con Decreto Reale del 2 agosto 1929, Presidente dell'Istituto stesso — con Decreto, pure Reale, del 13 agosto 1926, erano stati conferiti i poteri tutti del Consiglio Superiore di Statistica e dei Comitati tecnico e di Amministrazione, per compiere tutti gli atti occorrenti alla prima organizzazione ed

al funzionamento dell'Istituto. Con R. Decreto del 9 dicembre 1926 venne nominato quale Direttore Generale dell'Istituto stesso, il dott. Alberto Mancini, cui successe, dal 1° agosto 1927, il dott. Santino Verratti, sostituito a sua volta, con decorrenza dal 1° giugno 1929, dall'attuale Direttore Generale, dott. Alessandro Molinari.

Tali le vicende storiche dell'Ufficio Nazionale della Statistica in Italia, il cui sviluppo può dirsi ancora in via di attuazione; infatti solamente quando, per effetto della piena applicazione della disposizione contenuta nell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante il titolo: « Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica », tutti i servizi di statistica che attualmente si compiono presso le varie Amministrazioni Centrali dello Stato saranno passati alle dirette dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica, potrà ritenersi che i servizi statistici italiani abbiano raggiunto il definitivo assetto, e sia stata ad essi garantita la possibilità del pieno assolvimento dei compiti della statistica, quale indispensabile strumento pel miglior governo del Paese.

PARTE PRIMA



**La legge 9 luglio 1926, n. 1162, e gli atti relativi alla sua elaborazione
nei due rami del Parlamento.**

I. — ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Documento n. 808).

RELAZIONE MINISTERIALE

sul disegno di legge presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati il 25 marzo 1926 dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato (Mussolini) di concerto col Ministro dell' Educazione Nazionale (Belluzzo), col Ministro delle Finanze (Volpi) e col Ministro delle Comunicazioni (Ciano) sul

Riordinamento del Servizio Statistico.

SIGNORI DEPUTATI! La proposta che il Governo vi presenta, di istituire un Ufficio Centrale di Statistica alla diretta dipendenza del Capo del Governo, e di sostituirlo alla attuale Direzione della Statistica appartenente al Ministero dell' Economia Nazionale, fa parte, insieme alle iniziative per l' Istituto nazionale per l' esportazione e per l' Accademia d' Italia, del nuovo sistema di provvedimenti coordinati alla difesa economica e culturale dello Stato nazionale fascista.

Non vi proponiamo un semplice riordinamento del servizio statistico, come ve ne furono già tanti, per quanto inefficaci, negli atti del Governo; bensì un' opera di ricostruzione di un servizio che fu fiorente in passato, quando venne organizzato e diretto, con sufficiente autonomia di fatto, dal compianto Senatore Bodio, e che, nonostante i reiterati riordinamenti amministrativi e i periodici suggerimenti programmatici del Consiglio Superiore di Statistica, andò man mano decadendo fino a ridurre la propria attività a tardive e limitate rilevazioni demografiche: oggi può affermarsi che esso sarebbe impotente a risorgere ove non venissero adottati provvedimenti radicali.

Il Governo ha, oggi più che mai, bisogno urgente di fabbricarsi un buon strumento che rilevi gli indici comparati di accrescimento della potenza economica della Nazione ed ha bisogno di conoscere mese per mese, e possibilmente anche a periodi più brevi, i progressi dell'attività economica nazionale. E tutte le Amministrazioni centrali e locali, e tutte le aziende pubbliche e private sentono un più vivo bisogno di quotidiane applicazioni del metodo statistico, coordinate a un piano regolatore nazionale dei servizi di statistica, allo scopo di condensare le notizie concernenti i gruppi di fatti più o meno omogenei e calcolabili, per qualità e quantità, in brevi espressioni suggestive, ossia promotrici di feconda discussione e di rapida azione, e quindi inservienti allo scopo finale di ricavare dati e valori segnaletici, di scoprire regole fenomeniche atte ad impostare nuove e solide norme di condotta amministrativa, generale e particolare, perfettamente sintonizzate colla regola generale di difesa dello Stato nazionale che il Governo Fascista viene dettando.

Dopo la guerra, invero, gli Uffici di Statistica di tutti i paesi hanno intensificato le loro pubblicazioni periodiche, riflettenti tutti i campi della vita collettiva della loro Nazione, e hanno adottato il più perfezionato metodo di indagine statistica, di inchieste e monografie, trasportando, nelle indagini di loro competenza, le vedute generali adottate nei congressi scientifici.

L'Ufficio italiano, invece, già colpito da tisi burocratica o da anemia tecnica e amministrativa prima della guerra, è più che mai impotente a secondare l'orientamento post-bellico degli studi nazionali e internazionali di statistica. E questo avviene *sic rebus stantibus*, cioè per necessità di una situazione, che il Governo non potrebbe variare o correggere mediante i consueti ritocchi o riordinamenti, occorrendo invece una profonda opera di ricostruzione.

Basti considerare che il nostro Ufficio di Statistica ha potuto, dopo grandi sforzi, pubblicare solo alla metà del 1925 l'Annuario Statistico del triennio 1919-21, mentre gli Uffici nazionali di statistica di altre Potenze, anche di importanza inferiore alla nostra, stanno preparando l'Annuario del 1925, avendo già pubblicato quello del 1924.

Intanto, di fronte alla inattività viepiù affermantesi di quella Direzione Generale, parecchie Amministrazioni statali hanno provve-

duto a costituire propri uffici statistici, che funzionano più o meno bene, ma senza una direttiva e l'indispensabile coordinamento.

In questo stato di cose, è evidente la necessità che quel servizio generale e comune a tutte le forme di attività dello Stato sia sottratto al Ministero dell'Economia Nazionale e sia posto, con una conveniente autonomia che ne favorisca le iniziative ed il funzionamento, al di fuori e al di sopra dei diversi Ministeri.

Solo in tal modo potrà risorgere e marciare in parallelo con quelli degli altri Stati; e allora potrà seguire, con la maggiore produttività, la nuova corrente di studi nazionali e internazionali che mira a tradurre in cifre eloquenti gli indici della prosperità economica, finanziaria e monetaria della Nazione, a fornire agli italiani ed agli stranieri ricerche sistematiche pubblicate nella loro integrità ed obbiettività, ad analizzare congruamente, cioè anche mediante apposite inchieste monografiche, i fenomeni di sviluppo ed anche quelli di stasi, di crisi, di decadenza parziale, che possono colpire singoli rami dell'attività produttiva o difensiva economica della Nazione. In tal modo il nuovo Ufficio potrà da questi rigorosi studi, condotti con tecnica raffinata, ricavare normalmente quelle previsioni e prospettive a breve scadenza che purtroppo finora il Governo non può formarsi per suo conto per difetto di organi statali idonei.

* * *

Premesse queste vedute d'insieme, concernenti lo scopo finale della riforma, sarà naturalmente brevissima l'esposizione dei motivi di essa.

Come fu già avvertito, si tratta non di semplice riordinamento, ma di una vera ricostruzione, motivata dal convincimento che qualunque ritocco o razionale ordinamento del servizio attuale della statistica sarebbe vano e sterile. Questa intuizione balenò periodicamente negli Atti parlamentari anche del periodo antebellico e il proposito di risolvere il problema col criterio dell'autonomia fu qualche volta timidamente manifestato, allorquando venne ricordato con rimpianto che il nostro Ufficio Centrale di Statistica era assunto già a particolare splendore e grande rinomanza anche all'estero, sotto la direzione attiva ed energica del Senatore Bodio, che era riuscito ad organizzarlo con una congrua autonomia amministrativa, con mezzi adeguati e con

piena facoltà di assumere in servizio impiegati da lui scelti, perchè reputati da lui stesso ricchi di ingegno, di volontà di carriera e di verace vocazione per le indagini statistiche. Ma, in generale, i governanti del cessato regime non ebbero mai un'esatta comprensione dell'importanza politica e del carattere rigorosamente tecnico di quel servizio; e quando ne intuirono parzialmente la soluzione, non ebbero mai volontà adeguata di tradurla nei fatti. Il Governo Fascista, che già con decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2673, tentò di iniziare un riordinamento di quel servizio assegnando maggiori mezzi all'Ufficio Centrale ed autorizzandolo ad assumere personale idoneo con contratti a termine, si convinse tosto, al lume dell'esperienza, del bisogno di spezzare del tutto il vincolo che tiene legato quell'Ufficio al bilancio e al ruolo del Ministero dell'Economia Nazionale.

Per apprezzare analiticamente i risultati dell'esperienza, gioverà ricordare che la decadenza e la paralisi dell'Ufficio di Statistica erano da tempo, ma invano, lamentate dallo stesso Consiglio Superiore di Statistica. Già in Parlamento, fino dalla discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1909-10, qualcuno ebbe a deplorare vivamente che si fosse fatto di tutto per diminuire l'importanza dell'Ufficio, e fossero cessate pubblicazioni di grande importanza, come quelle che riguardano i bilanci comunali e provinciali, i prezzi dei generi alimentari, il servizio delle Opere pie e degli ospedali, ecc., nonchè che fosse ritardata enormemente la pubblicazione dell'Annuario Statistico. Fu perfino detto, in quella occasione, alla Camera dei deputati, che la Direzione Generale della Statistica era chiamata la Nuova Caledonia, perchè vi si mandavano gli impiegati meno adatti. Era peraltro una decadenza fatale, perchè viveva allora di fatto, in materia di cosiddetti riordinamenti di servizi, la consuetudine di modificare la composizione degli uffici secondo le vicende delle condizioni personali e le esigenze tecniche dell'industria dei ruoli organici; e perciò non era possibile formare funzionari specializzati nelle nuove conquiste del metodo statistico, qualunque fosse stata la variazione di ruolo organico.

Questi vizi di regime perdurarono fino all'avvento del Governo Fascista; ma lo stato di paralisi dell'Ufficio di Statistica perdurò anche nel triennio scorso, per necessità di cose e per effetto di circoli viziosi che oggi finalmente, col presente disegno di legge, vi proponiamo di

stroncare, adottando il metodo della decentralizzazione dello Stato per servizi pubblici.

È nostro intendimento che sorga un Istituto Centrale di Statistica, il quale unifichi i criteri del servizio e provveda rapidamente e sappia dar vita alle cifre, anzichè prospettarle scheletricamente, così da diventare strumento visivo del Governo, mezzo di difesa economica e accademica e propulsore di buoni studi nazionali.

Occorre e basta creare la carriera autonoma di tecnici lavoratori della statistica. Quando essi sapranno di non essere più costretti dal loro tornaconto a far carriera in qualsiasi altro Ufficio del Ministero dell'Economia Nazionale dove si presenti loro l'opportunità del trasferimento per promozione, quando essi verranno diretti e controllati periodicamente dai migliori maestri dei nuovi metodi di analisi statistica, chiamati in missione senza distoglierli dalla Cattedra, allora potranno acquistare lo spirito di sistema occorrente per intuire i punti di contatto e di raccordo fra le più diverse statistiche nazionali e internazionali, il gusto delle comparazioni internazionali, l'abilità dei riverberi di luce di una ricerca sull'altra e la capacità finissima di diventare nervi della morale del metodo; la quale, come è noto, obbliga i pensatori di ogni categoria alla massima parsimonia di principî e al massimo sforzo logico per unificare o coordinare le varie specie di cause efficienti.

Avremo così un osservatorio centrale, che guadagnerà man mano in autorità, e potrà concepire e attuare un piano regolatore dei lavori statistici delle altre Amministrazioni centrali e locali, salvo quelli che converrà meglio avocare all'Ufficio Centrale. L'Ufficio diventerà anche organo propulsore di studi privati e preparatore di allievi-maestri; cioè funzionerà come stabilimento ausiliario e complementare dei fini di difesa culturale affidati alle Regie Università e all'Accademia d'Italia. Grazie al coordinamento direttivo di tutte le statistiche italiane che resteranno eventualmente pubblicate da altri enti, si potrà soddisfare la ben nota aspirazione degli studiosi, che consigliavano finora invano la massima utilizzazione del materiale per evitare sperperi di dati segnaletici e di connessioni preziose fra i varî oggetti di rilevazione statistica, e che deploravano la libertà senza regola delle statistiche ufficiali, reputata da essi inclinante a disordine teoretico, perchè generatrice di difetti di controllo, di deficienze di vedute d'insieme, di

lacune, di eccessi di svolgimento, di riproduzioni inutili, di doppioni, di irregolare periodicità, di ritardi di stampa, di formati mutevoli e incomodi, ecc.

Il nuovo Istituto, oltre a soddisfare per la prima volta e pienamente queste aspirazioni degli studiosi italiani e stranieri, assume un nuovo compito specifico dal punto di vista della difesa degli interessi nazionali.

Come fu dianzi avvertito, l'Italia post-bellica deve risolvere i suoi problemi specifici anche mediante le luminose applicazioni del metodo statistico. Il problema generale della conquista della ricchezza esige calcoli statistici delle nostre risorse naturali, dei nostri mezzi tecnici per sfruttarle, del possibile sfruttamento della sovrappopolazione, della disciplina delle migrazioni interne, della profilassi della emigrazione, nonchè speciali, assai difficili ma utilissime, riduzioni a dati segnaletici della massa di fenomeni e notizie, quantitative e qualitative, riguardanti la cosiddetta questione della valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole, del risanamento delle zone malariche, dell'espansione dello spirito industriale e bancario, della marcia verso il sud del capitalismo settentrionale, della valorizzazione delle nostre coste, della colonizzazione agro-peschereccia dei nostri arenili demaniali, dell'estensione delle nostre linee elettro-agricole, dei loro redditi, ecc. Forse non c'è nel mondo un paese che abbia maggior bisogno di una simile espansione del servizio pubblico delle prospettive statistiche.

Vi sono rami di imprese pubbliche e semi-pubbliche che non possono progredire quanto vorrebbero o potrebbero per difetto di organizzazione razionale di quel servizio: così ad esempio, dato lo sviluppo che oggi vanno prendendo le assicurazioni-vita in altri paesi, l'Italia ha bisogno di attivare, promuovere, sussidiare, premiare ricerche sistematiche, combinate o combinabili, sulla mortalità e morbidità in relazione anche ai gruppi professionali.

Nessun dubbio che occorre, come prescrive il presente disegno di legge, organizzare con l'assistenza dei Consigli Provinciali dell'Economia la cooperazione obbligatoria per la raccolta e l'elaborazione dei dati fra Stato, enti locali e cittadini, comprese le corporazioni sindacali e le organizzazioni industriali, che dovranno essere chiamate a formare la collana delle monografie storico-statistiche delle nostre maggiori

aziende agricole, industriali e commerciali, preparatorie della futura storia economica d'Italia.

* * *

L'illustrazione degli articoli del presente disegno di legge appare poco meno che inutile, dopo le sovraesposte considerazioni. Del resto, i singoli articoli appaiono chiarissimi.

A noi sembra che basti richiamare la vostra attenzione in modo particolare sulla nuova figura giuridica che verrà ad assumere il Consiglio denominato « Consiglio Superiore di Statistica ». Malgrado l'omonimia, il nuovo Consiglio sarà qualche cosa di ben diverso ed effettivamente superiore. Lungi dall'affiancare, come avviene oggi, l'Ufficio per fornirgli periodicamente suggerimenti programmatici, il nuovo Consiglio dovrà sovrintendere alla produzione dell'Ufficio, dirigere, collaborare, controllare i funzionari tecnici e le pubblicazioni da essi preparate, proporre lavori, promuovere studi, conferire premi e sussidi a cultori di statistica incaricati di speciali lavori; dovrà insomma amministrare e dirigere, come si conviene ad un ente autonomo che ha un proprio bilancio e un proprio programma di azione.

Un'altra osservazione ancora, che ci sembra necessaria, è quella riguardante l'istituzione del *Bollettino* (articolo 2). In questa novità si concentra la funzione pratica della riforma; poichè il *Bollettino*, che dovrà uscire durante l'anno, cioè prima dell'Annuario, dovrà dare al Governo, ai cittadini e agli stranieri, tutte le notizie più utili che possano interessare tutte le forme di attività della Nazione.

Tali sono le cause, i fini, i motivi del presente disegno di legge.

Confidiamo pienamente che vorrete concedere il vostro suffragio a questa riforma e riconoscere che essa ha grandissima importanza ed è un'audace realizzazione costruttiva dal lato ideologico e dal lato dell'organizzazione dei lavoratori del pensiero italiano, pur avendo, nello stesso tempo, una importanza pratica straordinaria, in quanto completa ed affianca le nostre opere di difesa nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione Generale della Statistica cessano di far parte del Ministero dell'Economia Nazionale e sono attribuiti ad un Istituto autonomo, denominato Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.

L'Istituto Centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è Istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge: esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 2.

L'Istituto Centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e l'attività della Nazione, che saranno disposte dal Governo: in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di associazioni o enti;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche;

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

Art. 3.

All'Istituto Centrale sovrintende un Consiglio, denominato « Consiglio Superiore di Statistica ». Esso è composto di un presidente e di dieci membri nominati con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di cui sei scelti fra professori di Università o di Istituti superiori di commercio, o, in genere, fra cultori delle discipline statistiche ed economiche, e quattro scelti fra funzio-

nari di Amministrazioni statali. Del Consiglio Superiore fa parte di diritto il Direttore generale dell'Istituto Centrale.

Il Consiglio dura in carica un triennio: le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

Art. 4.

Il Consiglio Superiore di Statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto Centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni statali, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti: sono esenti da questo obbligo soltanto le statistiche che rappresentino esplicazione di semplice attività amministrativa.

Art. 5.

Il Consiglio Superiore di Statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore generale e di due membri.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei due Comitati.

Art. 6.

Il Direttore Generale dell'Istituto Centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'Università o di Istituto superiore di commercio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'articolo 17 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del Regio De-

creto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del Direttore sono a carico dell'Istituto.

Art. 7.

All'Istituto Centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione Generale della Statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.

I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione Generale di Statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprietà all'Istituto Centrale.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che per il primo quinquennio è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con leggi speciali;

b) dai redditi dei proprî fondi;

c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi, per una volta tanto o periodici, ad esso versati da enti, istituti, associazioni o privati;

e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri enti.

Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata, ogni triennio, una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà, sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilirà le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno: esso, con le relazioni del Comitato di amministrazione,

di cui all'articolo 5, e della Commissione dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 9.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto Centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le Autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, ed altri enti ed organi pubblici e gli enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi predetti l'Istituto Centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Ferme rimanendo le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto Centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 10.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di Prefettura potrà venir corrisposto dall'Istituto Centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

In ciascuna Prefettura, sotto la dipendenza del Prefetto, potrà essere incaricato della vigilanza tecnica dei lavori predetti e di quelli demandati ai Consigli provinciali dell'economia o ad altri organi o enti della provincia, un insegnante di statistica o di scienze economiche dell'Università o degli Istituti superiori di commercio, o l'insegnante di scienze economiche negli Istituti di istruzione media, o il direttore dell'ufficio locale di statistica comunale o provinciale del capoluogo.

Tale incarico viene conferito dal Consiglio Superiore di Statistica, su proposta del Prefetto.

Art. 11.

Ogni cittadino, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, è obbligato a fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che, per sè o come rappresentanti di enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a lire 1000.

Art. 12.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto Centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'Autorità giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servono a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a lire 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 13.

Il personale dell'Istituto Centrale, salvo quanto è disposto dall'articolo 14, è assunto con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal Consiglio Superiore di Statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonchè le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Gli impiegati dell'Istituto Centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità o cedibilità degli stipendi.

Art. 14.

I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente

legge alla Direzione Generale della Statistica sono trasferiti all'Istituto Centrale di Statistica e faranno parte di due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'Economia Nazionale sono soppressi.

I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale: nessuna nuova assunzione è ammessa.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto Centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministro dell'Economia Nazionale: in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno, in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze; quelli del ruolo tecnico della statistica saranno collocati, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, negli ultimi posti vacanti dello stesso grado del ruolo amministrativo, o, in difetto, in soprannumero.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 15 e 16 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 15.

I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati di Stato anche agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto Centrale, il quale curerà il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui nell'articolo 13.

Art. 16.

I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità, che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni: però il pagamento della pensione o dell'indennità sarà effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto Centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.

Art. 17.

L'Istituto Centrale di Statistica è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato Generale dello Stato e di altri organi statali: nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentato e difeso dalla Regia Avvocatura erariale.

Art. 18.

Il ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col ministro dell'Economia Nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Nazionale le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge ed a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'articolo 7.

Art. 19.

Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio Superiore di Statistica. Il Con-

siglio Superiore di Statistica attualmente in carica decade d'ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.

I servizi del censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto Centrale. Il personale giornaliero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.

Art. 20.

Con Regio decreto, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col ministro delle Finanze, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Documento n. 808-A).

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati: Fera, *Presidente*; Crollanza, *Segretario*; Cucini, Sansone, Quilico, Geremicca, Biancardi, Olivetti e Acerbo, *Relatore*.

(Seduta del 12 maggio 1926)

Riordinamento del Servizio Statistico.

ONOREVOLI COLLEGHI! La relazione ministeriale che precede questo disegno di legge per la fondazione di un Istituto Centrale di Statistica ci denuncia, con sincerità perfetta e profondo senso di responsabilità politica, lo stato di paralisi che da parecchi anni travaglia il nostro servizio statistico ufficiale, che pure aveva raggiunto un grande splendore ai tempi del Bodio, quando l'Italia era in questo campo alla testa dei Paesi civili.

Sono ben note le cause principali della decadenza del servizio.

La mancanza di un'esatta comprensione dell'importanza di esso, le successive vicende e i diversi riordinamenti dei servizi del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, la nota deficienza di personale del Ministero medesimo nonostante il continuo ampliarsi delle sue funzioni, ed altri motivi finirono col ridurre la Direzione Generale di Statistica ad un vero scheletro: sicchè l'azione ne fu fortemente infirmata. In conseguenza vennero costituendosi presso altre Amministrazioni statali diversi uffici statistici, per cui, se da un lato si riuscì senza dubbio a colmare qualche lacuna, si contribuì dall'altro a rendere inorganica, disforme, confusa la produzione statistica italiana. Ciascuna Amministrazione, infatti, tende a monopolizzare i risultati delle proprie rilevazioni statistiche ed a custodirne riservati i dati, raccolti ed elaborati spesso con metodi fra loro disformi, fino a quando non ne abbia compiuta l'utilizzazione: da ciò è derivata la difficoltà e talvolta l'impossibilità di istituire raffronti e di procedere efficacemente ad una elaborazione scientifica di dati riferentisi a diversi rami della funzione statale, ed anche quella di poter sempre utilizzare una parte di materiale preziosissimo, risultato di lunghi e costosi lavori.

La relazione ministeriale espone le odierne condizioni di inferiorità, di ritardo, di deficienza della nostra produzione statistica governativa in confronto a quella di altri Paesi. Ma chi volesse convincersi maggiormente di questa inferiorità non avrebbe che a consultare gli atti delle più recenti sessioni dell'Istituto Internazionale di Statistica, l'ultima delle quali fu tenuta a Roma lo scorso anno. Da questi atti risulta che l'utilità politica e amministrativa dei servizi centrali e locali di statistica nei popoli che vogliono vivere, cioè espandersi e conquistare l'indipendenza alimentare, economica, finanziaria, culturale, è di molto cresciuta dopo la guerra; che le voci e sottovoci delle indagini statistiche sono straordinariamente aumentate; e che i metodi tecnici di rilevazione critica e di elaborazione dei dati per la costruzione di regole fenomeniche vanno continuamente raffinandosi. Assumono, ad esempio, utilità politica ed economica sempre maggiore le ricerche di statistica comparata della cultura e della produzione intellettuale; quelle delle migrazioni interne e internazionali di ogni categoria di cittadini; quelle dei numeri indici del costo della vita, delle variazioni di quantità e di prezzo negli scambi internazionali; quelle sui monopoli d'ogni sorta e categoria; quelle sulle finanze locali comparate; quelle sulla classificazione delle industrie e monografie statistiche relative; quelle concernenti la novazione, l'uniformità e la espansione di applicazione delle tavole di mortalità, morbosità e morbilità, quelle sulle aziende municipalizzate e sulle società anonime di diritto pubblico, ecc.

* * *

Il Governo Fascista non poteva tardare ad affrontare con visione integrale e con sicura energia il problema del riordinamento del servizio, conscio della necessità fondamentale di disporre di tutti i dati relativi dello svolgimento dei complessi fenomeni sociali, economici e politici per poter meglio adattare i suoi provvedimenti alle esigenze di essi ed influire sul loro andamento nell'interesse della Nazione; e Vi propone oggi una riforma, senza alcun dubbio veramente radicale, razionale ed organica, che merita la Vostra piena approvazione.

Anzitutto la forma adottata di decentramento, nuovissima, a tipo industriale, cioè radicalmente opposta a quella del decentramento per Provincie e Comuni che fu oggetto di tante e vane discus-

sioni accademiche nel secolo scorso, appare oltremodo opportuna ed idonea alla natura del servizio. Il nuovo Ente, infatti, è istituito come persona giuridica fittizia di diritto pubblico, che gode di una certa autonomia di gestione per poter profittare di tutti i vantaggi della libertà contrattuale e amministrativa di cui sono provviste le persone giuridiche, ma che nello stesso tempo conserva per sè, e nei limiti del giusto, anche per il suo personale, il pieno godimento dei privilegi e vantaggi delle Amministrazioni statali. Si tratta di un primo esempio di adozione del metodo della decentralizzazione di servizi pubblici, proposto in passato da qualche maestro di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione per ovviare agli inconvenienti dello sviluppo dei ruoli organici e della progressione dei bilanci passivi dello Stato e per migliorare o raddoppiare il rendimento dei servizi tecnici decentrabili, grazie al regime della libertà del contratto di impiego di cui gode la persona giuridica autonoma.

Da questo carattere fondamentale dell'Istituto, che è insieme il suo maggiore pregio, discende la serie dei benefici del nuovo ordinamento.

In prima linea la nuova condizione giuridica dell'Ufficio e il trattamento che lo Stato gli elargisce per assicurarne la vitalità e la potenza economica — oltre la capacità giuridica che gli viene conferita di acquistare beni anche per donazioni e lasciti e di formarsi redditi con fondi propri — forniranno all'Amministrazione dell'Ente la possibilità di modellare e adattare con perfetta elasticità organi e funzioni in relazione ai compiti e bisogni, attuali e venturi, del servizio, così da poter gareggiare coi più reputati e meglio organizzati servizi statistici di altri Stati.

In secondo luogo, come è stato sobriamente ma con molta precisione rilevato nella relazione ministeriale, l'autonomia scientifica e amministrativa darà la possibilità all'Ente di riacquistare l'originario indirizzo scientifico ed insieme pratico che Bodio aveva impresso alla Direzione Generale della Statistica, rinnovandolo, beninteso, secondo i più moderni metodi di indagine statistica e in relazione ai nuovi particolari bisogni del nostro Stato.

In terzo luogo la riforma permetterà di attuare la disciplina e il coordinamento della produzione statistica affidata alle altre Amministrazioni. Questo coordinamento sarà agevolato dalla dipendenza dell'Istituto dal Capo del Governo; nè poteva essere altrimenti stabilito,

in quanto la materia di cui il servizio deve occuparsi trascende i limiti di competenza dei singoli Ministeri, e male si sarebbe conciliata la funzione coordinatrice che gli è affidata con la sua diretta dipendenza da questo o quel dicastero. L'inquadramento dei servizi centrali di statistica nell'organizzazione amministrativa di un singolo Ministero è dovuto, nella maggiore parte dei Paesi ove sussiste, a ragioni storiche; esso riflette uno stato di fatto superato, di tempi in cui la statistica ufficiale non aveva l'ampiezza che ha oggi raggiunto in tutti gli Stati colti, e si limitava a pochi rami dell'attività nazionale. Prova ne sia che negli Stati di recente costituzione, ove tali ragioni storiche mancavano, quali la Cecoslovacchia, l'Unione delle repubbliche dei Sovieti, la Polonia, l'Estonia e la Lettonia, si è riconosciuta l'opportunità di porre il servizio di statistica centrale alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio o del Consiglio dei Ministri.

E il nuovo Consiglio Superiore di Statistica, che sarà ad un tempo direttivo ed amministrativo, cioè radicalmente diverso dall'attuale, che è puramente consultivo per consigli e lumi d'ordine programmatico, avrà così sufficiente autorità tecnica e morale per avocare a sè la direzione scientifica dei servizi speciali e particolari di statistica.

Questi ultimi potranno anche restare normalmente affidati alle altre Amministrazioni che oggi li gestiscono. Ma intanto l'unità di direzione scientifica assicurerà l'effettivo coordinamento dei metodi di indagine e dei risultati, nonchè la armonizzazione dei bisogni statistici locali e particolari con quelli centrali e generali dello Stato; poichè, come fu già avvertito, il nuovo Ente, per quanto autonomo, è Istituto di Stato a tutti gli effetti, ed è equiparato alle Amministrazioni dello Stato, non soltanto in materia fiscale e in materia penale contro i contravventori all'obbligazione legale di fornirgli tutti i dati precisi ed esatti che gli occorrono, ma anche nella specie e nella finalità del suo servizio, statale e parastatale ad un tempo.

Soltanto in caso di necessità constatata esso dovrà evidentemente promuovere il raggruppamento o la concentrazione di servizi statistici oggi affidati a diverse Amministrazioni dello Stato, e potrà anche avocarli a sè, in tutto o in parte, per migliorarne l'andamento e il rendimento. E non è escluso, beninteso, che nell'avvenire, rafforzato l'Istituto, tale unificazione, che si risolverebbe anche in una riduzione di costo, possa integralmente, ed anche spontaneamente compiersi.

Altre due disposizioni savie ed originali della riforma esigono una particolare illustrazione.

Il bisogno odierno di accrescere la raccolta e la elaborazione di dati statistici è talmente grande e così diffuso, che si sentiva profondamente la necessità di una fondazione di Stato, con dotazione governativa e patrimonio autonomo e redditi propri, capace di esercitare su larga scala le varie funzioni di incoraggiamento, una delle quali soltanto in modo inadeguato, viene finora adempiuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalle varie Accademie nazionali; perciò il disegno di legge prevede espressamente all'Istituto la funzione di incoraggiamento e conferimento di posti di studio e di premi.

Inoltre era necessario provvedere allo sviluppo degli studi statistici diretti a formare collane di studi regionali o corporativi, o riflettenti singoli rami dell'attività sociale ed economica nazionale, ecc. Fra le nuove funzioni del servizio è questa una di quelle destinate ad assumere certamente sempre maggiore importanza. L'Istituto potrà diventare, così, centro propulsore di buoni e utili studi statistici in Provincia; ma, all'occorrenza, potrà assumere, mediante speciali concordati, l'impresa scientifica della compilazione di monografie statistiche per conto di Corporazioni, Federazioni, e altre specie di Associazioni e di Enti collettivi o morali, ed anche di Enti privati che abbiano necessità di ricevere o diramare lumi statistici. E l'organizzazione scientifica del lavoro statistico così come sarà organizzato, dovrà condurre naturalmente alla maggiore economicità e parsimonia in quanto permetterà di utilizzare all'estremo i dati raccolti, di evitare sperperi e duplicazioni, di utilizzare i risultati di una ricerca nel campo di un'altra, di unificare l'analisi delle cause efficienti, di distribuire con metodo rigoroso i benefici di ricerche sistematiche e coordinate.

Tutto quanto abbiamo rilevato assicurerà certamente all'Istituto carattere e dignità di centro di studio, e lo porrà in grado di assolvere vera opera di osservatorio centrale per il preziosissimo ausilio che esso potrà recare all'azione del Governo fornendogli l'esatta conoscenza degli elementi di fatto in mezzo ai quali e sui quali questo deve operare, e per la rappresentazione che in forma concreta esso potrà effettuare agli occhi degli italiani e degli stranieri della situazione del Paese nei suoi diversi aspetti e nel suo movimento incessante di evoluzione ed elevezione.

Esposte pertanto le ragioni che giustificano ampiamente i concetti e le norme di questo disegno di legge, diamo brevemente cenno delle lievi modifiche che la Vostra Commissione consiglia di introdurre nel testo di alcuni articoli.

All'articolo 2, lettera c) proponiamo l'aggiunta dell'inciso « alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi » per meglio assicurare l'esatta osservanza delle direttive statistiche che devono promanare soltanto dall'Istituto Centrale nell'interesse dell'unità del metodo di rilevazione e della sua applicazione pratica.

All'articolo 3 proponiamo di portare a undici il numero dei membri elettivi del Consiglio, includendo una nuova categoria da cui essi devono essere scelti, e riducendo di uno il numero dei componenti assegnati a ciascuna delle altre due categorie; ciò per assicurare all'Istituto, in armonia con l'instaurata riforma giuridico-sindacale dello Stato, con una rappresentanza delle maggiori associazioni sindacali la valida cooperazione delle vive forze che agiscono nel Paese, di elementi cioè che vivono i fatti che si tratta di rilevare e illustrare, e che indubbiamente concorreranno ad imprimere all'Istituto, accanto al suo carattere scientifico, un indirizzo pratico che dovrà costituire un'altra ragione del suo successo.

Abbiamo creduto modificare la dizione delle ultime righe dell'articolo 4. Infatti la disposizione com'è ora sul testo del disegno di legge potrebbe consentire a taluna, se non a tutte le Amministrazioni centrali, di fare a meno del prescritto parere, giacchè ad essa sarebbe facile riferirsi, nella considerazione che i vari Enti compiono in genere la statistica, come giustificazione della propria opera amministrativa passata e come solida base di provvedimenti amministrativi futuri, e non con fine scientifico o come contributo alla storia economica nazionale.

Una particolare illustrazione merita l'articolo 7 che contempla i fondi per il funzionamento dell'Istituto. In realtà l'assegno fisso annuo dello Stato, nella misura prevista di due milioni, è sembrato alla Vostra Commissione insufficiente ad assicurare un efficiente funzionamento dell'Istituto, e quindi il raggiungimento degli importanti scopi cui mira la riforma. Basta infatti considerare che la spesa per i soli impiegati, quand'anche se ne limitasse il numero a un centinaio, e con una media di retribuzione lorda annuale per ciascuno da dodici a quindici mila lire, importerebbe già un onere da lire 1,200,000 a

1,500,000 lire. Se a queste poi si aggiungono le spese per la costituzione degli uffici centrali e per l'organizzazione periferica, per la stampa delle pubblicazioni, per il rifornimento indispensabile di macchinario, ecc., si avrà una cifra che, sia pure coi criteri più rigidi di parsimonia, non potrà non superare alquanto il limite di due milioni. Da queste considerazioni, e dal rilievo che il diritto di statistica imposto sulle merci importate ed esportate rende annualmente quasi lire 25 milioni allo Stato, la Vostra Commissione sarebbe stata senz'altro indotta a proporre alla Vostra approvazione l'aumento dell'assegno annuo, se ciò non fosse ostacolato dalle direttive e dai limiti che sono ad essa posti nel campo della spesa. D'altra parte è necessario che non siano in ogni caso pregiudicate le future determinazioni del Governo sulla base dei risultati finanziari del primo funzionamento dell'Istituto; e perciò sottoponiamo alla Vostra approvazione che sia modificata la dizione della lettera a) dell'articolo 7, nel senso che, pur lasciando l'assegno annuo a carico dello Stato nella misura prevista dal disegno di legge, sia detto per il « primo biennio » anzichè per il « primo quinquennio ».

Proponiamo poi di sopprimere i due ultimi comma dell'art. 10, considerata la opportunità di demandare al regolamento i criteri dell'organizzazione provinciale dei lavori di statistica. E poichè il primo comma dell'articolo tratta materia già contemplata dall'articolo precedente, nè vi è ragione per esso di formare un articolo a parte, proponiamo che detto comma sia aggiunto all'articolo 9: sicchè la numerazione dei successivi articoli viene ad essere modificata.

All'articolo 12, secondo comma, proponiamo l'aumento della ammenda fino a lire 1500 onde sia meglio garantito il segreto statistico cui sono obbligati coloro che per ragioni del proprio ufficio vengono a conoscenza di notizie di carattere personale.

All'articolo 14, penultimo comma, proponiamo una lieve rettifica di dizione per ragioni di forma e di equilibrio di formulazione dell'articolo stesso.

Con queste varianti, e con poche altre di pura forma, Vi proponiamo, onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge, che rappresenta una nuova benemeranza ed un nuovo alto titolo di onore pel Governo Fascista.

ACERBO, *Relatore.*

Omessa, perchè ravvisata superflua, la riproduzione degli articoli del testo ministeriale — riportato in precedenza — che la Commissione della Camera dei Deputati ha conservati completamente identici, si trascrivono qui i soli articoli pei quali il Disegno di legge ministeriale ha subito emendamenti per parte della detta Commissione :

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Art. 2.

L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e l'attività della Nazione, che saranno disposte dal Governo: in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Associazioni o Enti;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche;

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato, e quelle relative all'attività della Nazione che saranno disposte dal Governo; in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) *identico*;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi;

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

Art. 3.

All'Istituto centrale sovrain-tende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di un presidente e di dieci membri nominati con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di cui sei scelti fra professori di Università o di Istituti superiori di commercio, o in genere fra cultori delle discipline statistiche ed economiche, e quattro scelti fra funzionari di Amministrazioni statali. Del Consiglio superiore fa parte di diritto il direttore generale dell'Istituto centrale.

Il Consiglio dura in carica un triennio: le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento

d) *identico.*

Art. 3.

All'Istituto centrale sovrain-tende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di un Presidente e di undici membri nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Direttore generale dell'Istituto centrale che ne fa parte di diritto. Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

a) cinque fra professori di Università o di Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;

b) tre fra i funzionari delle Amministrazioni statali;

c) tre fra i rappresentanti delle maggiori Organizzazioni sindacali.

Identico.

Art. 4.

Identico.

dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni statali, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti: sono esenti da questo obbligo soltanto le statistiche che rappresentino esplicazione di semplice attività amministrativa.

Art. 7.

All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali

Il parere del Consiglio è obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 2, comma c, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

Non è obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attività amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovrà tuttavia il Consiglio stesso aver tempestiva informazione.

Art. 7.

Identico.

attualmente occupati dalla Direzione Generale della Statistica.

Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sede sempre a titolo gratuito.

I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione Generale di Statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferiti in proprietà all'Istituto centrale.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che per il primo quinquennio è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con leggi speciali:

b) dai redditi dei propri fondi;

c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi per una volta tanto e periodici ad esso versati da Enti, Istituti, Associazioni o privati;

e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri Enti.

Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

Identico.

a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con legge speciale;

b) *Identico.*

c) *Identico.*

d) *Identico.*

e) *Identico.*

Identico.

Art. 9.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni Centrali, le Autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, ed altri Enti ed organi pubblici e gli Enti privati, comunque soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Agli Enti ed organi predetti l'Istituto centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Ferme restando le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 10.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di Prefettura potrà venir corrisposto dall'Isti-

Art. 9.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le Autorità Governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali, ed altri Enti ed organi pubblici e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

Identico.

Identico.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di Prefettura potrà venir corrisposto dall'Istituto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

Art. 10.

Soppresso. perchè incorporato, con identità di dizione, nel precedente articolo 9.

tuto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

In ciascuna Prefettura, sotto la dipendenza del Prefetto, potrà essere incaricato della vigilanza tecnica dei lavori predetti e di quelli demandati ai Consigli provinciali dell'economia o ad altri organi o enti della Provincia, un insegnante di statistica o di scienze economiche dell'Università o degli Istituti superiori di commercio, o l'insegnante di scienze economiche negli Istituti di istruzione media, o il direttore dell'ufficio locale di statistica comunale o provinciale del capoluogo.

Tale incarico viene conferito dal Consiglio superiore di Statistica su proposta del Prefetto.

Art. 11.

Ogni cittadino, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, è obbligato a fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che per se, o come rappresentanti di enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a lire 1000.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 10.

È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

Identico.

Art. 12.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'Autorità giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a lire 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 13.

Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 14, è assunto con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal

Art. 11.

Identico.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a lire 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 12.

Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13, è assunto con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto

Consiglio superiore di statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonchè le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità o cedibilità degli stipendi

Art. 14.

I funzionari del ruolo tecnico della Statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine, assegnati alla data della presente legge alla Direzione Generale della Statistica, sono trasferiti all'Istituto Centrale di Statistica e faranno parte di due

dal Consiglio superiore di statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonchè le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Identico.

Identico.

Art. 13.

Identico.

ruoli transitori, uno amministrativo e uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale: nessuna nuova assunzione è ammessa.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale: in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno, in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze; quelli del ruolo tecnico della statistica saranno collocati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione,

Identico.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale: in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno, in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso

negli ultimi posti vacanti dello stesso grado del ruolo amministrativo, o, in difetto, in soprannumero.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 15 e 16 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 15.

I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati di Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curerà il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui nell'articolo 13.

grado del ruolo amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 14.

Identico.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'articolo 13.

Questo disegno di legge fu discusso alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 maggio 1926.

La discussione, per accordi intervenuti, venne indetta sul testo modificato dalla Commissione come agli emendamenti sopra riportati: nessun deputato però ebbe a prendere la parola, ed il disegno di legge, approvato, articolo per articolo con votazioni palesi, posto a partito a scrutinio segreto nella medesima seduta del 14 maggio 1926, ebbe l'esito seguente:

Votanti	N. 245
Favorevoli	» 238
Contrari	» 7

II. — AL SENATO

A cura del Capo del Governo (Mussolini), di concerto coi Ministri dell'Economia Nazionale (Belluzzo) delle finanze (Volpi) e delle Comunicazioni (Ciano), il detto disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, venne presentato al Senato del Regno il 28 maggio 1926, accompagnato dalla seguente relazione:

(Documento n. 470).

RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO.

ONOREVOLI SENATORI! Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla Vostra approvazione più che un riordinamento dei servizi della Direzione Generale della Statistica oggi esistente presso il Ministero dell'Economia Nazionale, si propone una vera e propria ricostruzione di un adeguato servizio statistico, qual'è reclamato dalle odierne esigenze nazionali ed internazionali.

Quale sia l'attuale situazione è ampiamente dimostrato nella relazione all'altro ramo del Parlamento ed in quella della Commissione parlamentare. È notorio a tutti lo stato di abbandono in cui fu lasciato dai diversi governanti l'Ufficio Centrale Statistica, che pure aveva onorevoli tradizioni, ed è altresì nota la sua progressiva e fatale decadenza: nè è il caso di indugiarsi sul disordine della produzione statistica italiana.

Il Governo Nazionale Fascista non poteva disinteressarsi dell'argomento, essendosi reso esatto conto della necessità imperiosa di colmare una grave lacuna, che non era soltanto sentita nella più larga cerchia di scienziati italiani e stranieri e di studiosi dei fatti politici, economici e demografici, ma costituiva motivo di disagio per gli stessi organi del Governo e dell'Amministrazione e per gli uomini di affari.

Il nostro Paese, che fra i propri scienziati annovera una schiera di maestri che hanno impressa anche nel campo degli studi statistici l'orma insuperata della dottrina e della genialità italiana, deve riprendere le antiche tradizioni e deve mettersi anche in questo campo al livello dei paesi più progrediti.

Non è il caso di segnalare a Voi l'importanza che hanno assunto e vanno sempre più assumendo, non solo nei rapporti interni di un paese, ma anche in quelli mondiali, le rilevazioni statistiche. Misurare le proprie forze, rilevare le proprie deficienze, dedurre dalla statistica gli elementi precisi e sicuri per compensare ed equilibrare con opportuni accorgimenti gli eccessi o le mancanze che siano accertate in un certo campo di attività, o in un determinato ambiente sociale, o in una certa zona, dimostrare agli altri Paesi i propri progressi e le proprie energie di sviluppo sono funzioni e finalità che non possono essere trascurate in una grande Nazione. Non basta il sapere genericamente che il popolo italiano offre un esempio superbo di disciplina e di attività: occorre che gli stranieri siano minutamente informati, attraverso l'eloquenza delle cifre, di tutti gli elementi del nostro progresso; bisogna far parlare le cifre, mandare per il mondo il maggior numero di annuari, di tavole, di diagrammi che segnalino il potente rigoglio della nostra vita politica, economica, amministrativa, finanziaria, intellettuale e morale. In una parola è necessario conoscerci e farci conoscere.

Ma per l'attrezzatura di un buono osservatorio statistico non è e non sarebbe possibile poggiare, anche opportunamente rafforzandola e migliorandola, sull'attuale organizzazione; gli stessi motivi che hanno condotto all'attuale stato di paralisi, escludono la possibilità di continuare a battere quella via. Bisogna mettersi risolutamente su una strada nuova.

La soluzione che Vi sottoponiamo, e che ha trovato unanime consenso nell'altro ramo del Parlamento e nella pubblica opinione, e particolarmente nell'ambiente scientifico, è veramente radicale.

Essa in sostanza si concreta nella creazione di un Istituto speciale, il quale dovrà sostituire l'attuale Direzione Generale di Statistica e sarà posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, anziché di questo o quel Ministero.

La costituzione di un ente autonomo — pure di natura statale, come è indispensabile per l'indole del servizio, sia in relazione ai poteri

di raccolta dei dati statistici, sia in relazione al carattere di autorità ufficiale delle pubblicazioni — reca i seguenti vantaggi:

1° che l'azione dell'Istituto, non inceppata da rigide e paralizzanti norme burocratiche, potrà essere più spedita, quale si conviene a simili servizi;

2° che potranno più facilmente essere utilizzate le competenze

3° che potrà formarsi una massa di personale, sia direttivo, sia esecutivo, ben addestrato ai lavori statistici, ciò che, dipendendo quei servizi dal Ministero dell'Economia Nazionale o da altro Ministero, non avrebbe mai potuto conseguirsi, per le inevitabili esigenze degli uffici e per le stesse aspirazioni di carriera degli impiegati.

Ma più ancora è da rilevare l'efficacia del provvedimento in quanto, come si è detto, il nuovo Istituto verrà ad essere sottoposto alla diretta dipendenza del Capo del Governo, Primo Ministro: cioè al disopra e all'infuori di qualsiasi Ministero. Ne deriveranno due notevoli e benefiche conseguenze:

1° che i servizi di statistica acquisteranno maggiore autorità e prestigio, e ciò specialmente di fronte agli organi similari conservati presso altre Amministrazioni e di fronte agli enti locali ed agli altri enti che debbono apprestare il materiale;

2° che sarà più agevole provvedere al coordinamento dell'azione dei vari uffici di statistica, sorti presso le diverse Amministrazioni statali.

Particolarmente sotto questo riflesso la riforma si appalesa di grande efficacia.

Chi per necessità di studio o del proprio lavoro ha bisogno di ricorrere alle pubblicazioni statistiche ufficiali sa, per dura esperienza, come esse non siano mai coordinate fra di loro e come non rispondano quasi mai ad un criterio organico e a un'unica direttiva, ciò che assai spesso diminuisce il pregio delle pubblicazioni stesse, quando pure non ne renda inutilizzabili gli elementi per l'impossibilità dei necessari raffronti. E sono da lamentare lacune od eccessi di svolgimento, ripetizioni delle stesse cose in volumi diversi, classificazioni discordanti, ecc.

Non si tratta certo ora di sopprimere uffici statistici delle Amministrazioni statali o fonderli nel nuovo Istituto: gli uffici ben attrezzati possono continuare a funzionare presso le rispettive Amministrazioni.

Ma i programmi, i piani di elaborazione statistica debbono essere informati ad unicità di vedute e di sistemi allo scopo di renderli utili, di evitare duplicazioni e talvolta anche contraddizioni; e ciò si conseguirà col nuovo Istituto.

E potrà anche avvenire, ed avverrà certo, che alcuni di quegli uffici — pur mantenendo ai propri lavori il carattere di pubblicazioni delle Amministrazioni dalle quali gli uffici stessi dipendono — reputino conveniente avvalersi per lo spoglio e le elaborazioni dell'opera degli uffici del nuovo Istituto, i quali, e per la pratica acquisita e per l'uso di macchine e per il personale più idoneo, saranno in grado di provvedere in modo più agile, più pronto ed anche più economico.

Attuandosi l'indicato programma, la produzione statistica diventerà più copiosa e regolare, oltre che migliore per qualità.

* * *

La struttura che viene data all'Istituto è estremamente semplice ed agile.

Il Consiglio Superiore presiede all'andamento dell'Istituto e ne dirige l'azione, assorbendo le attribuzioni di carattere consultivo, ora demandate all'attuale Consiglio Superiore di Statistica; esso insomma esercita ad un tempo funzioni amministrative, funzioni consultive e funzioni scientifiche e sarà supremo e vigile regolatore e propulsore di tutta la produzione statistica nazionale.

Il Consiglio Superiore sarà costituito da insegnanti o da studiosi di discipline statistiche ed economiche, da funzionari dello Stato e da rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali: questi ultimi furono assai opportunamente aggiunti dalla Camera dei deputati su proposta della Commissione parlamentare. Nella composizione del Consiglio sono così tenute presenti le esigenze scientifiche, nonchè quelle pratiche, e sono mantenuti i contatti con le Amministrazioni statali e con gli elementi della produzione.

Il Consiglio Superiore esplicherà la sua attività, per quanto si attiene alle funzioni di carattere permanente, per mezzo di due piccoli Comitati: l'uno, tecnico, presterà la sua assistenza agli uffici, ne vigilerà il funzionamento, preparerà il programma dei lavori secondo

le direttive del Consiglio; l'altro Comitato curerà la gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

Il carattere, ad un tempo, scientifico, pratico, e, per così dire, industriale del nuovo Istituto viene confermato da alcune attribuzioni e facoltà ad esso conferite. Ed infatti il disegno di legge prevede che l'Istituto possa bandire concorsi a premio ed istituire borse di studio, contribuendo così a promuovere, a coltivare e ad incoraggiare gli studi statistici e a selezionare gli studiosi. Inoltre si consente al nuovo Istituto di eseguire lavori statistici anche per conto di altri enti, pubblici o privati: molte aziende, associazioni, organizzazioni le quali desiderano effettuare ricerche statistiche, si trovano nella impossibilità di farle, per mancanza di mezzi idonei o perchè riuscirebbero troppo costose, o se le fanno, portano in esse criteri individuali e assai spesso irrazionali. Ora l'Istituto, mettendo a disposizione la sua attrezzatura, non solo potrà provvedere con economia di spese e con perfezione tecnica, ma porterà quel minimo di uniformità, ossia di conformità ad uno schema concordato di ricerche per enti di una stessa categoria e di connessione con altre statistiche, che è non solo desiderabile nell'interesse delle rispettive Amministrazioni ed in quello degli studiosi, ma anche necessario per trarre il maggior frutto possibile dagli elementi raccolti.

Per il finanziamento dell'Istituto sono previsti, oltre il conferimento gratuito della sede da parte dello Stato, i seguenti cespiti:

1° un'assegnazione annua dello Stato che è stata determinata per il primo biennio nella somma di lire 2 milioni; la somma non è certo rilevante e supera di poco le somme attualmente assegnate per i servizi della Direzione Generale della Statistica. Ma si tratta del primo funzionamento e l'esperimento dirà poi come ed in quale misura occorra provvedervi in seguito;

2° i proventi dell'Istituto per la vendita delle proprie pubblicazioni;

3° i rimborsi di spese per i lavori compiuti per incarico di altri enti, secondo quanto sopra si è esposto;

4° i contributi ad esso versati per una volta tanto o periodici, da enti, istituti, associazioni o privati.

Dato il carattere statale dell'Istituto e considerato che al suo funzionamento contribuisce prevalentemente lo Stato, il disegno di legge

stabilisce che la gestione dell'Istituto sia soggetta al controllo di un collegio di revisori di conti, costituito da funzionari statali.

Questi i fini ed i concetti fondamentali del nuovo ordinamento; nè ci sembra necessario illustrare particolarmente le altre disposizioni del disegno di legge.

I pochi emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, oltre quello che abbiamo accennato e diretto ad includere nel Consiglio Superiore anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sono di lieve importanza e mirano a confermare il principio dell'accenramento direttivo dell'Istituto per tutto il lavoro statistico che si compie nello Stato.

* * *

ONOREVOLI SENATORI! Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi, pur nelle sue linee modeste, costituisce un importante provvedimento ed un indispensabile completamento della legislazione fascista e dell'azione che il Governo Nazionale Fascista va svolgendo. Le esigenze dell'Amministrazione statale in genere e del Governo in ispecie, i bisogni del nostro mondo finanziario, industriale, commerciale e agricolo, la necessità di far fronte alle crescenti domande del sapere, reclamano che anche l'Italia si costituisca un osservatorio statistico, pronto e bene attrezzato. Noi riteniamo che il nuovo Istituto, il quale costituirà attrattiva di studio per gli uomini politici e per i privati ricercatori e diffonderà il senso dell'utilità della statistica, possa rispondere degnamente al fine che ci siamo proposti. E perciò confidiamo che vorrete dare al presente disegno di legge i Vostri suffragi.

Segue il testo del disegno di legge. Su di esso riferì l'11 giugno 1926 l'Ufficio Centrale composto dei Senatori: Quartieri, Presidente; Simonetta, segretario; d'Amelio, Luiggi, Tommasi, De Cupis e Sitta, relatore.

Ecco il testo della Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato:

(Documento n. 470-A).

RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO.

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! La presentazione di un disegno di legge sul « Riordinamento del Servizio Statistico », ha richiamato l'attenzione degli studiosi, degli uomini politici e di quanti si interessano alla vita economica, intellettuale e sociale del nostro Paese, su questa importante funzione dello Stato moderno.

In tutti gli Stati civili, infatti, la Statistica ha assunto una tale importanza, da assurgere a una vera e propria funzione pubblica. Per lo Stato moderno, la Statistica è veramente il polso, com'ebbe a dire il Gabelli, sul quale le Nazioni tengono costantemente il dito, per rendersi conto di quello che sono e di quello che valgono. Per le notizie che raccoglie, elabora e rende di pubblica ragione, la Statistica è veramente l'occhio delle Amministrazioni, la guida di quanti vogliono consapevolmente dedicarsi alla gestione della cosa pubblica. La necessità quindi di uffici che raccolgano in modo ordinato e sistematico i dati riferentisi ai fatti demografici, economici, intellettuali e sociali, è sempre più sentita, e non vi è Stato che possa chiamarsi civile, che non abbia istituito, in forma accentrata o decentrata, questi grandi osservatori, destinati, come scriveva il Messedaglia, a *cogliere al varco* le più svariate manifestazioni della molteplice e multiforme vita del Paese.

La Statistica è ad un tempo scienza e istituzione sociale. Quando manca un organismo pubblico destinato alla raccolta dei fatti sociali, mancano gli altri elementi di ricerca e di indagine, e la scienza sociale prende l'aspetto di profezia o di divinazione.

Occorre a chi governa di conoscere i fatti civili, politici, sociali e naturali, raggruppati in sintesi e rappresentati in cifre, perchè le cifre nella loro fredda e precisa significazione, hanno un'eloquenza che supera quella dell'oratore più efficace, una forza di persuasione che non ammette discussioni od incertezze.

Napoleone I, che fu grande nelle opere di guerra come in quelle di pace, riconobbe la importanza dei compiti della statistica che pure era ai suoi albori come scienza.

Dalle notizie periodiche meteorologiche, collegate con lo stato delle campagne e dei raccolti, alle più minute indagini di ordine demografico, economico, sociale, si può dire che nulla di quanto oggi interessa la scienza e la pratica statistica, sia sfuggito agli organi indagatori del Primo Impero. Colla fine del Primo Impero ed il Congresso di Vienna, si determina un ristagno, anzi una vera decadenza nella Statistica, come strumento di Governo, finchè verso la metà del secolo XIX, specialmente per l'attività e l'esempio del Quetflet si inizia un nuovo periodo, di più profondo e costante sviluppo.

Nel nuovo fiorire della Statistica, che viene quasi a coincidere col formarsi degli Stati nazionali, al concetto di rilevazione e di quasi immagazzinamento dei dati, per solo uso di Governo, si contempera l'altro di pubblicazione e diffusione, in forma ordinata e sistematica delle notizie raccolte. In tal modo, mentre l'esame e la critica del materiale, che soltanto lo Stato era in grado di raccogliere, portavano nuovi elementi alla scienza, questa, a sua volta, faceva penetrare negli organi raccoglitori un soffio di aria fresca e si iniziava così quella collaborazione fra gli organi di Stato ed i rappresentanti della scienza, la quale forse non ancora intieramente conseguita in alcun luogo, è mèta oramai prefissa di ogni riforma che si tenta su questo vasto campo di studi e di pratica azione.

* * *

Anche prima dell'unificazione del Regno, i varî Stati italiani, avevano riconosciuta la necessità di costituire uffici di statistica che rilevassero le condizioni generali della popolazione. Nel Reame delle Due Sicilie, si istituirono due direzioni separate, l'una per l'isola, nel 1832, e l'altra per le provincie di terraferma nel 1851, con accorta distribuzione di Commissioni provinciali per la raccolta dei dati elementari. In Toscana, fin dal 1818, il movimento della popolazione veniva riassunto e fatto conoscere annualmente da un apposito ufficio. L'Austria stessa, nelle Amministrazioni delle provincie italiane, faceva pubblicazioni statistiche con grande sfoggio di formulari e ta-

belle. Uffici regolari di statistica esistevano anche negli Stati minori come quelli di Modena e di Parma. Ma più importanti, senza dubbio, erano le pubblicazioni del Governo subalpino, che compiva una serie di indagini statistiche, pressochè in ogni campo dell'attività amministrativa ed economica. Tali indagini venivano compiute sotto la vigilanza di una Commissione Superiore di Statistica, da una Direzione Superiore dei lavori di statistica, la quale con R. lettera patente del Re Carlo Alberto, in data 7 dicembre 1847, n. 650, fu aggregata alla Segreteria di Stato pei lavori pubblici, l'agricoltura e il commercio.

Costituito il nuovo Regno, fu sentito il bisogno di avere un ufficio permanente di informazioni statistiche, che seguisse a passo i progressi del Paese e aiutasse a promuoverne gli interessi. L'Ufficio centrale di statistica venne organizzato col Regio decreto 9 ottobre 1861, n. 294, il quale ne faceva una divisione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con autorità di direzione autonoma. Ma questa istituzione non durò a lungo, perchè con Regio decreto del 17 febbraio 1870, l'ufficio di statistica venne fuso con quello dell'economato generale, allora istituito, formando una Direzione Generale della Statistica e dell'Economato.

L'esperienza però non tardò a dimostrare, che mancava qualsiasi affinità fra quei due servizi — e la Statistica fu nuovamente separata nel novembre 1872, e ricostituita in Divisione all'immediata dipendenza del Ministro e del Segretario generale. Soppresso con R. decreto del 26 dicembre 1877, n. 4220 (serie 2^a), il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la Divisione di Statistica fu aggregata al Ministero dell'interno. Subito dopo, con R. decreto 10 febbraio 1878, n. 4288 (serie 2^a), l'Ufficio di Statistica fu eretto in Direzione Generale della Statistica del Regno.

Ricostituito con legge 30 giugno 1878, n. 4491 (serie 2^a) il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il servizio della Statistica tornò a farne parte, prima come Divisione, col nome di Direzione della Statistica Generale, poi, di nuovo, come Direzione Generale della Statistica.

Nel 1911 l'Ufficio del Lavoro, istituito con legge del 29 giugno 1902, n. 426, venne aggregato alla Direzione Generale della Statistica, la quale assunse il nome di « Direzione Generale della Statistica e del Lavoro ».

In base al decreto Luogotenenziale del 29 aprile 1917, n. 679, la Direzione Generale della Statistica e del Lavoro fu scissa, dando luogo ad una « Direzione Generale del Lavoro e della Previdenza sociale » e ad un Ufficio Centrale di Statistica, retto da un ispettore generale.

Con tale qualifica l'ufficio passò, nel 1920, a far parte del nuovo Ministero del lavoro e della previdenza sociale istituito con Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700. Nel 1923 riprese il suo grado e titolo di Direzione Generale, col quale più tardi, e cioè dopo la soppressione del Ministero del Lavoro, passò a far parte prima di quello dell'Industria, Commercio e lavoro, e successivamente di quello dell'Economia nazionale, istituito con R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439.

* * *

Questo peregrinare dell'Ufficio di statistica, di Ministero in Ministero, di servizio in servizio, dimostra che i diversi governanti non ebbero mai un'esatta comprensione dell'essenza e della importanza della statistica.

Essi lo consideravano come un organo burocratico, come tutti gli altri, anzi inferiore agli altri, perchè non svolgeva funzioni amministrative. Non avevano il coraggio di sopprimerlo, ma lo sballottavano di qua e di là, aggregandolo a servizi disparati coi quali non aveva alcuna affinità, e perfino, come si è detto, all'Economato Generale, che era stato istituito per provvedere all'acquisto di carta e di oggetti di cancelleria. E quasi sempre, quando si dovevano introdurre economie nell'Amministrazione, si cominciava dal limitare i già scarsi assegni della statistica; e quando occorreva personale per gli altri uffici del Ministero, si trasferivano, a questi, i migliori impiegati della statistica, sembrando quasi un lusso il tenere all'Ufficio di Statistica funzionari che potevano con vantaggio essere utilizzati altrove.

Questo deplorabile stato di cose ebbe una luminosa parentesi, quando l'Ufficio fu sotto la dipendenza del compianto senatore Luigi Bodio. Quest'uomo eminente, che proveniva dalla Cattedra, e non aveva consuetudine con le pastoie burocratiche, seppe di fatto, se non di diritto, dare all'Ufficio l'autonomia necessaria, imprimendovi una

fisionomia particolare, un'organizzazione perfetta, e un ritmo di lavoro tale, da farlo considerare per molti anni come il migliore fra gli uffici statistici delle nazioni civili. Luigi Bodio, legato di amicizia coi più eminenti cultori della scienza economica e statistica, segretario generale e poi presidente dell'Istituto Internazionale di statistica, per la stessa autorità del suo nome, aveva una dipendenza soltanto formale dal Ministro e dagli organi burocratici del Ministero. Valendosi di circostanze favorevoli, egli ottenne i fondi che gli erano necessari, e la maggiore autonomia nella loro erogazione. Ebbe la facoltà di assumere direttamente come impiegati straordinari, le persone che riteneva più adatte, e fra queste ve ne furono parecchie che poi occuparono posizioni eminenti nella scienza, nella politica, o nella Amministrazione, come Vittorio Ellena, Carlo Francesco Ferraris, Luigi Perozzo, Augusto Bosco, Rodolfo Benini, Bonaldo Stringher, Carlo Schanzer, e vari altri. Nè mancarono a questa schiera eletta giovani studiosi stranieri, che negli uffici della Direzione Generale della Statistica compirono il proprio tirocinio, quali Eugenio Wurzberg, Isidoro Blümer, Riccardo Salinger, Carlo Mischler, Werner Sombart, ed altri.

Non era imposta al Bodio alcuna limitazione nel numero degli impiegati, che egli assumeva a seconda dei bisogni dell'Ufficio. Dalla relazione Casciani, sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio per il 1902-1903, si rileva che nell'esercizio 1890-91, il numero degli impiegati di ruolo e straordinari addetti alla Direzione Generale della Statistica, ammontava a 177. Per questa larghezza di mezzi, e per questa autonomia delle norme burocratiche, il Bodio poté portare l'Ufficio allo splendore e alla rinomanza, che ancora è ricordata, specialmente all'estero.

Più tardi però, cominciarono a stringersi, attorno allo stesso Bodio, le maglie delle norme burocratiche; ma allora quello scienziato illustre preferì allontanarsi dall'Ufficio, che si può dire, era una sua creatura ed al quale aveva saputo creare una fama mondiale.

Dopo l'abbandono del Bodio, l'Ufficio di Statistica, non per colpa degli uomini, ma per la avversità delle circostanze, venne rapidamente e progressivamente decadendo, tanto che nel 1923, esso non aveva più che una ventina di impiegati di ruolo, e tutta l'opera di questi si limitava a compilare le consuete statistiche demografiche, e l'Annuario

Statistico; ma anche questi lavori uscivano con un enorme ritardo. Di questi inconvenienti si fece autorevolmente interprete il Consiglio Superiore di Statistica, emettendo voti solenni, incaricando il suo illustre presidente prof. Rodolfo Benini, di sollecitare provvedimenti.

Piuttosto che conservare in quelle condizioni un Ufficio di Statistica, conveniva forse di sopprimerlo.

Per somma ventura, subito dopo la Marcia su Roma, il Governo Fascista, conscio dell'importanza della Statistica nella vita dello Stato e della società, volle porre riparo a questa condizione di cose, e col decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2673, diede un nuovo ordinamento al servizio statistico, fornendo all'Ufficio maggiori mezzi materiali, e autorizzandolo ad assumere personale con contratto d'impiego a tempo determinato.

Purtroppo, anche quel provvedimento, di per sè stesso eccellente, non potè dare i frutti che se ne speravano perchè inficiato da un errore fondamentale, quello cioè di lasciar sussistere l'Ufficio di Statistica come un organo burocratico simile a tutti gli altri, e soggetto perciò a tutte le norme, le formalità e le pastoie burocratiche. Il decreto autorizzava bensì l'Ufficio ad assumere impiegati con contratto a termine, ma la finanza impose che lo stipendio fosse limitato a 350 lire mensili, esclusa ogni altra indennità. È facile comprendere che con simili stipendi l'ufficio non poteva trovare impiegati, men che mediocri; e difatti, malgrado siano trascorsi due anni, non ha potuto assumere nemmeno uno, e le condizioni dell'Ufficio sono rimaste quali erano prima della riforma. E se l'Ufficio ha potuto eliminare l'enorme lavoro arretrato, si deve ascrivere all'abnegazione dell'ultimo direttore generale, il compianto comm. Aschieri e dello scarso personale già esistente.

* * *

Questi risultati e le esperienze fatte in altri Stati debbono consigliare la linea fondamentale di un organo che meglio assicuri la continuità e la perfezione tecnica di un vero e proprio *Osservatorio Nazionale* di fatti sociali. Queste norme fondamentali possono essere così riassunte:

1° l'Osservatorio Statistico Nazionale, per il carattere generale delle sue indagini, rivolte ai più svariati aspetti della vita della Na-

zione, non può dipendere da uno dei singoli Dicasteri nei quali si suddivide l'Amministrazione dello Stato, ma deve essere al disopra e al di fuori di ciascuno di essi, come bene è detto nella chiara e precisa relazione del Governo al Senato. E poichè l'Osservatorio deve essere il mezzo del quale si serve il Governo, per sentire il polso della Nazione, deve formare un organo centrale, sottoposto direttamente al Capo del Governo. Tale è del resto la tendenza odierna, manifestatasi nei nuovi Stati sorti dopo la guerra, o dalla guerra profondamente cambiati, nei quali la statistica è stata posta alla diretta dipendenza del potere centrale, mentre anche negli Stati, dove per tradizioni od interessi particolari non si è giunti a cambiamento così radicale, si fanno sentire sempre più alte le lamentele sui vecchi ordinamenti, non più corrispondenti alle necessità della vita moderna. E di queste lamentele si ebbe un'eco autorevole nel recente congresso a Roma, dell'Istituto Internazionale di Statistica;

2° deve godere di un'autonomia amministrativa corrispondente alla natura delle sue funzioni, profondamente diverse da quelle di tutti gli altri organi burocratici dello Stato, e di una indipendenza scientifica che assicuri l'assoluta obbiettività delle sue indagini, intese a chiarire problemi di ordine generale, e non a rilevare, fosse pure nell'interesse dello Stato, qualità e condizioni personali dei singoli cittadini, compito affidato ad altri organi dell'Amministrazione statale;

3° deve essere provvisto di mezzi tecnici e finanziari proporzionati alla vastità e all'importanza delle sue funzioni, e cioè deve poter profittare, con una libertà di movimenti, che le norme burocratiche generali non gli consentirebbero, dell'opera e della collaborazione di elementi specialmente adatti alla varietà dei suoi compiti, e deve anche disporre di mezzi sufficienti e relativamente elastici;

4° deve poter compiere le sue elaborazioni con la massima rapidità — facendone conoscere al Governo ed agli studiosi, i risultati, con grande sollecitudine, e non solo con le cifre, ma illustrandoli con la parola, con il disegno, col colore, coi diagrammi, i cartogrammi e gli stereogrammi, nei modi migliori — sì da fornire tutti gli elementi per lo studio dei complessi problemi della vita sociale della Nazione. Si deve abbandonare il sistema, che finora, per ottemperare a tutte le norme burocratiche, l'Ufficio è stato costretto seguire, di pubblicare

statistiche arretrate, che hanno un valore esclusivamente storico. Basta pensare che ancora non si conoscono i risultati del Censimento generale della popolazione eseguito nel 1921, per comprendere l'urgenza di un provvedimento radicale;

5° deve avere autorità necessaria per coordinare al piano generale delle indagini statistiche nazionali, tutti quei singoli osservatori statistici, che si ritenesse utile conservare nei vari Dicasteri e nelle varie Amministrazioni locali, o dei quali si ritenesse eventualmente opportuno promuovere la costituzione;

6° deve avere uno scarso numero di dirigenti, accuratamente scelti, ed un numero molto maggiore di semplici esecutori. Deve potersi creare una maestranza tecnica bene addestrata che possa compiere senza ulteriore preparazione i successivi lavori; e questa maestranza deve rimanere attaccata all'Ufficio, evitandosi l'inconveniente, purtroppo verificatosi in passato, che i migliori e più esperti impiegati, anche per ragioni di carriera, passino ad altri uffici. E gli impiegati, compresi in questo nucleo permanente, non debbono aver diritto a fare una carriera come nelle altre pubbliche Amministrazioni, i pochi posti direttivi dovendo essere riservati a persone veramente tecniche, da assumersi anche all'esterno.

L'Ufficio, infine, non deve avere una tabella organica fissa, con un numero determinato e costante di impiegati, ma il numero dei funzionari che si aggregano al nucleo permanente deve variare, a seconda dei lavori da compiere.

A questi concetti si ispira il presente disegno di legge. El'Ufficio Centrale, concorde nel consentimento, è pure concorde nell'esprimere al Governo Nazionale un plauso per la felice ed ardita iniziativa, nella sicura fiducia che, così riformato il servizio statistico, sarà per rendere grandi servizi non solo alla pubblica Amministrazione, ma a tutti gli studiosi di fatti economici e sociali.

II.

Passando ora all'esame degli articoli, l'Ufficio Centrale, pur non ritenendo necessario di proporre emendamenti, in considerazione anche di quelli opportunamente accolti dal Governo, su proposta della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, si è soffermato nell'e-

same di talune questioni, formulando quelle raccomandazioni che possono trovare accoglimento nel Regolamento.

L'art. 1° del progetto stacca la Direzione Generale della Statistica dal Ministero al quale è ora aggregata e ne forma un Istituto di Stato autonomo, con personalità giuridica e gestione autonoma, che mette alla diretta dipendenza del Capo del Governo, Primo Ministro. Il nuovo Istituto Centrale di Statistica provvederà alla compilazione e alla pubblicazione delle Statistiche generali, e speciali, che interessano l'Amministrazione dello Stato e l'attività della Nazione. Con questo non vuol dirsi che tutte le Statistiche debbano essere concentrate nell'Istituto, perchè conviene di lasciare che qualcuna di esse continui ad essere fatta dalle Amministrazioni che ora le compiono.

Così, ad esempio, è bene che la *Statistica ferroviaria*, continui ad essere fatta dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, che può eseguirla più agevolmente dell'Istituto. Così dicasi per la *Statistica giudiziaria* fatta dal Ministero di grazia e giustizia: la *Statistica delle importazioni ed esportazioni* presso il Ministero delle finanze. La *Statistica agraria* presso il Ministero dell'economia nazionale dovrebbe seguire la sorte dell'ufficio generale.

Ma se si può convenire in questa forma di decentramento del lavoro, si deve esigere che tutte le Statistiche siano coordinate fra loro, e che di tutte le rilevazioni compiute da altri Dicasteri, venga data notizia, sia per quanto riguarda la tecnica, sia per quanto riguarda l'oggetto e il tempo, al nuovo ufficio. E ciò per evitare duplicati, interferenze e sconcordanze. Quest'obbligo di coordinamento esiste già essendo stato affidato, col Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2877, al Consiglio Superiore di Statistica. Sarebbe però opportuno che quando qualcuno di questi uffici distaccati ritarda nel compilare le statistiche, come si verifica, ad esempio, per le Statistiche giudiziarie, che sono in arretrato di quattro anni, si provvedesse o con l'invio di speciali funzionari dell'Ufficio Centrale, o assumendo direttamente la rilevazione e la pubblicazione dei dati.

L'Istituto (art. 3) è posto sotto la sorveglianza di un rinnovato Consiglio Superiore, al quale sono demandate non soltanto funzioni tecniche, ma anche funzioni amministrative. Va data lode al Governo proponente d'aver conservato il Consiglio Superiore, aggiungendo all'elemento scientifico rappresentato da professori d'istruzione superiore,

e a quello burocratico rappresentato da alti funzionari, i rappresentanti delle Corporazioni.

L'amministrazione del patrimonio, l'erogazione delle spese sono vigilate dal Consiglio Superiore, per mezzo di un Comitato amministrativo da esso scelto nel suo seno (art. 5.).

L'art. 6 contempla la nomina del Direttore generale, che può opportunamente essere scelto, sia fra gli alti funzionari dello Stato, sia fra professori d'Università e di Istituti Superiori di Commercio. Il Direttore generale fa parte di diritto del Consiglio Superiore, che, non è a dubitarsi, anche nel diverso modo di reclutamento, saprà continuare le nobili tradizioni di quelli che finora si sono succeduti.

L'articolo 7, stabilisce quali sono le rendite dell'Istituto, cioè i mezzi dei quali può disporre per assolvere i suoi compiti. Queste rendite sono costituite da un concorso dello Stato, dai proventi di vendita delle pubblicazioni, e da eventuali contributi e rimborsi di spesa, versati da Enti, Istituti, Associazioni e privati, sia per elargizione spontanea, sia per lavori compiuti.

L'Ufficio Centrale ha l'impressione che difficilmente si verificheranno questi ultimi proventi. Se un Ente o una Associazione ha mezzi propri, preferirà farsi da sè le statistiche di cui ha bisogno, senza incorrere in una spesa per farla eseguire dall'Istituto di Stato. Così almeno avverrà fino a che l'Istituto non sia, pel suo attrezzamento, la sua notorietà, la rapidità delle sue operazioni, in condizioni di rendere i servizi richiesti nel modo migliore.

Così pure è sembrato all'Ufficio Centrale, che potrà essere ben scarso il ricavato della vendita delle pubblicazioni. L'Istituto per la sua stessa natura ha bisogno di dare la maggiore diffusione alle proprie statistiche, e questa diffusione non può avvenire che a condizione di essere gratuita — perchè, purtroppo, nel nostro Paese non v'è da sperare che saranno molti (tranne gli studiosi o qualche pubblica o privata Amministrazione) coloro che acquisteranno tali volumi.

Le rendite dell'Istituto si ridurranno, quindi, quasi esclusivamente al contributo dello Stato. È necessario quindi, a parere dell'Ufficio Centrale, che tale contributo sia adeguato ai compiti che l'Istituto deve assolvere. L'on. Giacomo Acerbo, nella sua chiara relazione al disegno di legge dinanzi alla Camera dei deputati, ha rilevato l'insuf-

ficienza dei due milioni assegnati, venendo questa somma per tre quarti assorbita dalla sola spesa di personale.

L'Ufficio Centrale del Senato non può che associarsi a queste giuste considerazioni, aggiungendo che la somma di due milioni è di poco superiore a quella che si spende ora, mentre l'Ufficio si trova nelle condizioni di disagio che tutti conoscono. L'Ufficio Centrale quindi raccomanda che, pur non modificando l'articolo di legge, si trovi modo, in sede di regolamento, di aumentare lo stanziamento, anche prima della scadenza di due anni, onde impedire che l'Istituto abbia a trovarsi, proprio nel periodo del suo primo funzionamento, in difficoltà gravi per deficienza di fondi. E, senza prestabilire una somma precisa, tenuto conto che l'Istituto dovrà sostenere spese di impianto notevoli, per acquisto di mobili, di macchine calcolatrici e classificatrici, per adattamento di locali, l'Ufficio Centrale, raccomanda al Primo Ministro di trovare la maniera, perchè proprio nel momento in cui maggiore è il bisogno, non vengano a mancare le disponibilità.

L'articolo 8 opportunamente provvede per la revisione dei conti da affidarsi ad un Consigliere della Corte dei Conti e a due funzionari, facendo coincidere per l'inizio e la chiusura l'esercizio finanziario dell'Istituto, con quello dello Stato.

L'articolo 9 regola i rapporti fra l'Istituto Centrale e le altre Amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche; stabilisce i rapporti di collegamento cogli Enti autarchici e con i Consigli Provinciali dell'Economia Nazionale, destinati a funzionare da organi raccoglitori locali dell'Istituto.

Anche le disposizioni degli articoli 10 e 11 riguardanti l'obbligo in tutti i cittadini di rispondere alle richieste di dati e notizie, e l'impegno dell'Istituto a conservare il segreto, appaiono opportune, quantunque, come è noto, riguardino in modo particolare le operazioni dei censimenti generali della popolazione, e trovino il loro più adatto collocamento nelle leggi speciali con le quali i censimenti vengano periodicamente ordinati.

* * *

Una disposizione contenuta nell'art. 12, e ripetuta nell'art. 19, prescrive che le norme per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni e per-

fino le norme disciplinari, siano emanate di concerto col Ministro delle finanze. Poichè l'Istituto deve essere autonomo, non si comprende questo intervento. Se, anche per modificare le norme disciplinari, si deve ottenere il consenso del Ministero delle finanze, non si può più parlare di autonomia, e tutta la riforma ne verrebbe sminuita. Sarebbe stato perciò opportuno di non richiedere il consenso del Ministero delle finanze. Tuttavia si confida che tale intervento non sia tale da ledere l'autonomia dell'Istituto.

L'ultimo comma dell'art. 12 dispone che gli impiegati dell'Istituto Centrale siano equiparati a quelli dello Stato, per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi. Questa formula parrebbe escludere il personale dell'Istituto dalle altre concessioni di cui godono gli impiegati statali. Ritiene l'Ufficio Centrale che questo non debba essere stato l'intendimento del Governo. Il fatto stesso della dipendenza dell'Istituto dal Primo Ministro e la dicitura stessa dell'articolo 1 che afferma che « l'Istituto Centrale è Istituto di Stato a tutti gli effetti », vengono a confortare questa persuasione dell'Ufficio Centrale. In ogni modo l'Ufficio esprime il voto che nella compilazione del Regolamento venga meglio chiarito il carattere di impiegato dello Stato da attribuirsi al personale dell'Istituto.

Gli impiegati di ruolo attualmente addetti alla Direzione Generale della Statistica, passano in un ruolo transitorio, ma hanno facoltà di optare subito dopo per il regime del contratto a termine. In tal caso essi sono ammessi a liquidare la pensione che possa loro spettare per i servigi finora prestati; ma la pensione non si paga, nè aumenta più in relazione dei servigi che l'impiegato continua a prestare presso l'Istituto. Ora questa disposizione sembra eccessiva. L'impiegato esce dall'Amministrazione dello Stato, scioglie il patto di lavoro che ad esso lo lega e rinuncia alla stabilità dell'impiego e a tutti gli altri vantaggi che le leggi assicurano agli impiegati statali.

L'Amministrazione dello Stato non può negargli il pagamento della pensione già maturata, nè potrebbe pretendere che tale pensione si cristallizzi in quella che è oggi, senza più aumentare di anno in anno pei successivi servigi, come avverrebbe se l'impiegato rimanesse nell'Amministrazione statale. Tale provvedimento sarebbe inoltre in aperta contraddizione con quanto recentemente si è fatto per altre

categorie di impiegati. Nel provvedere con Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, alla sistemazione del personale telefonico, in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata, fu disposto (art. 8), « che il personale che... rimane in servizio presso la Società... avrà diritto al trattamento di pensione, se conta non meno di 15 anni di servizio utili a norma della legge sulle pensioni... » riducendosi così anche la durata del periodo minimo di servizio per ottenere la pensione.

Nel provvedere al riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 3245) fu disposto (art. 6), che i funzionari attualmente in ruolo, hanno facoltà di optare ...per il regime del contratto a tempo determinato. « Essi in tale caso sono ammessi a liquidare secondo la loro anzianità di servizio, alla data in cui cessarono di far parte del ruolo organico dell'ispettorato, la pensione o l'indennità che possono loro competere a norma delle vigenti disposizioni ».

Se questo si è fatto pel numeroso personale telefonico e per quello dell'Ispettorato del lavoro, perchè non si dovrebbe poter fare pei pochi impiegati della Direzione generale della statistica, che hanno già maturato il diritto alla pensione o alla indennità? Qualora si negasse il riconoscimento del loro diritto, essi si vedrebbero costretti a domandare, a norma dell'art. 14 del disegno di legge, di rientrare nel Ministero dell'Economia Nazionale. Ed allora l'Ufficio di statistica perderebbe il personale più provetto, quello cioè che deve costituire il nucleo principale del nuovo istituto.

Queste considerazioni sugli articoli, l'Ufficio centrale ha ritenuto doveroso di sottomettere per un'equa interpretazione ed applicazione in sede di Regolamento, nella piena fiducia che si vorranno usare tutti i riguardi ad un personale fedele ed affezionato, che, in momenti difficili, ha dato prove non dubbie di zelo e di attività.

L'ultimo articolo dispone che la legge entri in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'Ufficio centrale si preoccupa delle difficoltà che potrebbero ostacolare il regolare e pronto funzionamento di un Istituto che non dovrebbe subire interruzioni. L'Ufficio centrale rivolge perciò viva raccomandazione perchè, con separato provvedimento, si vogliano adottare disposizioni analoghe a quelle transitorie fissate dagli art. 17 e 18 del Regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, per la costituzione dell'Istituto Nazionale per le

Esportazioni, secondo le quali, per agevolare il sollecito funzionamento dell'Istituto, sono deferiti al Presidente, le facoltà del Consiglio superiore.

Con queste raccomandazioni, che si confida siano accolte, il Vostro Ufficio centrale vi prega di dare i vostri suffragi all'approvazione integrale di questa importante riforma, che costituisce un nuovo titolo di benemerenzza del Capo del Governo verso il Paese.

Addì 11 giugno 1926.

SITTA, *Relatore.*

Il Senato esaminò il disegno di legge nella tornata del 15 giugno 1926: i singoli articoli furono approvati, senza alcuna discussione, con votazioni palesi articolo per articolo, nella seduta del 15 giugno 1926 e l'intero schema, posto a partito con votazione segreta nella tornata del successivo giorno 16, ebbe il risultato seguente:

Votanti	N. 131
Favorevoli	» 118
Contrari	» 13

**III. — Testo della Legge 9 luglio 1926, n. 1162
pel Riordinamento del Servizio Statistico.**

Il 9 luglio 1926 la Legge venne sanzionata e promulgata dal Re ed apparve col n. 1162 nella Gazzetta ufficiale del Regno del 14 luglio 1926, n. 161.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.**

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :**

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un Istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

L'Istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituito di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge; esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 2.

L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e di quelle relative alle attività della Nazione che saranno disposte dal Governo; in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Associazioni o Enti;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi;

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

Art. 3.

All'Istituto centrale sovrintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di un Presidente e di undici membri nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Direttore generale dell'Istituto centrale, che ne fa parte di diritto. Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

a) cinque fra professori di Università o di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;

b) tre fra i funzionari delle Amministrazioni statali;

c) tre fra i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

Il Consiglio dura in carica un triennio; le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizioni di legge o di regolamento, o sia domandato dai Ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, comma c), allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche

se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

Non è obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attività amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovrà tuttavia il Consiglio stesso aver tempestiva informazione.

Art. 5.

Il Consiglio superiore di statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore generale e di due membri.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei due Comitati.

Art. 6.

Il Direttore generale dell'Istituto centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'Università o di Istituto superiore di commercio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del direttore sono a carico dell'Istituto.

Art. 7.

All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.

I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprietà all'Istituto centrale.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

- a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con legge speciale;
- b) dai redditi dei propri fondi;
- c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;
- d) dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da enti, istituti, associazioni o privati;
- e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri enti.

Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

Art. 8.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata ogni triennio una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà, sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilirà le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno; esso, con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 9.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le Autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali, ed altri Enti ed organi pubblici, e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

Agli Enti ed organi predetti l'Istituto centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Ferme rimanendo le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di Prefettura potrà venir corrisposto dall'Istituto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

Art. 10.

È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che, per sè, o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9, non forniscano le notizie loro richieste, o le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a lire 1000.

Art. 11.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'Autorità giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a lire 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 12.

Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13, è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal Consiglio superiore di

statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonchè le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzino si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità o cedibilità degli stipendi.

Art. 13.

I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale della statistica sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica e faranno parte di due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale; nessuna nuova assunzione è ammessa.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale; in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno, in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione, i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso grado del ruolo amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 14.

I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati dello Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curerà il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza, di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'art. 12.

Art. 15.

I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno, per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni; però il pagamento della pensione o dell'indennità sarà effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.

Art. 16.

L'Istituto centrale di statistica è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col Ministro dell'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge ed a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'art. 7.

Art. 18.

Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico, e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica. Il Consiglio superiore di statistica attualmente in carica decade d'ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.

I servizi del censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto centrale. Il personale giornaliero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.

Art. 19.

Con Regio decreto, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col ministro delle finanze, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.

TABELLA.

A) *Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica.*

<u>Grado</u>	<u>Numero dei posti</u>	<u>Ruolo di provenienza</u>
6° Ispettore superiore	2	Ruolo tecnico della statistica
7° Ispettore capo di 1 ^a classe	2	Id. id.
8° Ispettore capo di 2 ^a classe	2	Id. id.
9° Primo segretario	2	Ruolo amministrativo
10° Segretario	2	Id. id.
11° Vice segretario		

B) *Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica.*

<u>Grado</u>	<u>Numero dei posti</u>	<u>Ruolo di provenienza</u>
9° Archivista capo	3 (a)	Ruolo d'ordine
10° Primo archivista	3	Id. id.
11° Archivista	6	Id. id.
12° Applicato	8	Id. id.
13° Alunno d'ordine	2	Id. id.

(a) Compreso l'impiego straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

C) *Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto Centrale di Statistica.*

<u>Grado</u>	<u>Numero dei posti</u>	<u>Ruolo di provenienza</u>
Usciere capo	2	Ruolo del personale subalterno
Usciere	3	Id. id. id.
Inserviente	1	Id. id. id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
 MUSSOLINI.

PARTE SECONDA

Il trasferimento all'Istituto Centrale di Statistica del servizio di statistica agraria e forestale

I. — I PRECEDENTI.

L'11 febbraio 1910, Luigi Luzzatti, allora Ministro per l'Agricoltura, l'industria ed il Commercio, presentava alla Camera dei Deputati, di concerto col Ministro del Tesoro (Salandra), un disegno di legge recante il titolo:

Quinto Censimento Generale della Popolazione;

Primo Censimento industriale e commerciale e riordinamento dei servizi della Statistica.

L'art. 15 di tale disegno (divenuto poi la legge 8 maggio 1910 n. 212), così si esprimeva, come già è stato detto nel cenno sulle vicende storiche dell'Ufficio Centrale di Statistica in Italia: « oltre che alla istituzione di un ufficio temporaneo dei due censimenti, il Governo provvederà, entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13, alla riorganizzazione dell'Ufficio centrale di statistica, *coordinando ad esso i servizi della Statistica agraria e quelli di altre statistiche speciali* ». Per altro, prima ancora della presentazione al Parlamento dell'accennato disegno di legge, lo stesso Ministro Luzzatti, riferendo a S. M. il Re nell'udienza del 13 gennaio 1910, sul decreto di modificazione della composizione del Consiglio superiore e del Comitato permanente di Statistica, manifestato il concetto che tutte le ricerche statistiche iniziate dalle diverse amministrazioni dello Stato avessero dovuto sentire l'effetto del comune soffio animatore, della rinnovata coordinazione, a proposito della Statistica agraria così si esprimeva:

« La Statistica agraria, affidata ad un uomo competente (*), intrapresa appena da un anno, con mezzi adeguati per il suo primo impianto, chiesti al Parlamento dal Ministro Cocco-Ortu, intende a preparare il catasto delle superfici occupate dalle diverse colture

(*) Si allude al compianto prof. Ghino Valenti.

« in tutto il Regno, e si svolgerà ogni anno colle notizie del prodotto
« di ciascuna coltura in ogni Comune.

« Ora che la Statistica generale risorge, anche questo compito,
« che è un ramo del grande tronco, si collegherà coll'Ufficio centrale ».

Questo programma, posto più decisamente in evidenza, come si è visto, nelle relazioni parlamentari sul disegno di legge per riordinamento del servizio statistico (divenuto la Legge 9 luglio 1926 n. 1162) non poteva non essere attuato appena costituito il nuovo Istituto centrale di statistica: infatti, deciso, in massima, fino dall'ottobre dell'anno 1926, da S. E. il Capo del Governo, l'incorporamento nell'Istituto centrale di statistica dell'Istituto di statistica ed economia agraria, esistente presso il Ministero dell'economia nazionale, seguivano trattative fra il detto Ministero e l'Istituto.

Dell'oggetto venne anche investito il Consiglio superiore di statistica, che se ne occupò nei giorni 21 e 22 dicembre 1926, e, successivamente, furono elaborate le modalità del trasferimento, in piena conformità alle definitive decisioni del Capo del Governo, nel senso che all'Istituto centrale di statistica dovessero passare le rilevazioni di statistica agraria e forestale, rimanendo al Ministero della economia nazionale le ricerche di economia rurale.

Tali i precedenti del R. decreto 2 giugno 1927 n. 1035, del quale si fa seguire il testo, che venne pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1927 n. 149; mentre, per ciò che riguarda le vicende dell'Istituto di economia e statistica agraria, dal quale, come si è detto, sono stati stralciati i servizi statistici per riunirli nell'Istituto centrale di statistica, si ravvisa opportuno riassumere i precedenti legislativi, estraendone quanto ha rapporto coll'Istituto di statistica; cioè:

a) l'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria;

b) il R. decreto 15 agosto 1924 n. 1499 sulla Istituzione ed erezione in Ente morale della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

c) gli articoli 2 ed 11 dello Statuto della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, approvato col R. decreto sopra-indicato;

d) gli articoli 1, 2, 4 e 6 del R. decreto 16 settembre 1927 n. 1943 portante modificazioni allo Statuto della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

e) gli articoli 1, 5 e 7 del R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418 recanti modificazioni a precedenti disposizioni concernenti l'Istituto di economia agraria;

f) l'art. 52 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226 recante provvedimenti per le Stazioni agrarie sperimentali.

**A) Trasferimento del servizio di statistica agraria e forestale
all'Istituto Centrale di Statistica.**

(Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, che costituisce presso il Ministero dell'economia nazionale un Istituto di economia e statistica agraria;

Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, relativo alla istituzione ed erezione in ente morale della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

Ritenuta la opportunità di trasferire il servizio di statistica agraria e forestale dal Ministero dell'economia nazionale all'Istituto Centrale di Statistica, e di trasformare l'Istituto di economia e statistica agraria e forestale in Istituto di economia agraria;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto, l'Istituto di economia e statistica agraria di cui al R. decreto 9 otto-

bre 1924, n. 1765, è trasformato in « Istituto di economia agraria », per adempiere agli scopi seguenti:

a) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rapporti sindacali;

b) promuovere, in conformità di direttiva da esso stabilita, la graduale costituzione di uffici di contabilità agraria;

c) indirizzare e coordinare l'attività di osservatori di economia rurale.

Art. 2.

I servizi della statistica agraria e forestale sono trasferiti dal Ministero dell'economia nazionale (Istituto di economia e statistica agraria) all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

Tale Istituto compirà il servizio annuale di statistica agraria e di statistica forestale, ossia del rilevamento delle superfici, delle produzioni, dei prezzi e dei salari, e della pubblicazione dei relativi risultati, e provvederà alla compilazione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei catasti agrario e forestale.

Per questo scopo potrà valersi degli organi di ricerca e di corrispondenza di cui alla lettera a) dell'art. 5 del citato decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, i quali presteranno la loro opera secondo le norme della legge 9 luglio 1926, n. 1162, e del relativo regolamento.

Art. 3.

I funzionari addetti, alla data del presente decreto, all'Ufficio centrale di statistica agraria e all'Ufficio di statistica forestale, verranno trasferiti dal Ministero dell'economia nazionale all'Istituto Centrale di Statistica e saranno iscritti secondo la rispettiva anzianità nei ruoli transitori di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, la cui tabella è sostituita da quella annessa al presente decreto.

I posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

Ai funzionari che saranno iscritti nei ruoli transitori di cui al primo comma del presente articolo, sono estese le norme fissate dalla citata legge per gli impiegati dei ruoli medesimi.

Per le assunzioni di altro personale saranno applicate le disposizioni della legge 9 luglio 1926, n. 1162, e del regolamento per il Personale dell'Istituto di Statistica.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28 saranno iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, sotto la rubrica « spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri », le seguenti somme annuali di spettanza dell'Istituto Centrale di Statistica per il Regno d'Italia:

a) L. 300,000 costituite dall'assegnazione al capitolo corrispondente a quello n. 73 del bilancio dell'Economia nazionale per l'esercizio 1926-27 che resta soppresso;

b) le somme occorrenti per il pagamento delle retribuzioni agli impiegati di cui al precedente articolo nella misura annua che sarà stabilita a carico dello stato di previsione della spesa per l'Economia nazionale, alla data di applicazione del presente decreto;

c) L. 300,000 da corrispondersi annualmente a carico dell'articolo corrispondente all'art. 7 del bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1926-27, e da versare al bilancio dell'entrata dello Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia nazionale, saranno rese esecutive le variazioni compensative di bilancio dipendenti dal presente decreto, commisurando quelle afferenti l'esercizio finanziario 1926-27 al periodo di tempo decorrente dalla data di applicazione del presente decreto al 30 giugno 1927.

Art. 5.

La Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, di cui al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, assegnerà annualmente un contributo all'Istituto Centrale di Statistica in base al programma dei lavori che questo intenda eseguire per la compilazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei catasti agrario e forestale.

Per il corrente esercizio finanziario 1926-27, sull'assegnazione fatta all'Istituto di economia e statistica agraria dalla detta Fondazione, sarà attribuita all'Istituto Centrale di Statistica la somma di L. 500,000.

Art. 6.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a portare nel R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, e nello statuto della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, approvato con R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, le modificazioni conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 261, foglio 145. — FERRETTI

TABELLA.

A) *Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6° Ispettore superiore	2	Ruolo tecnico della statistica
7° Ispettore capo di 1 ^a classe.....	2	Id. id. id.
8° Ispettore capo di 2 ^a classe.....	3	Ruolo tecnico della statistica e ruolo tecnico dell'Amministrazione forestale
9° Primo segretario..	3	Ruolo amministrativo
10° Segretario	3	Id.
11° Vice segretario		

B) *Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9° Archivista capo ..	3 ^(a)	Ruolo d'ordine
10° Primo archivista..	3	Id.
11° Archivista.....	6	Id.
12° Applicato	9	Id.
13° Alunno d'ordine ..	2	Id.

(a) Compreso l'impiegato straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

C) *Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto Centrale di Statistica.*

	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
Usciere capo.....	2	Ruolo del personale subalterno
Usciere	3	Id. id. id.
Inserviente	1	Id. id. id.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale

BELLUZZO.

B) Estratto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le stazioni e gli Istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1924, n. 42).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 13.

Con Decreti Reali, promossi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto:

1° alla creazione presso il Ministero dell'economia nazionale di un istituto di economia e statistica agraria, avente per fine il rilevamento economico e statistico delle condizioni dell'agricoltura nazionale;

2° alla creazione di una fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, quale Ente morale di piena capacità giuridica, avente i seguenti scopi:

a) dare contributi agli istituti governativi di sperimentazione agraria, ai fini di un maggiore sviluppo e di un opportuno coordinamento dell'attività degli istituti medesimi;

b) provvedere i mezzi necessari per il funzionamento dell'Istituto di economia e statistica agraria, di cui al presente articolo.

Alla Fondazione predetta è attribuita, in patrimonio, la somma di 38.000.000 di lire, prelevati dall'attuale capitale dell'Istituto latifondo agrario e zootecnico di Roma.

Omissis.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli: OVIGLIO.*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 190. — GRANATA

C) Istituzione ed erezione in Ente morale della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'ottobre 1924 n. 233.

Regio decreto 15 agosto 1924 n. 1499.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3203, portante provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un istituto di economia e statistica agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con il patrimonio di L. 38.000.000, di cui all'art. 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3203, è istituita in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), ed eretta in Ente morale di piena capacità giuridica, la Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria avente gli scopi indicati alle lettere a), b) dello stesso art. 13 del citato R. decreto.

Art. 2.

La Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria sarà regolata dall'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

NAVA — DE STEFANI

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 2 ottobre 1924.

Atti del Governo, registro 229, foglio 24. — CASATI

**Estratto dallo statuto della fondazione per la sperimentazione
e la ricerca agraria.**

Omissis.

Art. 2.

La Fondazione ha i seguenti scopi:

1) dare contributi agli istituti di sperimentazione agraria, ai fini di un maggiore sviluppo e di un opportuno coordinamento dell'attività degli istituti medesimi.

2) provvedere i mezzi necessari per il funzionamento dell'Istituto di economia e statistica agraria, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3203.

Omissis.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) deliberare sul bilancio;
- b) deliberare sulla assegnazione di contributi annui o pluriannuali agli Istituti ed Enti di cui all'art. 2, tenuto conto del pro-

gramma di attività degli istituti sperimentali previsto dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, e del programma di attività redatto dal Comitato tecnico direttivo dell'Istituto di economia e statistica agraria;

c) deliberare su tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente.

Omissis.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale

Il Ministro per le finanze

NAVA

DE STEFANI

D) Estratto dal regio decreto 16 settembre 1927 n. 1943. — Modificazioni allo Statuto della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1927, n. 251)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1924 n. 1499;

Visto il R. decreto 9 agosto 1924 n. 1765;

Visto il R. decreto 2 giugno 1927 n. 1035;

Udito l'Istituto Centrale di Statistica;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 2 dell'art. 2 dello statuto annesso al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, è sostituito dai seguenti:

« 2° Provvedere i mezzi necessari per il funzionamento dell'Istituto di economia agraria, di cui al R. decreto 2 giugno 1927 n. 1035, e al presente decreto.

« 3° Dare all'Istituto centrale di statistica del Regno un contributo annuo per la compilazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei catasti agrari e forestali ».

Art. 2 (1).

L'art. 5 dello statuto annesso al R. decreto 15 agosto 1924 n. 1429 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore generale dell'agricoltura, che lo presiede, del Direttore generale dell'Istituto centrale di statistica e di tre consiglieri nominati dal Ministero dell'economia nazionale. Di questi ultimi uno è designato dal Comitato tecnico direttivo dell'Istituto di economia agraria e uno dall'adunanza annuale dei direttori delle Regie stazioni sperimentali di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3203 ».

Omissis.

Art. 4.

La lett. b) dell'art. 11 dello statuto annesso al R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, è sostituita dalla seguente:

« b) deliberare sull'assegnazione dei contributi annui o pluriannuali agli istituti ed enti di cui all'art. 2, tenuto conto del programma di attività degli istituti sperimentali previsto dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, del programma di attività redatto dal Comitato tecnico direttivo dell'Istituto di economia agraria e del programma dei lavori che l'Istituto centrale di sta-

(1) Sostituito dal R. decreto 10 maggio 1928 n. 1418.

tistica intende eseguire per la compilazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei catasti agrario e forestale ».

Omissis.

Art. 6 (1).

L'art. 2 del R. decreto 9 ottobre 1924 n. 1765, è sostituito dal seguente:

« All'Istituto di economia agraria è preposto un Comitato tecnico direttivo, che ha sede presso la Direzione generale dell'agricoltura ed è composto dei seguenti membri:

Omissis.

- a) il Direttore generale dell'agricoltura;
- b) tre insegnanti di ruolo di economia rurale in Istituti superiori agrari e forestali di Stato, nominati dal Ministero per l'economia nazionale;
- c) due altri cultori di discipline economiche, nominati dallo stesso Ministro;
- d) il Direttore generale dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno.

I membri di cui alle lettere b) e c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fra tali membri il Ministro per l'Economia Nazionale nomina il Presidente del Comitato. Vice Presidente di questo è il Direttore generale dell'agricoltura.

Omissis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 ottobre 1927-V

Atti del Governo, registro 265, foglio 160 - SIROVICH.

(1) Sostituito dal R. D. 10 maggio 1928 n. 1418.

E) Estratto dal Regio decreto 10 maggio 1928 n. 1418 recante modificazioni ai Regi Decreti 9 ottobre 1924 n. 1765 e 16 settembre 1927 n. 1943 riguardanti l'Istituto di Economia Agraria.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1928 n. 157)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Vista la delega portata dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765;

Visto il R. decreto 2 giugno 1927, n. 1035;

Visto il R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, e negli articoli 5, 6, 7 e 8 del R. decreto 16 settembre 1927, n. 1943, sono sostituite da quelle di cui agli articoli seguenti.

Omissis.

Art. 5.

Il Comitato direttivo è costituito;

a) del Direttore generale dell'agricoltura;

b) del Direttore generale dell'Istituto centrale di statistica del Regno, ovvero, per determinazione del presidente di quest'ultimo, del capo titolare del Reparto statistica agraria dell'Istituto stesso;

c) di due insegnanti di ruolo di economia rurale in istituti superiori agrari e forestali di Stato, nominati dal Ministro per l'economia nazionale;

d) di altri tre cultori di discipline economiche, nominati dallo stesso **Ministro**.

Del Comitato fa parte di diritto il **Segretario generale dell'Istituto con voto consultivo**.

Fra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* il **Ministro per l'economia nazionale** nomina il **Presidente**.

Omissis.

Art. 7.

Spetta al Comitato direttivo:

a) deliberare su quanto attiene all'ordinamento e al personale dell'Istituto, nonchè sulle retribuzioni e compensi dovuti alle altre persone che comunque prestino la loro opera per l'Istituto; le determinazioni che riguardano gli stessi membri del Comitato, in quanto tali, dovranno essere approvate dal **Ministero dell'economia nazionale**;

b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) determinare annualmente il programma dell'Istituto e la ripartizione dei fondi per gli scopi di cui all'art. 1 e per contributi agli organi di cui all'art. 11;

d) dare le direttive generali tecniche del lavoro da compiere e sorvegliarne la esecuzione.

Omissis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla *Corte dei Conti*, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 274, foglio 17 — SIROVICH.

F) Estratto dal R. D. Legge 25 novembre 1929, n. 2226. — Provvedimenti per le Stazioni Agrarie Sperimentali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1930, n. 16).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3203 e 31 dicembre 1925, n. 2594;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 52.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle attualmente vigenti e non contrastanti con esse; ad attribuire all'Istituto nazionale di economia agraria ed all'Istituto centrale di statistica del Regno una parte del patrimonio assegnato alla Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria in dipendenza dell'art. 13 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3203, modificando in conseguenza i compiti assegnati da tale articolo alla Fondazione ed esonerandola dal corrispondere ai detti Istituti qualsiasi contributo, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui avrà luogo la suddetta attribuzione di patrimonio.

Il Governo del Re è autorizzato altresì a dettare norme per il coordinamento delle diverse attività ed iniziative per la sperimentazione agraria.

Omissis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti addì 14 gennaio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 292 foglio 45. — MANCINI.

PARTE TERZA

Modifiche all'ordinamento dei servizi statistici del Regno

(R. decreto-legge 27 maggio 1929 n. 1285, convertito nella Legge 21 dicembre 1929 n. 2238)

Se, come risulta dagli atti che costituiscono la I parte di questo volume degli *Annali di Statistica*, la legge 9 luglio 1926, n. 1162 aveva instaurato il principio che i servizi della Statistica dovessero svolgersi sotto la guida di un Ente autonomo, e, in conseguenza, essa provvide alla soppressione della Direzione generale della statistica — che fino ad allora era stata alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale — ed alla creazione dell'Istituto centrale di statistica — alla diretta dipendenza del Capo del Governo — Istituto investito dei notevoli compiti che si rilevano dal testo della legge medesima, l'esperienza fatta di questa aveva dimostrata la necessità di chiarimenti per la migliore sua applicazione pratica, e di aggiunte.

È sembrato pertanto opportuna una riforma della Legge del 1926, per addivenire alla introduzione dei nuovi compiti aggiuntivi, anche se essi non costituivano se non una maggiore specificazione di quelli contemplati dalla legge precedente oppure la codificazione di disposizioni già emanate, per mezzo di circolari, dal Capo del Governo. Ma — soprattutto — è sembrato giunto il momento di attuare, con notevole variante al precedente stato di cose, un principio che, adombrato già durante la elaborazione della Legge del 1926, era stato ravvisato allora prematuro.

Si tratta del principio dell'accentramento integrale in un solo organo di tutta l'attività statistica che interessa la Nazione.

Principio basilare, rispondente ad un sano criterio di organicità, perchè assicura uniformità di metodi nella rilevazione e nella elaborazione dei dati statistici; unità di direttive e di coordinamento; possibilità di preparazione tecnica del personale; maggiore possibilità di ottenere dati fra loro comparabili e di compilare le statistiche in

conformità agli accordi internazionali; realizzazione infine di sensibili economie.

Naturalmente, allo scopo di evitare scosse e perturbazioni, non si poteva non associare alla affermazione di tale principio un temperamento di carattere transitorio, atto a tener conto dell'esistente stato di cose: è stato pertanto sancita la *gradualità* del passaggio, stabilendosi per altro che, con effetto immediato, i servizi statistici delle singole amministrazioni debbono essere affidati a funzionari che siano adibiti esclusivamente ai servizi stessi.

L'esame del Decreto-legge 27 maggio 1929 renderà palesi anche le altre modificazioni, che pure hanno un notevole valore, apportate alla Legge del 1926: per talune di esse gioverà conoscere le principali circolari del Capo del Governo che hanno preceduto il detto Decreto-Legge; epperò, avanti di trascrivere nelle pagine che seguono il testo del Decreto e gli atti parlamentari concernenti la conversione di esso in Legge, si ravvisa opportuno inserire le accennate circolari.

CIRCOLARE DI S. E. IL CAPO DEL GOVERNO:

Roma, addì 10 agosto 1926 — Anno IV

Prot: N: 1080.

Ai Ministeri;
Alle Amministrazioni pubbliche;
Agli Enti parastatali.

Per assicurare che tra i dati statistici trasmessi ad Enti internazionali o ad Amministrazioni straniere vi sia il necessario coordinamento e per evitare altresì che nelle richieste di detti Enti internazionali o Amministrazioni straniere avvengano duplicati che impongano alle Amministrazioni pubbliche un lavoro non necessario, dispongo che tutte le richieste di dati statistici fatte da Enti internazionali o da Amministrazioni straniere debbano passare per il tramite dell'Istituto Centrale di Statistica, il quale ne curerà immediatamente la trasmissione alle Amministrazioni competenti, con le sue eventuali osservazioni.

Similmente per il tramite del predetto Istituto Centrale dovranno essere date le risposte alle richieste di cui sopra.

Per evitare ogni ritardo nella trasmissione di dette risposte, le Amministrazioni che le compilano sono invitate a farle pervenire all'Istituto Centrale di Statistica in due esemplari, dei quali uno sarà trasmesso a destinazione e l'altro resterà a disposizione dell'Istituto.

Tutte le Amministrazioni statali, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti parastatali che sono in corrispondenza per trasmissione di dati statistici con Enti internazionali o Amministrazioni straniere, sono invitati, per evitare ritardi ed equivoci, ad informarli della presente disposizione; e frattanto, qualora continuino a ricevere da essi richieste di dati statistici, trasmetteranno tali richieste, prima di dare la risposta, all'Istituto Centrale di Statistica.

Gradirò sollecita assicurazione.

Il Capo del Governo
MUSSOLINI.

CIRCOLARE DI S. E. IL CAPO DEL GOVERNO, CONTENENTE LE NORME
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE IL RIORDINA-
MENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA (1).

Roma, addì 30 dicembre 1926 — Anno V

Prot. N. 3303.

Alle Amministrazioni statali ;
Alle Amministrazioni pubbliche ;
Agli Enti parastatali.

La legge 9 luglio 1926, n. 1162, ha posto i servizi di statistica alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Tale ordinamento risponde al criterio di assicurare a questo importante servizio unità di direttive e uniformità di applicazione presso tutte le Amministrazioni. Esso gli dà altresì modo di esercitare la facoltà di invigilare l'attività statistica delle varie branche delle Amministrazioni statali e parastatali e delle altre Amministrazioni pubbliche, senza incontrare le difficoltà che normalmente sorgono nella trattazione di affari affidati alla competenza di più di una Amministrazione.

In molti Paesi stranieri il servizio di statistica è organizzato a mezzo di un unico ufficio che accentra tutti i lavori, lasciandone estranee le singole Amministrazioni; ed è certo che questa è la tendenza affermatasi negli Stati moderni più progrediti.

In Italia è parso opportuno di compiere un esperimento fondato su di un criterio intermedio, lasciando alle diverse Amministrazioni il compito di raccogliere ed elaborare i dati statistici secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'Istituto Centrale di Statistica.

Anche questa soluzione avrebbe potuto trovare una modalità di applicazione più rigorosa: quella cioè di far dipendere gerarchicamente dall'Istituto Centrale di Statistica anche il personale occu-

(1) Inserta sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 31 dicembre 1926, n. 301.

pato nei lavori statistici presso tutti i Ministeri, così come le Sezioni di ragioneria dipendono dalla Ragioneria generale.

Ma, senza escludere che in avvenire si addivenga a tale modalità di applicazione, è parso per ora opportuno, in via di esperimento, di discostarsi il meno possibile dal precedente stato di cose, dando peraltro all'Istituto Centrale di Statistica e al Consiglio superiore, che ne è l'organo di vigilanza, tutti i poteri necessari.

Allo scopo di illustrare la ragione e l'importanza del provvedimento giova rilevare che il decentramento dei servizi di statistica ha presentato in Italia finora gravi inconvenienti. Innanzi tutto va enumerata l'incertezza della continuità dei servizi, costituendo essi, in generale, un ramo secondario delle pubbliche Amministrazioni e rimanendo in pratica subordinati alle più urgenti esigenze di carattere ordinario o straordinario di tutti gli altri servizi delle stesse Amministrazioni. Oltre a ciò si aggiunga l'inevitabile disordine dipendente dalle stesse origini dei diversi uffici di statistica, sorti all'infuori di una volontà e direttiva unica, il quale disordine si è manifestato in duplicazioni, eccessivo dispendio e talvolta anche in risultati contraddittori, ciò che rappresenta un danno assai grave in ogni caso, ma specialmente quando, come è avvenuto finora, ciascun ufficio era libero di corrispondere con Amministrazioni straniere. Nè tra gli inconvenienti deve essere perso di vista quello della mancanza di una direttiva scientifica, a cui è pure stato posto riparo, dando al Consiglio superiore di statistica e al suo Presidente poteri non più soltanto consultivi, ma deliberativi e organizzando un apposito Ufficio studi.

D'altra parte, mentre col nuovo ordinamento si eliminano tutti i danni del decentramento, se ne conservano i vantaggi, tra i quali principale è quello della perfetta aderenza alla realtà su cui si compiono le rilevazioni.

Il posto conferito all'Istituto Centrale di Statistica nell'ordinamento dell'Amministrazione italiana è così quello che è stato dimostrato necessario dall'intendimento di raggiungere ordine, disciplina e, soprattutto, di dargli l'autorità per ottenere da ciascun ufficio l'esecuzione dei lavori necessari o vietare ad altri la prosecuzione di determinate statistiche giudicate deficienti ed inutili o comunque

dirigere in modo completo ed efficace le diverse manifestazioni di attività connesse con la statistica.

Il qual posto tanto più è apparso necessario in quanto l'Istituto non ha soltanto l'incarico di presiedere ai lavori statistici svolti dalle Amministrazioni statali, ma anche quello di vigilare e di esercitare un'azione direttiva su tutte le attività delle altre Amministrazioni pubbliche o parastatali o di Enti di indole diversa, soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

In altri termini, col provvedimento ricordato il Governo non ha inteso di costituire soltanto un ufficio di statistica, ma di riordinare tutti i servizi di statistica dovunque esistenti e da chiunque svolti, riconoscendo nella diretta dipendenza dell'Istituto dal Capo del Governo la condizione migliore per il raggiungimento di questo scopo.

La diretta sovrintendenza del Capo del Governo sui servizi della statistica si concreta nell'imprimere, con visione sintetica delle esigenze di Governo, un determinato indirizzo all'Istituto Centrale di Statistica, che deve essere considerato lo strumento di realizzazione di questa sovrintendenza.

Ma si concreta altresì nel carattere dell'Istituto, che ha bisogno e deve poter contare sopra autonomia finanziaria ed amministrativa per essere sottratto alla fluttuazione dei criteri intorno alla importanza ed ai fini dei lavori statistici e per esercitare efficacemente la sua azione direttiva nei confronti di tutte le Amministrazioni.

La legge 9 luglio 1926, n. 1162, contiene disposizioni esplicite a questo riguardo, perchè, dopo aver dichiarato nell'articolo 1 che l'Istituto ha gestione autonoma ed è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro, stabilisce che l'Istituto cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali e dà le direttive per le indagini statistiche, alle quali Amministrazioni ed Enti debbono attenersi (art. 2.).

Essa aggiunge inoltre che il parere del Consiglio superiore di statistica è obbligatorio e deve essere seguito per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati a tutte le Amministrazioni statali, Amministrazioni pubbliche ed Enti parastatali (art. 4).

Nè rimangono esclusi dalla sfera di attività dell'Istituto gli altri Enti perchè l'art. 9 dispone che sono tenuti a prestare la loro collaborazione le Amministrazioni centrali, le autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali ed altri Enti ed organi pubblici e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato (art. 9).

Non solo, ma la Legge estende ancora i poteri dell'Istituto stabilendo che il parere del Consiglio superiore di statistica è obbligatorio e deve essere sentito anche nel caso in cui per determinati servizi di statistica siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

L'ordinamento stabilito dalla legge è dunque da considerarsi corrispondente ai criteri di assoluta indipendenza e prevalenza dell'Istituto ai fini della statistica, quali, come è stato sopra dimostrato, sono da ritenersi necessari.

All'Istituto competono quindi legislativamente i più ampi poteri, i quali dovranno trovare esatta e piena applicazione nella realtà.

Nessuna iniziativa può essere presa dalle singole Amministrazioni per modificare l'ordinamento dei servizi di statistica attualmente esistenti senza l'approvazione dell'Istituto, al quale anzi spetta in modo esclusivo, secondo quanto è stato detto, la facoltà di prendere tali iniziative.

Nessun Ufficio o Ente potrà in Italia trasmettere notizie statistiche ai Governi o Uffici stranieri o ad Enti internazionali se non sotto il controllo e per il tramite dell'Istituto Centrale di Statistica, e lo stesso obbligo viene fatto ai rappresentanti dell'Italia in seno ai Comitati o Commissioni internazionali.

L'Istituto ha bisogno per i suoi fini di contare sull'assistenza di persone specialmente competenti in ciascuna materia, e a tal fine esso può promuovere la formazione di Commissioni di studio, alle quali possono essere chiamati anche i funzionari ritenuti in grado di portare un contributo efficace.

Così l'Istituto, per svolgere più rapidamente la propria azione, è ammesso a corrispondere direttamente con tutte le Amministrazioni dello Stato, e potrà provvedere autonomamente allo svolgimento

di tutte le pratiche di carattere così tecnico come amministrativo e organizzare un proprio archivio anche per gli atti istituzionali.

Sono certo che le Amministrazioni statali, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti parastatali, vorranno agevolare nel miglior modo l'attuazione dell'ordinamento che il Governo ha ritenuto necessario di applicare in Italia e che io desidero sia realizzato entro il più breve tempo.

Spetta alle dette Amministrazioni di escogitare le modalità di carattere concreto per facilitare il compito dell'Istituto, di prestare la più fervida e cordiale collaborazione alle direttive dell'Istituto stesso ricordando, come ho pubblicamente e solennemente affermato, che tra le molte creazioni istituzionali del Regime Fascista quella dell'Istituto Centrale di Statistica è fra le più importanti.

Il Capo del Governo, Primo Ministro

MUSSOLINI.

CIRCOLARE DI S. E. IL CAPO DEL GOVERNO :

Roma, 22 luglio 1927 — Anno V

Prot: N: 10112.

Alle LL. EE. i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Ho constatato con compiacimento che le Amministrazioni Centrali, del pari che le Amministrazioni pubbliche locali, si sono rese conto dell'utilità dell'Istituto Centrale di Statistica, una delle più importanti, come ho pubblicamente e solennemente affermato, tra le creazioni istituzionali del Regime Fascista, e che ricorrono ormai ad esso con frequenza per sottomettergli i loro programmi, come le vigenti norme prescrivono, e chiedergli assistenza e collaborazione.

Ho dovuto tuttavia rilevare, in occasione di alcuni R. decreti e R. decreti-legge, recentemente emanati, che questo non viene fatto, come si dovrebbe, in ogni caso; e ciò è tanto più grave pei provvedimenti di carattere legislativo, in quanto che potrebbe accadere che venissero adottate norme che non concordino perfettamente con quelle istituite dall'Ente predetto, o con quelle da esso adottate, specialmente per le questioni di carattere generale, potendosi così ingenerare equivoci o disarmonie che, è ovvio, conviene evitare.

Desidero pertanto di richiamare l'attenzione dell'E. V. — e La prego di voler richiamare quella degli organi dipendenti — sulle esplicite disposizioni a tal riguardo della legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico, e, in particolare, sugli art. 2, 4 e 9, nonchè su quelle, che delle predette disposizioni si debbono considerare come un'integrazione, contenute nelle « Norme » per l'applicazione della detta legge, che ho emanato in data 30 dicembre u. s. (cfr. *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 31 dicembre 1926).

A scanso di equivoci, tengo perciò a ribadire e precisare che ogni provvedimento, in qualunque forma debba essere emanato, il quale, comunque, contempra l'istituzione di nuove rilevazioni statistiche o la cessazione o variazione di rilevazioni preesistenti, o anche semplice-

mente contenga la riproduzione di norme già emanate in argomento, e, a più forte ragione, ogni provvedimento che contempra l'istituzione, variazione o soppressione di organi statistici, deve essere preventivamente sottoposto — limitatamente, s'intende, a ciò che è di sua competenza — all'esame e al parere dell'Istituto Centrale di Statistica.

Quando poi si tratti di provvedimenti più gravi che importino modificazioni nell'ordinamento dei servizi di statistica attualmente esistenti, la facoltà di prendere tali iniziative spetta in modo esclusivo all'Istituto Centrale di Statistica, come si precisava nelle «Norme», sopraccitate.

Dalla circostanza che l'Istituto Centrale di Statistica è posto alle mie dirette ed esclusive dipendenze, qualche Amministrazione può aver dedotto che io stesso avrei provveduto a sottoporre ad esso i provvedimenti aventi attinenza con le materie statistiche. Ma per quanto, naturalmente, non escluda che ciò possa avvenire in via eccezionale e per mia personale iniziativa, reputo indispensabile che il parere dell'Istituto sia obbligatoriamente inteso nella fase preparatoria dei provvedimenti in parola dalle Amministrazioni od Uffici che li preordinano, in modo che l'Istituto possa portare tempestivamente e con ogni efficacia il contributo della sua competenza tecnica alla loro preparazione.

Ad eliminare ogni dubbio in proposito, dispongo pertanto che in ogni provvedimento, il quale contenga disposizioni relative a materia statistica, debba essere fatta menzione, nelle premesse, di avere udito il parere dell'Istituto Centrale di Statistica.

Il Capo del Governo

MUSSOLINI.

CIRCOLARE DI S. E. IL CAPO DEL GOVERNO.

Roma, 28 aprile 1928 — Anno VI

Prot. N. 24.

Fin dal 10 agosto 1926, con circolare n. 1080 di cui allego copia (1), ebbi a prescrivere le norme a cui dovevano attenersi le Amministrazioni Statali, le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti Parastatali e simili nei riguardi della trasmissione di dati statistici ad Enti internazionali od Amministrazioni straniere, con l'intento di coordinare il relativo servizio, accentrandolo presso l'Istituto Centrale di Statistica, norme che furono poi, d'ordine mio, estese ai membri delle Commissioni istituite presso la Società delle Nazioni.

Successivamente potè aversi l'impressione che tale disposizione risultasse modificata per quanto riguardava la comunicazione dei dati statistici richiesti, per il tramite del Ministero degli Esteri, dalle Rappresentanze estere nel Regno, in quanto si era fatta presente l'opportunità che a siffatte richieste fosse dato seguito dalle Amministrazioni competenti solo se ragioni politiche non sconsigliassero la risposta.

Qualche incertezza verificatasi in seguito a tale circostanza ha deciso il Ministero degli Esteri a riprendere in esame la questione, venendo alla conclusione che l'opportunità, che non può essere revocata in dubbio, di un giudizio politico discriminativo da parte dell'Amministrazione competente sulla convenienza di comunicare i dati non contrasta menomamente con la procedura già opportunamente prescritta con la suddetta Circolare del 10 agosto 1926.

Il predetto Ministero degli Esteri ha anzi ritenuto che la competenza tecnica e generale dell'Istituto Centrale di Statistica consigliasse di accentrare presso di questo anche il servizio delle comunicazioni di notizie e di dati statistici in seguito a richiesta fatta dalle RR. Rap-

(1) Veggasi pag. 111.

presentanze all'estero e, udito il detto Istituto Centrale di Statistica, ha pertanto diramato la circolare riservata n. 18 di cui pure si allega copia.

Ciò premesso, avverto, a maggiore illustrazione delle disposizioni di cui alle circolari succitate, che il servizio in questione deve essere d'ora innanzi organizzato e svolto nel modo seguente:

1) Il Ministero degli Esteri trasmetterà, in conformità alla succitata circolare n. 18, all'Istituto Centrale di Statistica tutte le richieste di notizie e di dati che gli pervenissero, sia dalle RR. Rappresentanza all'estero, sia dalle Rappresentanze estere nel Regno.

2) Pure in conformità alla predetta circolare n. 18 del Ministero degli Esteri, le RR. Rappresentanze all'estero sono autorizzate a richiedere direttamente all'Istituto Centrale di Statistica le notizie e i dati di cui desiderino comunicazione, ed è anzi consigliabile che per brevità, seguano di regola questa via.

3) Le Amministrazioni Statali, le altre Amministrazioni pubbliche ed Enti parastatali che ricevessero da Stati, Enti o Autorità estere o internazionali o da loro Rappresentanti nel Regno, del pari che da cittadini stranieri, richieste di dati o di informazioni statistiche, trasmetteranno *subito* dette richieste all'Istituto Centrale di Statistica, facendo presente ai richiedenti (salvo per il Ministero degli Esteri nel caso contemplato all'art. 1) che questo è l'organo competente a cui per brevità e per evitare inutile corrispondenza dovranno essere direttamente rivolte in avvenire la richieste del genere.

4) L'Istituto Centrale di Statistica, nel caso di richieste di notizie o di dati statistici che siano già pubblicati o di imminente pubblicazione, farà pervenire ai richiedenti l'indicazione delle pubblicazioni in parola, inviandone apposita copia nel caso speciale che le richieste provengano da Stati o da Rappresentanze di Stati che non ricevono tali pubblicazioni e che mandino o siano disposti a mandare a titolo di cambio le loro.

5) Nel caso che si tratti di richieste di notizie o di dati statistici non pubblicati o di pubblicazione non imminente, la cui rilevazione venga eseguita direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica, questo giudica dell'opportunità, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista nazionale, della comunicazione e li può far pervenire direttamente ai richiedenti, salvo il caso che le richieste siano fatte

dalle Rappresentanze estere nel Regno, nel qual caso la risposta dovrà essere fatta per il tramite del Ministero degli Esteri.

6) La stessa procedura terrà l'Istituto Centrale di Statistica quando le richieste si riferiscano a notizie o dati statistici non pubblicati o di pubblicazione non imminente, ma già in altra occasione comunicati ad Autorità estere o Rappresentanze di Stati stranieri o Internazionali.

7) Nel caso che le richieste si riferiscano a notizie o dati statistici non pubblicati o di non imminente pubblicazione rilevati da altre Amministrazioni Statali, da Amministrazioni Pubbliche o da Enti Parastatali, e non siano stati precedentemente comunicati all'estero, l'Istituto Centrale di Statistica giudica della possibilità e convenienza tecnica della comunicazione, in relazione ai programmi di rilevazione ed elaborazione che in conformità alle sue direttive svolgono le Amministrazioni ed Enti predetti e, in caso di giudizio affermativo, comunica la richiesta all'Amministrazione od Ente competente con le osservazioni tecniche del caso e con la riserva dell'interesse nazionale. L'Amministrazione od Ente, raccolti ed elaborati i dati, sempre che ritenga che la comunicazione dei dati non sia contraria all'interesse nazionale, trasmette la risposta all'Istituto Centrale di Statistica per il successivo inoltro, che avrà luogo con le norme indicate al n. 5. Quando essa ritenga invece che la comunicazione dei dati sia contraria all'interesse nazionale, ne dà avviso all'Istituto Centrale di Statistica, il quale, senza specificare la ragione, farà sapere ai richiedenti che i dati non sono disponibili.

8) Le Amministrazioni Statali, le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Parastatali, che, indipendentemente da richieste ricevute, desiderino comunicare dati o notizie statistiche a Stati od Enti stranieri od internazionali, ai loro Rappresentanti o a privati stranieri, devono pure farlo previo esame e per il tramite dell'Istituto Centrale di Statistica. Viene fatta eccezione per ciò che riguarda le comunicazioni del Ministero degli Esteri alle Rappresentanze estere nel Regno e alle RR. Rappresentanze all'Estero, comunicazioni che però dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto Centrale di Statistica.

9) I membri italiani in Commissioni istituite presso la Società delle Nazioni o presso altri Organismi internazionali e i Delegati

ufficiali dell'Italia in Congressi e riunioni internazionali sono tenuti a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'Istituto Centrale di Statistica tutte quelle notizie e dati statistici che, nella loro qualità di membri delle Commissioni stesse essi comunicano sia alle Commissioni in parola, sia agli organi burocratici degli Enti internazionali, e ciò anche se tali dati o notizie non formassero oggetto di una comunicazione separata, ma fossero contenuti nel testo di un rapporto in risposta a circolari o in corso di corrispondenza.

10) Allo stesso criterio devono uniformarsi i partecipanti, anche a titolo privato, a congressi o riunioni internazionali, quando intendano comunicare dati o notizie statistiche avuti da Amministrazioni Statali, da altre Amministrazioni Pubbliche e da Enti Parastatali e non ancora da questi pubblicati.

11) Ai fini della comunicazione di dati o notizie statistiche vengono considerati alla stregua di Rappresentanti di Enti stranieri anche quei cittadini italiani che si abbia fondato motivo di ritenere che ne facciano richiesta per conto o nell'interesse di Enti o persone straniere.

12) L'Istituto Centrale di Statistica terrà un registro aggiornato nel quale prenderà nota del numero e del genere di tutte le richieste — distinte secondo lo Stato da cui provengono — fatte sia da Stati esteri e da Rappresentanze estere nel Regno, sia da RR. Rappresentanze italiane all'estero o da altri Enti o Autorità straniere o loro Rappresentanti.

13) Dalle norme predette sono esclusi quei dati e notizie statistiche di carattere sanitario, destinati a successiva pubblicazione, che hanno la ragione della loro pubblicazione nell'urgenza stessa della risposta. Tali dati e notizie vengono direttamente comunicati dalle Autorità di Provincia ai Consolati stranieri nel Regno.

Dette norme saranno portate a conoscenza di tutti gli Uffici di codesta Amministrazione ed Enti, in modo da garantirne la generale applicazione.

Il Capo del Governo

MUSSOLINI.

Modifiche all'ordinamento dell' Istituto Centrale di Statistica.

Testo del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285
(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1929, n. 176).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente l'ordinamento del servizio statistico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche all'ordinamento predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia è istituito di Stato, con personalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 2.

L'Istituto:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal Governo, che interessano le Amministrazioni dello Stato o si riferiscono alle attività della Nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico mensile;

b) effettua direttamente, o a mezzo delle Amministrazioni statali, delle altre Amministrazioni pubbliche, degli Enti parastatali

e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del Governo.

Qualora le indagini di cui alle lettere *a)* e *b)* importino obblighi di denunce da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro;

c) può eseguire, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Amministrazioni, Associazioni ed Enti, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti;

d) dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle Amministrazioni statali, dalle altre Amministrazioni pubbliche, dagli Enti parastatali, dagli organi corporativi, sia sulla istituzione da parte di detti Enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle già esistenti;

e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni ed Enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e dà le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette Amministrazioni ed Enti devono attenersi;

f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le Amministrazioni ed Enti di cui alla lettera *d)*, che saranno attuate con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro;

g) fornisce agli Enti internazionali e alle Amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste, procedendo, se del caso, d'accordo con le Amministrazioni interessate e col Ministero degli affari esteri. A tal fine, le Amministrazioni ed Enti tutti di cui alla lettera *d)*, che ricevano richieste di dati statistici da Enti internazionali o da Amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'Istituto Centrale di Statistica;

h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri Enti, nonchè con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio,

i) designa al Capo del Governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche.

Art. 3.

Tutti i servizi di statistica che attualmente si compiono presso le varie Amministrazioni centrali dello Stato passeranno gradualmente alle dirette dipendenze dell'Istituto centrale di statistica.

Con decreti Reali, promossi dal Capo del Governo Primo Ministro, uditi i Ministri interessati, in seguito a relazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica, verranno stabilite le norme per i passaggi degli anzidetti servizi, nonchè, d'accordo col Ministro delle finanze, le eventuali variazioni di bilancio.

A partire dall'esercizio finanziario 1930-31, nei bilanci passivi dei singoli Ministeri sarà istituito apposito capitolo per le somme destinate all'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi da essi dipendenti. Le somme anzidette saranno impiegate in conformità del programma preventivamente sottoposto all'Istituto centrale di statistica.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i servizi statistici delle singole Amministrazioni saranno affidati a funzionari addetti esclusivamente ad essi.

Art. 4.

All'Istituto centrale di statistica è preposto un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro.

Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato. Al presidente dell'Istituto verrà corrisposta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo Primo Ministro.

Sotto l'alta direttiva del Capo del Governo Primo Ministro, il presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio superiore di statistica, il Comitato tecnico e quello amministrativo ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 5.

Presso l'Istituto è istituito un Consiglio superiore di statistica.

Esso si compone:

1° del presidente dell'Istituto che lo presiede e dei direttori generali dell'Istituto;

2° di quattordici membri, nominati con R. decreto, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, e scelti:

a) otto fra professori di Università o di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali o tra altri studiosi di discipline statistiche ed affini;

b) uno tra i magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo;

c) due fra i funzionari, uno dei quali in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed uno appartenente al Ministero delle finanze;

d) tre fra gli esponenti delle organizzazioni sindacali o degli Enti parastatali esperti nelle discipline statistiche.

I membri di cui al n. 2 durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

I direttori generali intervengono alle sedute del Consiglio superiore con voto consultivo.

Art. 6.

Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto e dà parere su tutte le questioni per le quali il suo avviso sia richiesto da disposizioni di legge o di regolamento o sia domandato dal presidente dell'Istituto.

Esso si raduna in sessione ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando il presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessità.

Il funzionamento del Consiglio superiore è disciplinato dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 7.

Un Comitato amministrativo, composto del presidente dell'Istituto, dei direttori generali, del magistrato di cui alla lettera b) dell'art. 5, del rappresentante della Presidenza del Consiglio, del funzio-

nario appartenente al Ministero delle finanze e di due altri membri, designati dal Consiglio superiore stesso, provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere straordinario;

c) adotta i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate dell'Istituto;

d) approva il regolamento interno dell'Istituto, da emanarsi con decreto del Capo del Governo.

I direttori generali intervengono alle sedute del Comitato amministrativo con voto consultivo.

Le norme per il funzionamento del Comitato amministrativo sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto può costituire speciali Commissioni di studio, per l'esame di particolari problemi o gruppi di problemi attinenti alla statistica, chiamando a far parte di esse, in qualità di esperti, membri del Consiglio superiore, magistrati e funzionari delle Amministrazioni statali, di altre Amministrazioni pubbliche, di Enti parastatali, di organismi corporativi e, col loro consenso, altre persone di particolare competenza.

Alle sedute di dette Commissioni, che trattino di statistiche eseguite o da eseguirsi da un'Amministrazione statale, da altra Amministrazione pubblica, da un Ente parastatale o da un organismo corporativo, l'Amministrazione od Ente interessato sarà invitato a partecipare col direttore generale competente, che vi interverrà con voto deliberativo.

Vi interverrà, pure con voto deliberativo, il direttore generale dell'Istituto nella cui competenza rientra il problema in discussione.

Art. 9.

Un Comitato tecnico, composto del presidente, che lo presiede, dei direttori generali e di due membri, designati dal Consiglio superiore, coordina le proposte delle Commissioni di studio e dà il suo avviso su

tutte le altre questioni tecniche sottopostegli dal presidente dell'Istituto. Questi può disporre, di sua iniziativa o su proposta del Comitato stesso, che le questioni siano riesaminate dal Consiglio superiore.

I direttori generali intervengono alle sedute del Comitato tecnico con voto consultivo.

Le norme per il funzionamento del Comitato tecnico sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 10.

I servizi dell'Istituto, con ordinanza del presidente, sono distinti in reparti ed uffici e raggruppati in una o più direzioni generali.

I direttori generali sono nominati con R. decreto, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, alle condizioni determinate dal Comitato amministrativo, su proposta del presidente dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore di Università o di Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, questi può essere collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'articolo 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958. La retribuzione del direttore generale è in tal caso a carico dell'Istituto.

Art. 11.

Il personale dell'Istituto di grado inferiore a direttore generale è nominato dal presidente dell'Istituto.

Lo stato economico e giuridico del personale dell'Istituto Centrale di Statistica dei gradi inferiori a capo ufficio indicato nella tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, è determinato dal regolamento interno.

Il personale di grado non inferiore a capo ufficio, o per il quale si richiedano particolari requisiti tecnici, è assunto con contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova non inferiore a tre mesi oppure con contratto a termine fisso, per un termine non superiore a cinque anni.

I contratti devono determinare la loro durata, il termine di prova, le condizioni per la disdetta al termine del contratto, le proroghe possi-

bili e le condizioni delle medesime, gli indennizzi da corrispondere in caso di disdetta anticipata e le altre condizioni speciali.

Per tutti i casi non previsti nei contratti, si applicano le norme del regolamento interno.

Per il personale dei ruoli transitori, di cui alla tabella *B*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

All'Istituto possono anche essere assegnati impiegati dipendenti da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e parastatali o da organismi corporativi, col consenso delle Amministrazioni od Enti stessi.

Le norme disciplinari del personale dell'Istituto sono determinate dal regolamento interno. Ad esso è sottoposto tutto il personale dell'Istituto, compreso quello di altre Amministrazioni assegnato ai servizi dell'Istituto, per tutto il tempo dell'assegnazione.

Con decreto Reale verranno apportate alle tabelle di cui sopra le variazioni conseguenti al concentramento dei servizi di cui all'articolo 3.

Art. 12.

Il personale occorrente per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio dell'Istituto è assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme stabilite nel regolamento interno.

Art. 13.

Gli impiegati dell'Istituto Centrale di Statistica sono equiparati a quelli dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 14.

L'Istituto Centrale di Statistica gode, a titolo gratuito, dei locali e terreni già spettanti alla Direzione generale della statistica. Ove questi occorressero in seguito per altri servizi, o le esigenze del servizio lo richiedessero, il Governo del Re provvederà l'Istituto di sede appropriata, sempre a titolo gratuito.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) di un assegno fisso annuo a carico dello Stato di tre milioni di lire, salvo le ulteriori erogazioni per i lavori di carattere straordinario o per lavori di carattere ordinario affidati in seguito all'Istituto;

b) dei redditi dei propri fondi;

c) dei proventi della vendita delle pubblicazioni e della pubblicità, nonchè dei proventi della vendita dei materiali fuori uso, degli stampati destinati al macero e del materiale occorso per i lavori statistici ad eccezione della carta derivante dai rifiuti normali di archivio e della carta da cestino, da consegnare alla Croce Rossa Italiana, in applicazione dell'art. 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

d) dei contributi di Enti, Istituti, Associazioni o privati;

e) dei rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri Enti.

Le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 15.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, è nominata ogni biennio una Commissione di revisori dei conti, composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e di due membri.

La Commissione, secondo le norme determinate dal regolamento interno, esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà; rivede i bilanci e riferisce su di essi al Capo del Governo, Primo Ministro.

A tal fine la Commissione esegue saltuariamente, una volta al mese, un'ispezione sulla gestione contabile dell'Istituto, comunicando di volta in volta al presidente dell'Istituto le sue eventuali osservazioni.

Art. 16.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno.

I bilanci, con le relazioni del Comitato di amministrazione e della Commissione dei revisori dei conti, ed accompagnati da una relazione generale sull'andamento morale e finanziario dell'Istituto, stesa dal

presidente dell'Istituto stesso, sono sottoposti all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

La relazione del presidente è comunicata anche al Consiglio superiore, i cui voti ed osservazioni saranno allegati alla relazione presidenziale.

Art. 17.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nei limiti della rispettiva competenza, le Amministrazioni governative centrali e locali, le Amministrazioni provinciali e comunali, gli organismi corporativi, ogni altro ente pubblico, nonchè gli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi anzidetti, l'Istituto centrale potrà anche affidare l'esecuzione di particolari indagini.

Ferme restando le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto Centrale di Statistica, con le norme stabilite dai regolamenti di cui all'art. 23.

Per i lavori statistici affidati agli uffici di Prefettura, l'Istituto centrale potrà concedere un contributo variabile di anno in anno, tenendo conto anche dei lavori svolti.

Art. 18.

È fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto Centrale di Statistica o degli enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengano domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a L. 2000, la quale potrà essere aumentata fino a L. 20.000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Art. 19.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese

note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 3000, elevabile, in caso di recidiva, sino a L. 20,000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 20.

L'Istituto centrale è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le Amministrazioni dello Stato, dalla Regia avvocatura erariale nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Art. 21.

Per l'adempimento dei suoi lavori l'Istituto avrà facoltà di chiedere in ogni tempo a tutte le Biblioteche dello Stato, degli Enti pubblici, degli Enti parastatali e degli organismi corporativi, il prestito temporaneo e gratuito di libri esistenti nelle rispettive biblioteche.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le norme attualmente vigenti, in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 23.

Un regolamento da approvarsi con R. decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, determina le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Un regolamento interno, approvato dal Comitato amministrativo dell'Istituto centrale, ed emanato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, determina le norme per il funzionamento interno dell'Istituto e sullo stato giuridico ed economico del personale del medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 — Anno VII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 — Anno VII

Atti del Governo, registro 286, foglio 97. — MANCINI

Categorie e gradi del personale dell'Istituto Centrale di Statistica.

Categoria di concetto :

Grado	Qualifica
4°	Direttore Generale
6°	Capo Reparto.
7°	Sotto Capo Reparto.
8°	Capo Ufficio — Capo Ragioniere — Bibliotecario.
9°	Primo Segretario — Primo Ispettore.
10°	Segretario — Ispettore.
11°	Vice Segretario — Vice Ispettore.

Categoria d'ordine :

10°	} Disegnatore. Ufficiale di Statistica di 1 ^a classe.
11°	
12°	} Ufficiale di Statistica di 3 ^a classe. Steno-dattilografo.
13°	

Personale salariato :

- Commesso — Capo Usciere.
- Usciere — Portiere.
- Inserviente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato
MUSCOLINI.

TABELLA B.

1. — Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6°	Ispettore Superiore	2	Ruolo tecnico della statistica.
7°	Ispettore Capo di 1ª classe.	2	» » »
8°	Ispettore Capo di 2ª classe.	3	Ruolo tecnico della statistica e ruolo tecnico dell'Amministrazione forestale.
9°	Primo Segretario	3	Ruolo amministrativo.
10°	Segretario.	} 3	» »
11°	Vice Segretario		

2. — Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto Centrale di Statistica

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9°	Archivista Capo	3 (a)	Ruolo d'ordine.
10°	Primo Archivista	3	» »
11°	Archivista.	6	» »
12°	Applicato	9	» »
13°	Alunno d'ordine	2	» »

(a) Oltre l'impiegato straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

3. — Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto Centrale di Statistica

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
—	Usciere Capo.	2	Ruolo del personale subalterno
—	Usciere.	3	» » »
—	Inserviente	1	» » »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

I. — ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Documento n. 330).

RELAZIONE MINISTERIALE

sul disegno di legge presentato nella seduta del 28 novembre 1929 — Anno VIII — dal Capo del Governo Primo Ministro, Segretario di Stato (Mussolini), di concerto col Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto (Rocco) e col Ministro delle Finanze (Mosconi).

ONOREVOLI CAMERATI! La legge 9 luglio 1926, n. 1162, provvede a riordinare i servizi statistici italiani che per vicende varie eransi ridotti in condizioni tristi. Da quell'epoca, e cioè in poco più di tre anni, furono aggiornate le pubblicazioni arretrate e vennero riprese quelle che in altri tempi costituirono un vanto della statistica italiana.

Il *Bollettino mensile*, che è certo uno dei più completi che si pubblichi in Europa, vede puntualmente la luce ogni mese e porta agli uomini di governo, di scienza e di affari uno specchio fedele delle condizioni economiche, culturali e sociali del Paese. L'*Annuario statistico* ha ripreso il ritmo regolare della sua pubblicazione e si è sensibilmente accresciuto di mole e di importanza. Ogni mese è pubblicato il *Bollettino di statistica agraria e forestale*. Due volte al mese viene pubblicato un *Bollettino dei prezzi* e dal luglio del 1928 anche un *Notiziario demografico*.

Il *Censimento industriale e commerciale* è stato compiuto ed i risultati vennero resi noti a circa un anno di distanza.

Un complesso considerevole di studi e di opere è avviato. Le rilevazioni sul catasto agrario sono state riprese e spinte assai alacremente. Sono state iniziate quelle sul catasto forestale; vennero aggiornate le statistiche della emigrazione e sono in corso di aggiornamento le statistiche giudiziarie.

Anche gli *Annali* dell'Istituto hanno ripreso la loro metodica pubblicazione, come l'hanno ripresa i volumi sul *Movimento della popolazione* e sulle *cause di morte*. Un *Compendio statistico* annuale ed ultimamente anche un *Atlante demografico* completano la dimostrazione della ripresa attività, mentre procedono attivamente i lavori

per la preparazione dei censimenti agricoli che si effettueranno al 19 marzo del 1930.

Durante lo sforzo veramente notevole che l'Istituto Centrale di Statistica ha compiuto, si è manifestata la necessità di apportare alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, alcune modifiche, suggerite dalla esperienza dei primi anni di funzionamento dell'Istituto. Ed a ciò si è provveduto con il Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, del quale si propone la conversione in legge.

Il Decreto-legge oltre a riaffermare il principio della autonomia dell'Istituto, già sancito nella legge 9 luglio 1926, che ha fatto buona prova, stabilisce, principalmente, il passaggio graduale alle dirette dipendenze dell'Istituto, di tutti i servizi di statistica attualmente esistenti presso le Amministrazioni dello Stato.

Con tale accentramento sarà possibile integrare completamente nell'Istituto, e con uniformità di direttive, gli elementi statistici che servono a dare il quadro dell'andamento della vita nazionale, e che possono riuscire di valido ausilio all'opera del Governo.

I vantaggi dell'accentramento sono intuitivi; infatti, per essi si rende possibile:

1° ottenere la comparabilità tra le varie statistiche nazionali, e possibilmente anche con le similari statistiche dei vari Stati: esiste in ogni caso la possibilità di assecondare gli organi internazionali nei confronti delle statistiche delle varie Nazioni; compito questo importantissimo anche per evitare che all'estero si facciano inesatte interpretazioni dei fatti relativi al nostro Paese;

2° evitare la inadeguata utilizzazione di un materiale spesse volte prezioso, nonchè il ritardo delle pubblicazioni, ritardo che alcune volte rende i risultati senza valore; evitare infine doppioni, svolgimenti eccessivi, mancanza di sintesi, errori, lacune e deficienze;

3° creare una maestranza tecnica specializzata necessaria per il risorgere della statistica italiana.

Il concentramento di tutti i servizi statistici in un organo solo non costituisce del resto un fatto nuovo, poichè esso ha già avuto applicazione in varie Nazioni, che hanno i servizi statistici meglio organizzati. Naturalmente, questo concentramento dovrà effettuarsi gradualmente, come è detto all'articolo 3 della legge, e dovrà essere attuato in modo da non arrecare turbamento o intralciare gli attuali

servizi statistici nella loro continuità, e tenendo, altresì, il massimo conto delle necessità particolari delle varie Amministrazioni statali. Le modalità del passaggio saranno in conseguenza determinate, al momento opportuno, in intesa con le Amministrazioni stesse.

* * *

L'esame dei singoli articoli del Decreto-legge non richiede una soverchia illustrazione.

Principalmente, si è resa più efficace la funzione di coordinamento da esercitarsi dall'Istituto, fino a quando non sarà possibile addivenire al concentramento delle statistiche esistenti presso le singole Amministrazioni statali, e si sono dettate norme dirette a facilitare l'attuazione integrale del concentramento sanzionando il concetto della intransigenza assoluta verso gli errori, i ritardi, le integrazioni congetturali dei dati, le improvvisazioni e l'empirismo che costituiscono il tarlo roditore di tutte le statistiche. Si è voluto, anche, mettere in evidenza che tale coordinamento deve, a maggior ragione, estendersi ai dati trasmessi ad enti internazionali e ad Amministrazioni straniere.

La disposizione che mette in evidenza, a partire dall'esercizio finanziario 1930-31, nei bilanci passivi dei singoli Ministeri, le somme destinate alla statistica, e fa obbligo di affidare i servizi statistici delle singole Amministrazioni esclusivamente a funzionari ad essi addetti, costituisce la premessa indispensabile per ottenere che il passaggio graduale all'Istituto possa attuarsi senza difficoltà e senza perturbamenti per le dette Amministrazioni e per l'Istituto stesso.

L'articolo 5 ha modificato la composizione del Consiglio superiore di statistica, che, oltre al Presidente, avrà 14 membri, in luogo dei precedenti undici: l'aumento è stato effettuato nel numero dei professori universitari e degli studiosi di discipline statistiche. Nel determinare la composizione del Consiglio superiore si sono tenute presenti tanto le esigenze scientifiche che le pratiche. Esso infatti si ricollega alla scienza attraverso i professori universitari ed agli studiosi, e mantiene il contatto con la pratica, attraverso gli esponenti della varie organizzazioni sindacali e degli enti parastatali.

Di conseguenza è stato modificato anche l'ordinamento del Comitato Amministrativo (articolo 6) nonchè la Commissione dei revisori (articolo 15).

L'articolo 10 prevede la possibilità che l'Istituto venga organizzato su più Direzioni generali, in relazione allo sviluppo che i vari servizi verranno man mano ad assumere per effetto del concentramento, mentre l'articolo 11 dà norme sullo stato economico, giuridico e disciplinare del personale e stabilisce i reclutamenti a mezzo di contratti a tempo indeterminato, oltre quelli a tempo determinato previsti nella legge precedente, nonchè definisce meglio le norme disciplinari uniformandole per tutto il personale che comunque presti servizio all'Istituto.

L'articolo 14, infine, eleva l'assegno fisso a carico dello Stato da due milioni (ridotti poi a 1.800.000) a tre milioni, per porre in grado l'Istituto di far fronte all'incremento dei lavori e al più vasto programma che esso dovrà assolvere. L'esiguità del contributo statale per i servizi statistici era stata già, del resto, concordemente rilevata dai relatori tanto della Camera che del Senato, in sede di discussione della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Onorevoli camerati! La statistica, oltre che valido strumento di governo, è arma necessaria per far conoscere ed apprezzare il nostro Paese e per diffondere nel mondo la dimostrazione inoppugnabile della nostra rinascita, della nostra ascesa e dei nostri diritti.

Oggi il mondo moderno è dominato dalla conoscenza dei fatti quotidiani e forse nessun atto amministrativo ha così rapida diffusione come l'hanno le cifre statistiche che, appena impresse nei « Bollettini dell'Istituto Centrale » e nelle sue pubblicazioni, arrivano con rapidità sorprendente agli osservatori scientifici e politici di tutto il mondo. Orbene noi vogliamo che attraverso la fredda cornice delle cifre e le linee sintetiche dei diagrammi, si senta dovunque il palpito possente di questa Italia nuova. Chè se la statistica, attraverso la rigida obiettività delle cifre, dovesse anche farci conoscere i nostri difetti e le nostre manchevolezze, sarà sprone a modificarci e a migliorarci.

Pertanto, il Governo non dubita che conforterete dei vostri suffragi il disegno per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(Segue il disegno di legge, consistente in un articolo unico, recante la formula della conversione in Legge, e ad esso è allegato il testo, già riprodotto a pag. 123, del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285).

(Documento N. 330-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

per l'esame dei progetti per la conversione in legge dei decreti-legge, composta dai Deputati: Solmi, *Presidente*; Fera, Salvi, *Vice-Presidenti*; Mariotti, Marcucci, *Segretari*; Arnoni, Bartolomei, Bertacchi, Chiurco, Milani, Orano, Pavoncelli, Pellizzari, Roncoroni e Zingali, *Relatore*, sul disegno di legge presentato alla Presidenza il 5 dicembre 1929 - Anno VIII - dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato (Mussolini) di concerto col Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto (Rocco) e col Ministro delle Finanze (Mosconi) per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

ONOREVOLI CAMERATI! L'articolo unico del disegno di legge sottoposto al vostro esame mira a convertire in legge un Regio decreto-legge di notevole importanza: quello del 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

Questo mirabile organismo, sorto con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sulla base della vecchia ed inefficiente Direzione generale della statistica, ha conquistato da allora ad oggi una posizione di preminenza sugli analoghi Istituti degli altri paesi, restituendo all'Italia un primato che ci fecero toccare uomini insigni quali Pietro Maestri, Luigi Bodio ed Augusto Bosco.

Vicende varie — si dice giustamente nella relazione governativa — avevano ridotto i servizi statistici italiani in condizioni veramente tristi.

È merito del Fascismo avere restituito al loro posto d'onore le rilevazioni statistiche ufficiali, così che esse possono, fra l'altro, fare arrivare in tutti gli angoli del mondo, con rapidità e perspicuità ammirevoli, i dati che sostanziano la solida inquadratura del Fascismo e il suo costante spirito di rinnovamento e di miglioramento.

Il grande fervore di indagini e il notevole numero delle pubblicazioni costituiscono la migliore realizzazione del nuovo ordinamento statistico creato con la predetta legge del 1926; ma — com'è naturale — i tre anni di esperienze hanno posto in luce la necessità di

talune modificazioni, rivolte al rinvigorismento dell'Istituto e all'allargamento del suo campo di azione. Tali modificazioni sono precisamente quelle contenute nel convertendo Regio decreto-legge 27 maggio 1929.

Sulla loro opportunità si intrattiene, in forma precisa e convincente, la relazione governativa che accompagna il disegno di legge per la conversione.

In sostanza, col disposto accentramento alle dirette dipendenze dell'Istituto di tutti i servizi di statistica attualmente esistenti presso le Amministrazioni dello Stato, si esaudisce un voto di tutti gli studiosi, e si viene a seguire un sistema in vigore presso parecchi altri Stati, e per l'Italia tanto più opportuno quanto più importante, accreditato e preciso è il suo Istituto centrale di statistica.

Poichè questa unificazione del servizio statistico potrebbe influire sfavorevolmente sulle rilevazioni in corso presso le Amministrazioni di Stato che debbono curare il passaggio, è stato opportunamente provveduto dal decreto in modo che questo avvenga con cautela e gradualità.

Modificata risulta la composizione del Consiglio superiore di Statistica, del quale chi scrive ha l'onore di far parte, e che vede elevato da 11 a 14 (oltre il presidente, che è poi il presidente dell'Istituto centrale) il numero dei suoi membri in guisa che con tale aumento si possa meglio armonizzare la rappresentanza degli studiosi (professori universitari) e quella dei pratici (alti funzionari dello Stato).

L'aumento dell'assegno fisso a carico dello Stato (da lire 1.800.000 a tre milioni di lire) è una logica conseguenza dell'allargamento delle funzioni dell'Istituto centrale, e, comunque, porta la nuova cifra a limiti ancora notevolmente più bassi di quelli corrispondenti di altri paesi. Ma la mirabile organizzazione e la straordinaria attività di tale Istituto costituiscono la migliore promessa che da tali stanziamenti saranno realizzati risultati molto migliori di quelli che si possa pensare.

E, pertanto, la nostra Commissione è unanime nel proporvi l'approvazione del disegno di legge.

ZINGALI, *Relatore.*

Segue l'unico articolo del disegno di legge ed il testo del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 del quale si omette la riproduzione perchè già pubblicato a pag. 123.

La Camera dei Deputati ha esaminato il disegno di Legge nella tornata del 6 dicembre 1929, approvando con votazione palese l'unico articolo senza discussione.

Lo scrutinio segreto, nella medesima seduta, ha dato il risultato seguente :

Votanti	N.	296
Favorevoli	»	295
Contrari	»	1

II. — AL SENATO DEL REGNO

(Documento n. 280-A).

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

composto dei Senatori: Sitta, *Presidente e Relatore*; Scalori, *Segretario*; Zappi, Ferrero di Cambiano, Bistolfi, Loria e Menozzi, sul disegno di legge trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 1929, per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica (presentata nella tornata del 13 dicembre 1929, Anno VIII).

ONOREVOLI COLLEGHI! A tre anni e mezzo di distanza dall'emanazione della legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento dei servizi statistici, viene presentato al vostro autorevole esame per la conversione in legge, il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

Giova ricordare, in questo momento, che alla data di presentazione di quella legge che si può considerare come la Magna Carta della nostra statistica, le più lusinghiere speranze si erano manifestate sia nel campo degli studi, come fra quanti si interessavano della vita politica, economica, sociale del Paese.

Si può ora affermare, dopo la fatta esperienza, che le speranze erano ben fondate, e che l'Istituto Centrale, sapientemente guidato dal suo Presidente, sotto le alte direttive del Capo del Governo, ha pienamente corrisposto agli scopi pei quali era stato creato, riportando la statistica italiana a quelle gloriose tradizioni alle quali era salita sotto l'illuminata direzione di Luigi Bodio, e avviandola verso nuove e più feconde conquiste.

Lo stato di abbandono e di decadimento nel quale si trovavano i servizi statistici prima del 1926, per ragioni dipendenti dalla guerra, fu presto seguito da un periodo di intensa e multiforme attività. Le pubblicazioni più importanti, riguardanti le condizioni demografiche, economiche, politico-amministrative, sociali, furono accuratamente riprese ed aggiornate, così da fornire agli uomini che si interessano

della cosa pubblica e agli studiosi, un materiale prezioso per una esatta valutazione delle condizioni del nostro Paese, e per un'utile comparazione con le statistiche degli altri Stati civili.

La chiara relazione premessa dal Capo del Governo, Primo Ministro, al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, ricorda con legittima compiacenza la puntualità con la quale vengono pubblicati il *Bollettino Mensile*, giustamente considerato come uno dei più completi che si pubblicano in Europa, gli *Annuari Statistici*, sempre più ricchi di notizie intorno alle più svariate manifestazioni della nostra vita politica, economica, intellettuale e sociale, e sempre più sapientemente elaborati ed illustrati con tavole e suggestive figurazioni grafiche; i *Bollettini di Statistica Agraria e Forestale* e quelli dei *Prezzi* ed il *Notiziario Demografico*. Mette inoltre in giusto rilievo l'importanza di altre grandi indagini, già compiute, quali il *Censimento industriale e Commerciale*, il *Dizionario dei Comuni*, o in via di esecuzione, quali il *Catasto agrario* e il *Catasto forestale*, e di altri interessanti pubblicazioni, quali gli *Annali*, il *Movimento della Popolazione*, la *Statistica delle cause di morte*, quella dell'*Emigrazione*, quella *Giudiziaria*, il *Compendio* e l'*Atlante Demografico*. Ed infine ricorda il felice andamento dei lavori per la preparazione dei censimenti agricoli che si effettueranno il 19 marzo 1930. Ma questi non rappresentano che la parte visibile di tutta quell'attività che per l'impulso del Capo del Governo e per l'intelligente attività del Presidente e degli organi dirigenti ed esecutivi, si è manifestata e continua a svolgersi nell'Istituto Centrale di Statistica reso autonomo, e quindi più perfetto nel suo ordinamento, più rapido e conclusivo nel suo funzionamento.

Mentre però l'esperienza dimostrò l'importanza di una riforma ispirata ai concetti dell'autonomia e dell'accentramento di gran parte, se non di tutte le indagini statistiche in unico organo, sapientemente condotto, disponente di personale direttivo capace e ben preparato, di mezzi finanziari adeguati, mise in luce qualche manchevolezza, se non qualche imperfezione, schiudendo la via nel tempo stesso a nuove e più ardite riforme.

A questo intento mira il Decreto-legge sottoposto alla vostra autorevole approvazione. I principî fondamentali che ispirano la nuova organizzazione della statistica italiana, con la creazione dell'Istituto Centrale, vengono confermati e resi più perfetti, e l'Istituto, concen-

trando tutte le indagini nel suo seno, risulta più robusto nella sua base, più completo nella sua funzione, meglio organizzato nella distribuzione dei suoi servizi, più riccamente dotato di mezzi finanziari.

Le funzioni dell'Istituto non sono soltanto di coordinamento, ma si estendono e si intensificano, cosicchè nessuna fra le grandi Amministrazioni dello Stato, sia del centro che della periferia, e degli Istituti parastatali, e delle Federazioni, può sottrarsi alla sua funzione di unico organo accentratore, se non della rilevazione, almeno della elaborazione e della pubblicazione dei dati e delle notizie interessanti la vita del Paese.

Le ragioni che giustificano la presentazione della legge sono le stesse che vennero illustrate nelle relazioni alla Camera e al Senato, sulla legge del 9 luglio 1926, e cioè:

1° unità d'indirizzo derivante dalla completa concentrazione nello stesso Ufficio di tutte le statistiche di carattere pubblico;

2° maggiore competenza tecnica specifica nei dirigenti;

3° uniformità e maggiore perfezione nei metodi di rilevazione, di elaborazione e rappresentazione, in modo da rendere i dati sempre meglio comparabili, sia nel tempo che nello spazio;

4° maggiore rapidità nella pubblicazione dei risultati;

5° maggiore economia nelle spese generali, e risparmio di pubblicazioni che spesso costituivano inutili duplicati, e non sempre fra loro concordanti, per essere state condotte con diversità di metodi e in epoche differenti:

6° possibilità di seguire ed applicare gli strumenti tecnici più perfetti, con vantaggio, non solo dell'Amministrazione centrale, ma anche delle circoscrizioni periferiche;

7° maggiore abbondanza di mezzi finanziari, concentrando in un unico organismo quelli che erano prima dispersi in vari istituti.

Il principio dell'autonomia era già stato consacrato nella legge organica del 1926, ed aveva fatto ottima prova. Non sembra quindi necessario dire molte parole per dimostrare l'utilità. Nel disegno di legge in esame questo principio è più chiaramente riaffermato, di modo che nessun equivoco può nascere sul carattere e la natura giuridica dell'Istituto. Questa autonomia però non deve, trattandosi sempre di un Istituto di Stato, escludere il controllo della gestione, e questo infatti è stato attuato con la disposizione che mette l'Istituto alla

diretta dipendenza del Capo del Governo, che, come tutti sanno, lo segue con amore, lo vigila e lo indirizza con la sua azione costante e chiaroveggente. Ed è sempre il Capo del Governo che si accerta personalmente dell'andamento dell'Istituto, attraverso all'obbligo che quest'ultimo ha di sottoporgli tutti i documenti essenziali, le relazioni amministrative, contabili, morali e così via.

La nomina di un rappresentante del Ministero delle finanze nel Comitato amministrativo e la creazione di uno speciale organo di controllo nella gestione, toglie ogni dubbio sull'efficacia e sulla praticità del controllo stesso, che è più che sufficiente a garantire lo Stato del regolare andamento dell'Istituto.

L'autonomia è d'altra parte necessaria per un Istituto che si traduce in un vero e grande osservatorio nazionale di carattere tecnico-scientifico, destinato, come diceva Angelo Messedaglia, a cogliere i fatti sociali al varco, al momento della loro manifestazione. Ed è inoltre necessario per creare un personale tecnico sempre meglio addestrato, e preparare il Paese alla formazione di una solida coscienza statistica, così da diffondere in tutti i cittadini il sentimento del dovere senza bisogno di sanzioni, di fornire in ogni momento le notizie richieste per ragioni di pubblico interesse e di utilità collettiva.

L'altro concetto fondamentale del decreto riguarda il passaggio graduale alle dirette dipendenze dell'Istituto centrale di tutti i servizi statistici che attualmente ancora si compiono presso le Amministrazioni centrali. Tale accentramento graduale risponde al fermo proposito di ottenere che l'Istituto costituisca uno strumento sempre più efficace e perfetto di Governo. D'altra parte, la concentrazione di tutti i servizi statistici, distribuiti oggi fra le varie Amministrazioni dello Stato, non costituisce un fatto nuovo, perchè ha già avuto numerose applicazioni negli Stati che hanno i servizi statistici meglio organizzati.

Naturalmente il concentramento deve arrivare in modo graduale, come è stabilito dall'art. 3 della legge, e ciò anche per la necessità materiale di avere i locali sufficienti, e deve essere attuato in modo da non arrecare turbamento o intralciare i servizi statistici nella loro continuità, tenendo conto delle particolari condizioni dei singoli Dicasteri.

Il momento opportuno per effettuare i successivi accentramenti è lasciato alla decisione del Capo del Governo, che possiede tutti gli elementi per giudicare della convenienza e della tempestività del passaggio stesso.

* * *

Passando da queste considerazioni di carattere generale ad un sintetico esame delle speciali disposizioni di legge, notiamo anzitutto l'affermazione contenuta nell'art. 1, che mantiene ferme le disposizioni che stabiliscono la diretta ed esclusiva dipendenza dell'Istituto dal Capo del Governo. Pur essendo a disposizione di tutti i Ministeri per le indagini indispensabili, l'Istituto deve essere al di fuori e al di sopra di ciascuno di essi per quanto si riferisce alla sua competenza tecnica, e ciò allo scopo di svolgere un'opera obbiettiva, imparziale, serena, e a tutti imporre le direttive scientifiche e su tutti avere l'autorità per ottenere le notizie indispensabili per adempiere la sua missione.

Le norme contenute nell'art.2 ripetono, in massima, le disposizioni della vecchia legge, mirando le poche aggiunte introdotte al solo scopo di rendere più efficaci le funzioni del coordinamento, fino a che non sia avvenuto il completo assorbimento delle statistiche delle altre Amministrazioni.

L'art. 4 provvede a definire la figura del Presidente, nel quale si concentrano in definitiva tutte le responsabilità e tutti gli oneri dell'importante compito che gli è stato assegnato.

L'art. 5 determina la composizione del Consiglio superiore di statistica, i cui compiti sono definiti dall'art. 6. L'aumento da 11 a 14 nel numero dei componenti, deriva dall'opportuno desiderio di dare una maggiore partecipazione all'elemento scientifico, formato da insegnanti universitari e da cultori eminenti della disciplina.

Gli articoli dal 7 al 10 non hanno bisogno di particolari illustrazioni; è soltanto opportuno rilevare che del Comitato amministrativo è chiamato a far parte un funzionario del Ministero delle finanze.

L'art. 11 regola lo stato economico e giuridico del personale dell'Istituto, ed è identico a quello attualmente esistente. La facoltà di assumere personale con contratto a tempo indeterminato rispecchia la speciale natura economica dell'Istituto, mettendolo in grado

di potersi accaparrare il personale più adatto per l'esecuzione dei lavori necessari.

L'ultimo capoverso di tale articolo dispone che tutto il personale, compreso quello di altre Amministrazioni, ad esso assegnato, debba essere sottoposto al regolamento interno che verrà emanato per tutto il tempo dell'assegnazione, e ciò allo scopo di evitare regimi diversi di disciplina nell'ambito dello stesso organismo, fatto che non potrebbe che nuocere al regolare andamento dei servizi.

L'art. 14 aumenta l'assegno fisso annuo dello Stato da 2 a 3 milioni. L'Ufficio centrale ritiene che con lo sviluppo presente del lavoro l'aumento accordato sia appena sufficiente. Non potendosi d'altra parte prevedere quale carico potrà derivare allo Stato in seguito agli sviluppi che l'Istituto centrale avrà a concentrazione avvenuta, si è opportunamente prevista la possibilità di ottenere ulteriori erogazioni sia per lavori di carattere straordinario, come per lavori di carattere ordinario che eventualmente possono essere affidati all'Istituto. Basta dare uno sguardo a quanto spendono altri Stati nei quali i servizi sono accentrati, per vedere che l'Italia ha ancora molto cammino da percorrere. Da dati ricavati da una recente indagine, risulta che la cifra proporzionale per ogni abitante, spesa per servizi statistici, si eleva per l'Unione dei Soviet, a lire 1,50, per la Germania, a lire 1, per l'Olanda a lire 0,81, l'Ungheria lire 0,78, la Danimarca lire 0,71, la Cecoslovacchia lire 0,61, la Norvegia a 0,55, ecc. L'Italia, tenendo conto delle spese ora sostenute dalle altre Amministrazioni statali che ancora fanno statistiche, non raggiunge la cifra complessiva degli 8 milioni, ivi compreso il contributo dei 3 milioni fissato dal nuovo decreto, il che corrisponde a meno di lire 0,20 per abitante.

Le altre disposizioni, dall'articolo 15 in avanti, riproducono le norme della vecchia legge. Si sono però aggravate le penalità per coloro che si rifiutano di fornire le notizie richieste, o le forniscono scientemente errate o incomplete. Ciò, del resto, è in relazione con le analoghe disposizioni che verranno comprese nel nuovo Codice penale, ed avrà il beneficio di stimolare gli interessati a una maggiore onestà statistica, e a far penetrare sempre più diffusamente nella popolazione il convincimento che la statistica è una funzione di Stato, che deve essere come tale da tutti considerata, e che è per sempre tramontato il periodo in cui si potevano fornire allo Stato dati inesatti o falsi.

ONOREVOLI COLLEGHI! Il Senato, che ebbe il vanto di accogliere fra i suoi componenti uomini eminenti nelle discipline statistiche, quali Angelo Messedaglia, Francesco Ferrara, Antonio Scialoja, Stefano Jacini, Cesare Correnti, Luigi Bodio, Carlo Francesco Ferraris-Maffeo Pantaleoni, Luigi Luzzatti, e dimostrò in ogni tempo il più vivo interessamento per le grandi indagini di carattere statistico, non può che plaudire questo nuovo provvedimento, che rappresenta un ulteriore progresso sulla via dell'autonomia e dell'accentramento, voluto con fermezza e con lungimirante sapienza dal Capo del Governo.

La statistica, come è stato detto, è l'occhio delle pubbliche Amministrazioni, è, come disse il Gabelli, il polso sul quale le Nazioni tengono costantemente il dito per rendersi conto di quello che sono e di quello che valgono, è la disciplina che precede rischiarando la via alle altre, e a tutti coloro che si occupano della vita pubblica, e riconoscono la necessità di conoscere i fatti, quali si sono manifestati nella realtà, per poter da essi ricavare gli opportuni ammaestramenti per la loro azione futura.

Con questa convinzione l'Ufficio centrale vi propone ad unanimità l'approvazione della conversione in legge del presente decreto di legge.

SITTA, *Relatore.*

Segue l'unico articolo del disegno di legge, identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati, nonchè il testo del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, del quale si omette la riproduzione perchè già pubblicato a pag. 123.

Il Senato ha esaminato il disegno di legge nella tornata del 16 dicembre 1929 approvando con votazione palese l'unico articolo, senza discussione.

Lo scrutinio segreto, nella seduta medesima, ha dato il risultato seguente :

Votanti	N.	178
Favorevoli	»	163
Contrari.....	»	15

III. — Testo della legge 21 dicembre 1929, n. 2238, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 30 gennaio 1930, n. 16, per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1929-VIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

V. Il Guardasigilli: Rocco

PARTE QUARTA

Il Regolamento Interno (per i servizi e per il personale)

(approvato con Decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930)

Il Regolamento per la Biblioteca dell'Istituto

Il Regolamento del Fondo Speciale destinato ad opere di assistenza a favore del personale.

Appena promulgata la Legge 9 luglio 1926 n. 1162, che, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 14 dello stesso mese di luglio, entrò in vigore — per il disposto dell'articolo 19 della legge stessa — nel trentesimo giorno successivo a quello della detta pubblicazione, un decreto Reale, dato a Racconigi il 13 agosto 1926, affidava al prof. Corrado Gini, presidente del Consiglio superiore di statistica, l'autorizzazione a compiere coi poteri del Consiglio e del Comitato tecnico e di amministrazione, tutti gli atti occorrenti alla prima organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto. Poichè poi lo stesso articolo 19 della ricordata Legge disponeva che con R. decreto, da promuoversi dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro delle finanze, dovesse approvarsi il Regolamento per l'esecuzione della Legge medesima, era naturale che alla compilazione di tale Regolamento dovessero dedicarsi le prime cure.

E fu infatti sollecitamente redatto uno schema, al quale, pur durante le more della sua elaborazione, fu necessario fare riferimento in occasione dell'assunzione di personale.

Senonchè, essendo sorte divergenze di vedute fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di statistica, sicchè l'accordo non erasi potuto conseguire, provvidamente intervenne l'articolo 23 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 a stabilire una doppia forma di regolamentazione: l'una, riflettente i rapporti con gli organi estranei all'Istituto, da emanarsi con decreto Reale su proposta del Capo del Governo; l'altra riflettente le norme per il funzionamento interno dell'Istituto e lo stato giuridico ed economico del personale del medesimo, da ap-

provarsi dal Comitato amministrativo dell'Istituto stesso e da emanarsi con Decreto del Capo del Governo.

Mentre lo schema del primo di questi due Decreti, di quello cioè per il disciplinamento dei rapporti con gli organi esterni, per quanto sia stato già da tempo predisposto dall'Istituto, si trova tuttora in corso di elaborazione, in conseguenza delle osservazioni fatte su di esso da vari Ministeri, il Regolamento interno invece ha potuto raggiungere agevolmente la meta: esso infatti, approvato dal Comitato amministrativo nella sua seduta del 30 dicembre 1929, fu emanato dal Capo del Governo il 15 gennaio 1930, ed è in pieno vigore con decorrenza dal 1° marzo 1930.

Prima della emanazione di tale Decreto le disposizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dei vari servizi dell'Istituto costituivano delle norme di carattere provvisorio, e quelle inerenti allo stato economico e giuridico del personale erano soltanto un'appendice dei singoli contratti di impiego.

Ora, colla emanazione del Decreto stesso (che è stato registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1930), le norme regolatrici di tale materia hanno avuta la pienezza della loro sanzione ufficiale e svolgono nell'Istituto la loro integra efficacia, senza ombra di equivoci nella loro interpretazione, senza larve di incertezze nella loro pacifica applicazione, sebbene, in confronto dello schema in vigore precedentemente, di fronte a qualche maggiore larghezza di benefici a favore del personale, non manchino disposizioni improntate ad evidente maggiore rigidità.

È sembrato opportuno fare posto in questo volume degli Annali al testo integrale del detto Regolamento, a complemento del quale, perchè compilati in esecuzione di disposizioni in esso contenute, si fanno seguire:

a) il Regolamento per la biblioteca, approvato — come dispone l'articolo 21 del Regolamento interno — con ordinanza Presidenziale, ordinanza che reca la data del 10 febbraio 1930.

b) il Regolamento del Fondo speciale destinato ad opere di assistenza a favore del personale, regolamento che, a mente di quanto vuole l'articolo 112 del Regolamento interno, è stato approvato dal Comitato amministrativo dell'Istituto ed è stato emanato con Decreto del Capo del Governo, debitamente registrato alla Corte dei conti.

REGOLAMENTO INTERNO

*deliberato dal Comitato Amministrativo dell'Istituto il 30 dicembre 1929 - VIII
approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, registrato
alla Corte dei Conti il 28 gennaio 1930 - VIII al N. 253 F.^{se} D).*

CAPITOLO I.

Dell'organizzazione dell'Istituto.

Organi dell'Istituto.

Art. 1.

Sono organi interni dell'Istituto Centrale di Statistica :

- a) la Presidenza dell'Istituto ;
- b) il Consiglio superiore di statistica ;
- c) il Comitato tecnico ;
- d) il Comitato amministrativo.

Del Presidente.

Art. 2.

I. — Il Presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio superiore di statistica, il Comitato tecnico ed il Comitato amministrativo ed esercita tutte le funzioni che gli sono state demandate dal Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 e relativo regolamento, nonchè dal presente regolamento.

Firma la corrispondenza dell'Istituto, eccetto quella parte la cui firma riterrà di delegare ai Direttori generali, oppure, di concerto con questi ultimi, ai Capi reparto.

Incarichi speciali.

Art. 6.

Ai membri del Consiglio superiore possono, con motivata relazione, essere affidate presso l'Istituto funzioni direttive permanenti oppure incarichi per speciali lavori.

In tali casi potrà ad essi venire assegnato un compenso, secondo le norme indicate nell'articolo 13.

Commissione dei revisori.

Art. 7.

La Commissione dei revisori scade col 31 ottobre dell'anno in cui essa compie il biennio di funzione di cui all'art. 15 del Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285. A tale data scadono tutti indistintamente i membri della Commissione compresi quelli nominati durante il biennio in sostituzione di altri. Prima o contemporaneamente alla cessazione della carica, la Commissione dovrà presentare la relazione sul Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente di cui all'art. 63.

Comitato tecnico.

Art. 8.

Il Comitato tecnico si riunisce in sessioni ordinarie o, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto alle 24 ore. Per la validità delle deliberazioni occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due componenti con voto deliberativo.

Comitato amministrativo.

Art. 9.

I. — Il Comitato amministrativo si riunisce di regola in sessioni ordinarie. Si riunisce in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presi-

dente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla Commissione dei revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a un giorno.

II. — Per la validità delle deliberazioni occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno quattro componenti con voto deliberativo. Nella seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

III. — Spetta al Comitato amministrativo di prendere i provvedimenti relativi al personale a contratto dell'Istituto, che sono di sua competenza a mente del presente regolamento. Spetta altresì al Comitato di vigilare sulla erogazione dei fondi stanziati in bilancio e sull'amministrazione del patrimonio dell'Istituto. A tale scopo, nelle sedute ordinarie del Comitato, gli sarà presentato il riassunto delle spese fatte per ciascun capitolo e delle variazioni della situazione patrimoniale, relative al trimestre precedente, con l'indicazione delle principali operazioni od erogazioni che hanno avuto corso nel trimestre stesso, nonchè le proposte di variazione al bilancio di previsione.

Spese straordinarie.

Art. 10.

Agli effetti della lettera *b*) art. 7 del Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, hanno carattere straordinario le spese occorrenti:

a) per acquisto di mobili, macchine, e per spese di qualsiasi genere, non relative agli assegni ordinari spettanti al personale, sempre quando, di volta in volta, o nel trimestre, superino, per lo stesso titolo, l'importo di L. 30.000 o quella maggiore somma che fosse stata autorizzata dal Comitato amministrativo;

b) per aumenti di carattere generale delle retribuzioni del personale;

c) per la corresponsione di contributi ad altri enti ed istituti di carattere statistico e culturale;

d) per premi e concorsi diretti all'incremento degli studi statistici.

Dei Segretari.

Art. 11.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio superiore di statistica o dei Comitati amministrativo e tecnico, sono affidate ad uno o più funzionari dell'Istituto.

Nelle adunanze che i detti organi deliberano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età. In caso di parità di voti, sia nel Consiglio superiore che nei Comitati o Commissioni, prevale il voto del Presidente.

Commissioni di Studio.

Art. 12.

I. — Le Commissioni di studio, di cui all'art. 8 del R. decreto-Legge 27 maggio 1929, n. 1285, si pronunciano sopra gli argomenti sottoposti al loro esame e collaborano alla formazione di programmi di lavoro sui quali dovranno decidere gli organi dell'Istituto, secondo le rispettive competenze.

Alle sedute di dette Commissioni possono essere invitate con decisione del Presidente altre persone particolarmente versate nelle questioni poste all'ordine del giorno.

Le Commissioni di studio si riuniscono periodicamente secondo le esigenze dei lavori e le direttive del Presidente dell'Istituto.

II. — Qualora il Presidente dell'Istituto non possa o non ritenga di dover assumere direttamente la Presidenza delle Commissioni di studio, potrà delegarla ad uno dei membri del Consiglio superiore di statistica o ad uno dei Direttori generali dell'Istituto.

*Trattamento ai membri del Consiglio Superiore
e dei vari Comitati.*

Art. 13.

I. — Ai membri del Consiglio superiore di statistica e delle Commissioni di studio che intervengono con voto deliberativo spetta una medaglia di presenza per ogni riunione ordinaria o straordinaria del Consiglio stesso, da liquidarsi con le modalità stabilite per i funzionari delle Amministrazioni statali.

II. — Ai membri del Comitato amministrativo e del Comitato tecnico, con voto deliberativo, ed ai componenti la Commissione dei revisori, spetta una indennità nella misura che sarà determinata dal Capo del Governo.

III. — Ai membri del Consiglio superiore di statistica aventi gli incarichi direttivi o speciali di cui all'art. 6 ed ai membri del Comitato tecnico ai quali fossero stati affidati speciali lavori o speciali incarichi, potrà essere corrisposto un compenso da stabilirsi, caso per caso, con deliberazione del Comitato amministrativo, su proposta del Presidente dell'Istituto.

IV. — Ai membri di tutti gli organi di cui al presente articolo ed alle persone che vi prendono parte, qualora non residenti a Roma, saranno rimborsate le spese di viaggio in prima classe e sarà corrisposta, per i giorni di viaggio e per il periodo delle adunanze, una diaria nella misura stabilita per i funzionari dello Stato di quarto grado.

Dei Direttori Generali.

Art. 14.

I Direttori generali sono preposti alla direzione dei vari servizi, sia tecnici che amministrativi e generali dell'Istituto, secondo la ripartizione che di essi viene fatta dal Presidente dell'Istituto in applicazione dell'art. 10 del Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

I Direttori generali :

a) rispondono della regolarità dell'andamento dei servizi di loro competenza ;

b) propongono al Presidente i provvedimenti che ritengono necessari per il buon funzionamento dei servizi da essi dipendenti ;

c) provvedono alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore di statistica e dei Comitati tecnico ed amministrativo, che siano già vistate dal Presidente dell'Istituto ;

d) indirizzano e sorvegliano l'opera dei funzionari da essi dipendenti ;

e) compiono ispezioni ai propri servizi ed eseguono tutti gli accertamenti e le ispezioni che fossero loro ordinate dal Presidente ;

f) prendono i provvedimenti tecnici, amministrativi e disciplinari che si rendano necessari per il normale svolgimento dei propri servizi e per il buon comportamento del proprio personale ;

g) firmano la corrispondenza per la parte ad essi delegata dal Presidente dell'Istituto.

In particolare poi i Direttori generali :

a) se incaricati dei servizi tecnici, provvedono :

alla preparazione e svolgimento dei lavori dei dipendenti Reparti in modo da assicurare che i bollettini periodici, gli annuari e le altre pubblicazioni edite dall'Istituto vengano in luce nei termini di tempo stabiliti ;

b) se incaricati dei servizi inerenti al personale, alla amministrazione ed agli affari generali, provvedono :

alle pratiche disciplinari, di stato giuridico e di rapporto contrattuale riguardanti il personale, a mente della parte II del presente regolamento ; allo svolgimento del servizio delle riscossioni e dei pagamenti, a sorvegliare e controllare la regolare tenuta della contabilità ; al normale svolgimento dei servizi dell'economato e del magazzino delle pubblicazioni ; alle pratiche di carattere legale o fiscale ; nonchè al servizio della Segreteria generale dell'Istituto.

Il Direttore generale dal quale dipendono i Servizi amministrativi firma, insieme al Presidente, gli atti ed i contratti diversi da quelli di cui all'art. 2 (II n. 7) che importino impegno finanziario o legale da parte dell'Istituto.

CAPITOLO II.

Degli uffici.

Capi reparto.

Art. 15.

I Capi dei reparti tecnici, sotto le direttive del rispettivo Direttore generale, provvedono affinchè la esecuzione dei lavori statistici loro affidati proceda con accuratezza e sollecitudine. Essi si tengono ad immediato diretto contatto con i funzionari preposti ai vari uffici e servizi dipendenti e riferiscono al proprio Direttore generale sugli eventuali inconvenienti, sulle nuove necessità manifestatesi, sull'com-

portamento del proprio personale e sui provvedimenti da prendere. Si assicurano che il rendimento del personale a contratto e di quello avventizio sia tale da rispondere pienamente alle esigenze delle ricerche statistiche loro affidate.

Fanno le proposte per il lavoro straordinario e per i premi di operosità e tutte quelle altre proposte che servano a migliorare l'organizzazione dei propri servizi e la capacità tecnica del dipendente personale.

Quando se ne presenti la necessità, fanno le proposte per l'eliminazione, dal personale avventizio dipendente, dei meno capaci e segnalano i più meritevoli ed idonei, in modo da assicurare all'Istituto i migliori elementi da passare gradualmente a contratto secondo i posti disponibili.

Curano infine, sotto la loro responsabilità, che le pubblicazioni loro affidate siano esenti da errori.

Servizio del personale.

Art. 16.

Il funzionario preposto al Servizio del personale provvede :

- a) alla tenuta dei ruoli, distinti per le varie categorie del personale stesso ;
- b) alla tenuta delle matricole e delle pratiche personali ;
- c) alla compilazione e conservazione delle note informative ;
- d) alla compilazione giornaliera ed al ritiro degli elenchi di presenza ;
- e) alla tenuta dei ruoli delle licenze, malattie, assenze o ritardi.

Presi gli ordini dal suo superiore diretto, provvede :

- a) all'assunzione o licenziamento del personale ;
- b) alla stipulazione dei contratti d'impiego ed alla preparazione e registrazione dei decreti riguardanti il personale dei ruoli transitori ;
- c) alla preparazione delle deliberazioni presidenziali per il rimanente personale ;
- d) infine alla trattazione degli affari disciplinari di cui alla parte II del presente Regolamento.

Tenuta delle matricole.

Art. 17.

Per la tenuta delle matricole e per le modalità di compilazione delle note di qualifica, si seguono le norme rispettivamente stabilite dall'art. 7 e dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Capo ragioniere.

Art. 18.

I. — Il Capo ragioniere dell'Istituto, presi gli ordini dal suo superiore diretto, deve accertare che sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio dell'Istituto.

Egli deve in particolare :

1° curare le scritture nei registri contabili stabiliti dal presente Regolamento ed in quelli che potranno essere adottati su parere del Comitato amministrativo ;

2° controfirmare i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione assumendo la responsabilità della loro regolarità formale ;

3° preparare i bilanci preventivi e consuntivi e fare le proposte per le variazioni al bilancio preventivo, durante l'esercizio finanziario ;

4° provvedere all'esatta tenuta del conto patrimoniale dell'Istituto ;

5° compiere tutte le altre attribuzioni di carattere contabile che si rendano necessarie ;

6° attenersi a tutte quelle norme e disposizioni che saranno stabilite dal Presidente.

II. — I documenti e le deliberazioni che importino accertamenti di entrate o impegno di spese dovranno essere comunicati al Capo ragioniere dell'Istituto.

Economista.

Art. 19.

I. — L'Economista deve curare la buona conservazione degli immobili, dei mobili e delle macchine e provvedere alla compilazione e alla tenuta dei relativi inventari.

Egli, pur rimanendo responsabile delle effettive consistenze, per l'esercizio delle sue funzioni avrà alla diretta dipendenza dei consegnatarii per i magazzini delle pubblicazioni e per quelli degli oggetti di cancelleria e stampati. Per le macchine e per il mobilio verrà stabilito, con ordinanza presidenziale, a chi debbano essere dati in consegna, con responsabilità di fronte all'Economo.

La forma e le norme per la compilazione e tenuta degli inventari sarà stabilita da apposite istruzioni.

II. — L'Economo deve altresì :

a) provvedere agli acquisti dei mobili e del macchinario, alle ordinazioni dei lavori e delle forniture mediante apposite gare e secondo gli ordini che gli saranno di volta in volta impartiti ;

b) provvedere alla stipulazione dei contratti nella forma privata o commerciale, tenere la corrispondenza con i fornitori, i bollettari delle ordinazioni e il repertorio degli atti da sottoporre a registrazione;

c) sorvegliare e curare l'esatta esecuzione dei lavori necessari per l'ordinaria manutenzione dei locali e di tutti gli altri lavori che possano essere disposti ;

d) provvedere alle piccole spese per l'acquisto o per riparazioni il cui singolo ammontare sia inferiore alle 500 lire e disporre il pagamento a mezzo del cassiere dell'Istituto ;

e) curare la gestione delle pubblicazioni dell'Istituto destinate alla vendita, tenendone conto in apposito registro ;

f) provvedere ai periodici riscontri delle pubblicazioni esistenti, accertando che la distribuzione ed i cambi siano effettuati secondo le disposizioni di massima impartite dal Presidente dell'Istituto ;

g) curare il rifornimento tempestivo, la buona conservazione e la distribuzione con criteri economici degli oggetti di cancelleria e dei materiali occorrenti agli uffici e alla sala di disegno ;

h) attenersi a tutte le altre norme e disposizioni che saranno date dal Presidente.

Cassiere dell'Istituto.

Art. 20.

Gli stipendi e tutti gli altri assegni di carattere personale, le piccole spese di carattere urgente, saranno pagate dal Cassiere dell'Istituto.

Il Comitato di amministrazione delibera la somma da anticipare al Cassiere per metterlo in grado di sopperire alle piccole spese.

Tale anticipazione sarà reintegrata ogni due mesi su presentazione del rendiconto. In caso di necessità il cassiere presenterà rendiconti speciali suppletivi.

Il Cassiere dell'Istituto effettua i prelevamenti ed i versamenti necessari presso le banche, a nome dell'Istituto Centrale di Statistica.

La somma rimasta presso il Cassiere alla fine dell'esercizio dovrà essere versata al conto corrente dell'Istituto.

Bibliotecario.

Art. 21.

Il Bibliotecario dell'Istituto, sotto la sorveglianza del competente Direttore generale, provvede a tutti quei servizi della Biblioteca che saranno determinati dall'apposito Regolamento, da approvarsi con ordinanza Presidenziale.

Premi di operosità pei lavori presso le Prefetture.

Art. 22.

Ai funzionari delle Prefetture addetti ai servizi statistici, su proposta dei rispettivi Prefetti, potranno essere corrisposti dall'Istituto dei premi di operosità proporzionati all'importanza dei lavori ad essi affidati ed al loro rendimento.

Premi di operosità potranno analogamente essere consentiti alle Cattedre ambulanti di agricoltura o ad altri enti od organi per la rilevazione di statistiche loro affidate.

L'assegnazione sarà fatta di anno in anno e potrà variare nei limiti dei fondi assegnati in bilancio a seconda dei risultati accertati nel corso dell'anno.

Rapporti sull'andamento dei lavori statistici.

Art. 23.

Le persone eventualmente incaricate della vigilanza continuativa sui lavori statistici che si effettuano dagli organi locali, sono

tenute a riferire, almeno ogni tre mesi, sull'andamento del servizio, esponendo le osservazioni e le proposte che riterranno utili.

Oltre al rapporto ordinario di cui al precedente comma, esse sono tenute all'invio di quei rapporti straordinari o di quei documenti periodici che potranno essere loro indicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Note di benemerenzza ai funzionari comunali.

Art. 24.

I funzionari dei Comuni e degli Enti locali e parastatali in genere che si occupano con particolare diligenza e perizia dei lavori statistici, possono essere segnalati con speciali note di benemerenzza alle rispettive Amministrazioni.

Essi possono, col consenso dei loro superiori, essere investiti di incarichi da espletarsi per conto dell'Istituto anche fuori della propria Amministrazione.

CAPITOLO III.

Dell'amministrazione e contabilità dell'Istituto.

Patrimonio dell'Istituto.

Art. 25.

I. — Il patrimonio dell'Istituto comprende:

- a) gli immobili eventualmente posseduti dall'Istituto;
- b) i mobili e le macchine;
- c) i titoli e valori pubblici e privati;
- d) i depositi rappresentanti somme avute in donazione o accantonate con le economie di esercizio, o comunque investite in aumento patrimoniale;
- e) tutte le altre attività di spettanza dell'Istituto;
- f) le somme investite in aumenti patrimoniali.

II. — I beni patrimoniali sono descritti in speciali inventari che devono essere aggiornati e riveduti annualmente.

Ogni inventario comprende l'esatta descrizione degli oggetti e il loro valore.

III. — I mobili e le macchine saranno valutati per il prezzo di acquisto, o, rispettivamente, di stima se trattasi di oggetti donati, depurato di una quota di deperimento del 10 % per ogni anno.

I titoli e valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale, qualora il prezzo sia superiore.

Le pubblicazioni destinate alla vendita saranno descritte in apposito registro secondo il numero o il titolo (inventario per materia). Nella situazione patrimoniale, da allegare al consuntivo, il valore delle pubblicazioni figurerà soltanto per memoria.

Consegnatari di materiali e di beni dell'Istituto.

Art. 26.

Le persone che hanno in consegna beni appartenenti all'Istituto, rispondono della loro buona conservazione. A tale uopo si compiranno estratti di inventario per i mobili e le macchine affidate alla custodia dei singoli consegnatari.

I titoli e valori pubblici e privati saranno depositati presso Istituti di credito.

I mobili, le macchine e la biblioteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

Bilancio di previsione.

Art. 27.

Il bilancio di previsione deve essere presentato, dal Direttore generale competente, all'approvazione del Comitato di amministrazione, non oltre il 30 aprile.

Esso comprende le entrate e le spese presunte dell'anno finanziario, che si inizia al 1° luglio successivo, suddivise in categorie e capitoli.

Qualsiasi modificazione al bilancio di previsione ed ai singoli stanziamenti dovrà essere deliberata dal Comitato di amministrazione.

Un fondo di riserva per maggiori spese sarà iscritto in bilancio e destinato a provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle

assegnazioni del bilancio stesso, qualora a tali deficienze non potesse provvedersi con storni da capitoli che presentino economie.

Servizio di cassa.

Art. 28.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà fatto da uno o più Istituti bancari con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni.

I contributi ordinari e straordinari e i proventi di ogni specie saranno versati direttamente alle banche incaricate del servizio di cassa, previa emissione di un ordine di riscossione.

Si potrà fare eccezione soltanto per piccoli introiti, quali quelli risultanti dalle pubblicazioni vendute direttamente dall'Istituto, e dai diritti di pubblicità.

Tali introiti potranno essere riscossi dal Cassiere dell'Istituto a ciò delegato, il quale ne curerà periodicamente il versamento alla banca incaricata del servizio di cassa.

Spese, assegni e pagamenti.

Art. 29.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli, i pagamenti sono disposti con mandati intestati ai creditori e firmati dal Direttore generale da cui dipendono i servizi amministrativi, o da chi ne fa le veci e previo visto del Capo ragioniere dell'Istituto.

I mandati devono contenere :

a) l'indicazione del capitolo del bilancio al quale si riferisce l'assegno ;

b) il numero progressivo del mandato ;

c) il nome del creditore ;

d) la causale e l'importo del pagamento ;

e) le caratteristiche dell'assegno bancario emesso in commutazione del mandato.

I documenti giustificativi dei pagamenti saranno conservati ed ordinati per ciascun capitolo del bilancio dall'Ufficio di ragioneria dell'Istituto.

In corrispondenza di ciascun mandato sarà emesso un assegno sulla banca incaricata del servizio di cassa.

Tale assegno sarà consegnato dal cassiere dell'Istituto al creditore, il quale ne rilascerà ricevuta sul mandato di pagamento, che, dopo quietanzato, sarà restituito all'Ufficio ragioneria.

Il Cassiere dell'Istituto dovrà prendere nota in apposito registro di tutti i mandati pagati per suo mezzo.

Gli assegni in bianco, che saranno conservati a cura del Cassiere dell'Istituto, saranno emessi insieme ai rispettivi mandati con la firma del Direttore generale dal quale dipendono i servizi amministrativi, o di chi ne fa le veci, previo visto del Capo ragioniere.

Ai pagamenti da farsi fuori della sede dell'Istituto sarà provveduto a mezzo delle banche incaricate del servizio di cassa.

Le banche stesse comunicheranno all'Istituto la data di pagamento e gli invieranno la quietanza rilasciata dal creditore.

Mandati di pagamento.

Art. 30.

Per il pagamento degli stipendi ed assegni si dovranno, di regola, emettere mandati ed assegni singoli.

Si potranno emettere mandati collettivi soltanto quando vi sia una persona incaricata della riscossione con espressa dichiarazione dei deleganti che esoneri l'Istituto da ogni responsabilità.

La delegazione sarà rilasciata con le norme in uso per le Amministrazioni dello Stato.

Pagamenti allo Stato.

Art. 31.

I pagamenti da farsi allo Stato per ritenute erariali o per altro titolo, nonchè quelli da farsi all'opera di Previdenza o ad altri Istituti per ritenute sugli stipendi degli impiegati, saranno effettuati, a mezzo degli Istituti bancari incaricati del servizio di cassa, presso la Tesoreria provinciale di Roma alla fine di ogni semestre.

Entrate, spese, avanzi di amministrazione.

Art. 32.

I. — Le entrate accertate e non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono i residui attivi e passivi dell'esercizio.

I fondi non impegnati costituiscono economie.

II. — L'avanzo di amministrazione, che è costituito dalle maggiori entrate e dalle minori spese, tanto in conto competenze quanto in conto residui, può essere destinato a spese di carattere straordinario con apposito stanziamento nel bilancio dell'esercizio successivo a quello a cui l'avanzo si riferisce, oppure può essere destinato ad aumentare il patrimonio dell'Istituto.

Sulla destinazione dell'avanzo decide il Comitato di amministrazione.

Consuntivo delle spese.

Art. 33.

Il conto consuntivo si comporrà di due parti : il conto del bilancio e il conto patrimoniale.

Il conto del bilancio deve dimostrare :

a) le somme definitivamente previste per ciascun capitolo della entrata e dell'uscita dell'esercizio, tenuto conto degli storni e dei prelevamenti dal fondo di riserva ;

b) gli importi delle somme rispettivamente riscosse e di quelle pagate per ciascun capitolo ;

c) le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare alla fine dell'esercizio ;

d) il conto dei residui.

Al conto consuntivo sarà allegata una dimostrazione riassuntiva del conto di cassa .

Il conto patrimoniale comprende tutte le attività e passività dell'Istituto e mette in evidenza il suo patrimonio netto.

Scritture e ruoli contabili.

Art. 34.

L'Istituto terrà le scritture necessarie per tenere in evidenza tutti i fatti contabili in relazione al bilancio e al patrimonio ; terrà, inoltre, un ruolo del personale con l'indicazione delle competenze ad esso spettanti.

Una copia del detto ruolo sarà tenuta dall'Ufficio ragioneria dell'Istituto, al quale dovranno, a cura del Servizio del personale, essere forniti i documenti e le notizie necessarie.

Degli acquisti ed ordinazioni.

Art. 35.

I. — Gli acquisti sono effettuati, in massima, mediante licitazione privata fra più fornitori, da esperirsi dall'Economato in base agli ordini del Direttore generale da cui dipendono i Servizi amministrativi, sempre quando la spesa superi le L. 2000.

Nei casi di urgenza, comprovata con motivata dichiarazione del suddetto Direttore generale, oppure quando trattisi di fare acquisti di macchine o di articoli di specialità potrà derogarsi dal procedimento della licitazione.

II. — Le ordinazioni ai fornitori saranno fatte per mezzo di richieste staccate da appositi bollettari.

Sulle fatture dei fornitori da allegarsi ai mandati di pagamento, deve essere riportata una dichiarazione di ricevimento e di collaudo di ogni oggetto, con l'indicazione del numero d'ordine d'inventario, e quando si tratti di pubblicazioni destinate alla vendita, col numero d'ordine del registro di deposito.

Dei Revisori.

Art. 36.

La Commissione dei revisori dei conti compie collegialmente le verifiche dei registri tenuti dall'Istituto, dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione, dei rendiconti ed in genere di tutti gli altri documenti contabili.

Essa ha facoltà di richiedere alle banche incaricate del servizio di cassa l'elenco delle somme riscosse o pagate.

Alla chiusura dell'esercizio la Commissione dei revisori dei conti esamina il conto consuntivo, confrontandone i risultati con i documenti contabili e con i registri, e compila la relazione di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

PARTE II.

Stato economico e giuridico del Personale dell'Istituto.

CAPITOLO I.

Del personale dell'Istituto in generale.

Personale dell'Istituto.

Art. 37.

Il personale dell'Istituto centrale di statistica è costituito :

- a) dal personale iscritto nei ruoli transitori di cui alla tabella B. annessa al Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 ;
- b) dal personale di Amministrazioni pubbliche o di enti pubblici e parastatali o di organizzazioni corporative assegnato all'Istituto con il consenso delle Amministrazioni od enti stessi ;
- c) dal personale di concetto o d'ordine assunto a contratto ;
- d) dagli apprendisti.

Personale addetto.

Art. 38.

Possono essere addetti all'Istituto centrale di statistica:

- a) membri del Consiglio superiore di statistica incaricati di funzioni direttive o di compiere speciali lavori;
- b) altre persone di particolare competenza, incaricate di eseguire particolari indagini o studi.

Personale stipendiato e personale avventizio.

Art. 39.

Il personale a contratto può essere assunto a termine fisso oppure a tempo indeterminato.

Il personale assunto a termine fisso oppure a tempo indeterminato comprende :

- a) personale stipendiato con retribuzione mensile ;
- b) personale salariato retribuito con mercede oraria.

Avventizi apprendisti.

Art. 40.

L'Istituto ha facoltà di assumere personale apprendista ammesso a prestare servizio per tutta o parte della giornata. Gli apprendisti possono essere retribuiti o gratuiti ; in ogni caso essi debbono uniformarsi a tutte le disposizioni del presente Regolamento. La misura della eventuale retribuzione è fissata dal Presidente.

Per gli apprendisti si potrà anche prescindere dal limite minimo d'età che, in ogni caso, non potrà essere inferiore agli anni 18 compiuti. Essi non acquistano titolo per coprire posti d'impiego.

Avventizi diurnisti.

Art. 41.

È personale diurnista quello salariato assunto a tempo indeterminato per l'espletamento di determinati lavori di carattere temporaneo.

Esso è obbligato a prestare otto ore di lavoro nei giorni feriali e tre ore nei festivi. La sua retribuzione è stabilita, per ogni ora di effettivo servizio ordinario e straordinario prestato, nella misura che è indicata nella lettera di assunzione.

L'ammissione dei diurnisti potrà essere effettuata senza concorso, in base alle domande presentate dagli interessati. Perchè l'ammissione possa aver luogo è necessario che gli aspiranti abbiano tutti i requisiti indicati negli articoli 42 e 43. Nel conferimento dei posti di diurnista si terranno anche presenti i titoli di preferenza di cui all'articolo 44.

Il personale diurnista può essere licenziato in qualsiasi momento senza preavviso o diritto ad indennità di sorta.

CAPITOLO II.

Disposizioni di carattere generale per tutto il personale.

Requisiti per l'ammissione del personale.

Art. 42.

Le ammissioni del personale di concetto o d'ordine da assumersi a contratto, sono fatte, salvo casi speciali, mediante concorsi, sia esterni che interni, per esami od anche soltanto per titoli, secondo le norme di volta in volta indicate nel bando di concorso.

I concorrenti che non facciano già parte del personale dell'Istituto, dovranno provare di possedere le condizioni volute con la presentazione dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti un'età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30. Coloro che abbiano partecipato alla campagna 1915-18 possono essere assunti con età di tanti anni superiore ai 30, quanti sono gli anni di campagna di guerra risultanti nel foglio di congedo; per i mutilati e gli invalidi della detta guerra e per coloro che furono durante la stessa decorati al valore militare, il termine di età è prorogato al 39° anno compiuto. Nei concorsi interni il limite massimo di età verrà, volta per volta, stabilito dal bando del concorso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato negativo del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di buona condotta morale, civile, politica;

5° certificato di stato di famiglia;

6° certificato degli studi compiuti, in relazione a quanto è richiesto dal bando di concorso;

7° foglio di congedo illimitato dal servizio militare o documento di riforma;

8° certificato medico legalizzato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio oggetto della domanda d'im-

piego. La costituzione fisica può inoltre essere accertata da un medico dell'Istituto.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, la imperfezione fisica non dovrà essere tale da far ostacolo all'esercizio dell'impiego presso l'Istituto.

Titoli di studio per l'ammissione.

Art. 43.

Per l'ammissione ai posti delle categorie di concetto occorre il possesso di una laurea rilasciata da una Regia università o Istituto equiparato. In via eccezionale il Presidente può ammettere alle categorie di concetto persone che, pur non essendo provviste del titolo di studio anzidetto, abbiano lodevolmente diretto un Ufficio statistico o abbiano dimostrato, mediante pubblicazioni, singolare perizia nelle discipline statistiche.

Per l'ammissione ai posti di Ufficiali di statistica a contratto, oppure come diurnista, oppure come apprendista, occorre quale titolo di studio il diploma di ammissione alle Scuole medie superiori.

Gli stenografi ed i dattilografi, oltre a quest'ultimo titolo di studio, dovranno comprovare la loro idoneità mediante una prova pratica, la quale accerti la necessaria rapidità e precisione nella scrittura. Le modalità di tale prova o del loro esame saranno stabilite con ordinanza del Presidente.

È altresì in facoltà del Presidente di consentire, con deliberazione motivata, l'assunzione in servizio di quelle persone che, per la conoscenza delle lingue o per essere specializzati in determinati lavori, o per i loro precedenti di carriera risultassero utili per i servizi dell'Istituto. In tale caso si potrà prescindere dai requisiti della cittadinanza e della età e dei titoli di studio; ove però trattisi di cittadini stranieri, occorre il preventivo benestare del Ministero degli Esteri per la loro assunzione.

Precedenze nelle ammissioni.

Art. 44.

Saranno titolo di preferenza per l'ammissione nell'Istituto centrale di statistica: il possesso del diploma di statistica; la conoscenza di

lingue straniere, o della stenografia, o dattilografia, nonchè il servizio già lodevolmente prestato presso l'Istituto o presso altri uffici statistici.

A parità di merito sarà data la preferenza :

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) agli insigniti di medaglia al valor militare conseguita durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera a) ;

d) agli insigniti di croce di guerra al valore ;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra ;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie, sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto agli ammogliati senza prole, ed a questi ultimi in confronto ai celibi.

Nelle assunzioni di personale si terrà pure conto delle disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra.

Modalità dei bandi di concorso.

Art. 45.

Le modalità dei bandi di concorso sono determinate dal Presidente dell'Istituto, al quale spetta di stabilire i posti da mettere a concorso, l'epoca di presentazione delle domande e relativi documenti, la data degli esami ed il loro procedimento, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni esaminatrici ed ogni altro particolare inerente ai concorsi stessi.

Promessa solenne e giuramento.

Art. 46.

Gli impiegati assunti con contratto debbono, all'atto in cui assumono servizio, e in ogni caso allorchè firmano il contratto d'impiego, prestare la promessa solenne o il giuramento, secondo le formule stabilite dagli art. 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Della promessa o del giuramento sarà redatto apposito processo verbale da conservarsi nel fascicolo personale dell'impiegato.

I Direttori generali prestano giuramento in presenza del Presidente dell'Istituto o di un membro del Consiglio superiore da lui delegato e di due testimoni.

Passaggio di funzionari d'ordine fra quelli di concetto.

Art. 47.

I funzionari d'ordine appartenenti al grado 10° che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi due anni, possono essere ammessi, pur conservando lo stipendio che godono, al grado 11° dei funzionari di concetto, dopo sei anni di servizio nel grado, se forniti di diploma di maturità classica o scientifica, oppure dopo tre anni di servizio in detto grado se forniti del diploma conferito dalle Scuole di statistica.

Funzioni del grado superiore.

Art. 48.

Quando un funzionario, avente grado non inferiore al nono, abbia per sei mesi esercitato funzioni di uno dei gradi superiori, il Presidente dell'Istituto, su parere conforme della Commissione consultiva, potrà dargli permanentemente le funzioni stesse ed attribuirgli uno stipendio intermedio tra il proprio grado e quello immediatamente superiore. In tale caso, alla sua scadenza, il contratto potrà essere rinnovato alle stesse ultime condizioni.

Commissione Consultiva per il personale.

Art. 49.

Allo scopo di dare parere intorno alle promozioni del personale dei ruoli transitori e di pronunciarsi in merito alle conferme, promozioni, note di qualifica ed ogni altro provvedimento riguardante il personale, è costituita una Commissione consultiva composta da tutti i Direttori generali. Qualora il numero dei Direttori generali sia inferiore a tre, faranno parte della Commissione consultiva tanti membri

del Consiglio superiore di statistica, quanti siano necessari per portare a tre il numero dei componenti la Commissione stessa. Detti membri del Consiglio superiore di statistica ed i rispettivi supplenti, pure scelti fra i membri del Consiglio superiore, saranno nominati dal Capo del Governo.

La Commissione si raduna sotto la presidenza del Presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal Direttore generale più anziano nel servizio.

In tale caso quest'ultimo ha l'obbligo di sottoporre al Presidente, nel più breve tempo possibile, il verbale di ciascuna seduta della Commissione. Il Presidente dell'Istituto centrale vi appone il visto, facendo le proprie osservazioni, ed indicando, eventualmente, quali deliberazioni non approvi.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro della Commissione consultiva meno anziano.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

CAPITOLO III.

Del personale a contratto.

Forma e durata del contratto di impiego.

Art. 50.

I. — Il personale dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 39, lettera *a*) è assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato a seconda del disposto dell'articolo 11 del Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

II. — Il contratto a tempo determinato avrà fine alla sua scadenza qualora, dentro il termine dei due mesi che precedono detta scadenza, non sia stato confermato in ogni sua clausola di accordo fra le due parti, o non si sia da queste pervenuti ad una intesa definitiva per un nuovo contratto.

III. — Il contratto a tempo indeterminato resta in vigore fino a quando non sia disdetto da una delle parti. La disdetta del contratto a tempo indeterminato ha effetto allo scadere del termine di due mesi dalla data della sua notificazione : tuttavia è in facoltà del Presidente dell'Istituto centrale di statistica di concedere, per circostanze speciali, e su domanda dell'interessato, che la risoluzione del contratto abbia effetto dopo maggior tempo e non oltre i quattro mesi dalla data della notificazione. In ogni caso però, ed a giudizio del Presidente dell'Istituto, qualora siano in corso lavori che non possano essere affidati ad altri funzionari, la cessazione del contratto non potrà aver luogo che dopo l'ultimazione dei lavori.

IV. — Per il personale di cui all'art. 39 lettera b) assunto a contratto a tempo determinato valgono le norme di cui al 2° comma del presente articolo, venendo però i termini per la conferma o la rinnovazione ridotti a giorni quindici.

Per quello assunto a tempo indeterminato la cessazione della prestazione d'opera potrà aver luogo in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.

Gli allegati *A, B, C, D*, stabiliscono le forme di contratto o di assunzione, salve le varianti che vi potranno essere incluse di comune accordo, all'atto della stipulazione.

Assunzione a contratto. Periodo di prova.

Art. 51.

I. — L'assunzione in servizio del personale a contratto, di grado inferiore a Direttore generale, è deliberata dal Presidente ed è comunicata per iscritto all'interessato. Nella comunicazione verrà stabilita la data con la quale l'impiegato dovrà assumere servizio.

Quando l'impiegato, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorre, a tutti gli effetti, dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Con la comunicazione della nomina e con la conseguente firma del contratto, l'impiegato si intende assegnato permanentemente alla categoria e classe nella quale fu assunto e per tutta la durata del contratto stesso.

II. — Nei contratti a tempo determinato, stipulati con funzionari di grado inferiore a quello del Direttore generale, il primo anno è considerato periodo di prova. Tale periodo di prova può, per deliberazione del Presidente, sentita la Commissione consultiva, essere prolungato per non oltre sei mesi.

Dal periodo di prova si può prescindere quando il contratto a tempo determinato non faccia che confermare un contratto precedente o lo rinnovi senza elevamento di grado o di stipendio all'infuori degli scatti contemplati dal presente Regolamento.

Durante qualsiasi momento del periodo della prova, oppure alla sua scadenza, il personale può essere licenziato con motivata deliberazione del Presidente. Nessuna indennità è in tale caso dovuta.

Sono esonerati dal periodo di prova i funzionari dei ruoli transitori che ai termini dell'articolo 15 della legge 9 luglio 1926 n. 1162, optino per il regime del contratto a termine.

Rescissione del contratto di impiego.

Art. 52.

La rescissione di ufficio del contratto è pronunciata dal Presidente.

In seguito a relazione del competente Direttore generale ed udita la Commissione consultiva del personale, il Presidente dell'Istituto potrà addivenire in qualsiasi momento alla rescissione di ufficio del contratto di impiego a tempo determinato :

a) per grave e persistente negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio ;

b) per scarso rendimento ;

c) per aver riportata la qualifica, divenuta definitiva, di mediocre per due anni o di cattivo per un anno ;

d) limitatamente al personale femminile, per sopravvenuti carichi di famiglia che impediscano il regolare adempimento dei doveri di ufficio ;

e) per sopravvenuta incapacità fisica o intellettuale.

Parimenti il Presidente dell'Istituto, su relazione del Direttore generale dal quale dipende il servizio del personale, potrà rescindere, ed in qualsiasi momento, il contratto a tempo determinato, per soppressione dell'ufficio o riduzione del personale.

Decadenza del contratto di impiego.

Art. 53.

Il contratto si intende risolto, di pieno diritto, senza bisogno di alcuna deliberazione, mediante comunicazione con semplice lettera di ufficio:

1° nel caso in cui l'impiegato siasi arruolato volontario sotto le armi (esclusi i casi di mobilitazione generale);

2° per la perdita della cittadinanza italiana, quando questa sia richiesta per l'ammissione;

3° per accertata incompatibilità di cui all'articolo 58.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 la cessazione ha effetto dal giorno dell'arruolamento o della perdita della cittadinanza; nel caso di cui al numero 3 dalla data della lettera di comunicazione.

*Comunicazione preventiva dei motivi della rescissione di ufficio.**Ricorsi contro tale comunicazione.*

Art. 54.

I. — I motivi della proposta per la rescissione di ufficio del contratto a tempo determinato devono, dal Direttore generale dal quale dipende il personale, essere comunicati all'impiegato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte ed altri dieci giorni per produrre tutti i documenti e testimoni che riterrà utili alla sua difesa.

La Commissione consultiva per il personale, esaminati tali documenti, dovrà sentire l'interessato, qualora, egli, nel presentare le sue osservazioni nel termine prescritto, ne abbia fatta domanda. In ogni modo la stessa Commissione darà comunicazione del suo parere all'interessato. Avverso a tale parere, l'impiegato potrà chiedere di essere sentito personalmente dal Presidente prima che egli prenda le sue decisioni.

II. — Il ricorso al Presidente dovrà essere presentato nel termine di 48 ore dalle comunicazioni delle decisioni prese dalla Commissione consultiva.

Nel caso che il ricorso sia accolto la questione dovrà essere ripresa in esame dalla Direzione generale da cui dipende il servizio del personale, con un supplemento di istruttoria, e successivamente dalla Commissione consultiva e dal Presidente dell'Istituto.

Compensi in casi speciali di rescissione.

Art. 55.

I. — Quando la rescissione di ufficio avvenga per i motivi di cui alle lettere *d)*, *e)* di cui all'art. 52 precedente, il Comitato amministrativo potrà deliberare, con giudizio definitivo ed inappellabile, su proposta del Presidente dell'Istituto, oltre al trattamento stabilito per la quiescenza del personale, anche la concessione di una indennità proporzionata al periodo prestato e non eccedente in ogni caso l'ammontare di una annata di stipendio.

II. — Nel caso in cui la rescissione avvenga per riduzione di personale o soppressione di ufficio, di cui è menzione nell'articolo suddetto, l'impiegato ha diritto ad una indennità corrispondente al valore attuale della *metà* degli stipendi che avrebbe ancora percepito fino alla scadenza del contratto e con un massimo di due quinti del totale degli stipendi corrispondenti a tutta la durata del contratto.

Personale con contratto a cottimo.

Arti 56.

Per l'esecuzione di speciali lavori di ufficio l'Istituto può stipulare contratti a cottimo.

Il contratto deve contenere le indicazioni e le clausole generali menzionate nel modello (allegato *D*), annesso al presente regolamento ed inoltre tutte le clausole particolari richieste dalla speciale natura dei singoli lavori dati a cottimo ed atte a garantire la migliore esecuzione del contratto.

Nel contratto deve essere sempre stabilito il termine di resa, ma possono essere fissati anche termini intermedi.

Può essere previsto il pagamento di una penale nel caso di inadempienza.

CAPITOLO IV.

Degli obblighi del personale.

Doveri degli impiegati.

Art. 57.

I. — Gli impiegati devono adempiere con operosa diligenza ai doveri di ufficio e serbare una condotta esemplare per disciplina, dignità, moralità e riservatezza.

Essi debbono assolvere tutti i còmpiti rispettivamente loro assegnati, in conformità delle disposizioni dei propri superiori.

II. — È vietato agli impiegati di comunicare, a qualsiasi scopo ed a qualsiasi persona, informazioni o dati statistici raccolti od elaborati dall'Istituto. È vietato altresì di pubblicare libri, monografie ed articoli sui risultati dei lavori dell'Istituto che non siano ancora di pubblica ragione, salvo autorizzazione scritta dal Presidente. In ogni caso il funzionario autorizzato dovrà precisare nella sua pubblicazione che i dati provengono dall'Istituto, e sottoporre il testo definitivo dei lavori al Presidente, per il suo benessere, prima di inviarli alle stampe.

Parimenti gli impiegati che desiderino fare pubblicazioni valendosi di elementi statistici di pubblico dominio, debbono darne conoscenza al Presidente dell'Istituto prima della pubblicazione ed averne il benessere.

III. — È vietato agli impiegati di attendere in ufficio ad occupazioni non attinenti al servizio e di valersi del personale dell'Istituto per incarichi privati.

IV. — È altresì vietato : d'iniziare sottoscrizioni fra i colleghi senza l'autorizzazione del Direttore generale da cui dipendono i servizi del personale ; di mutuarsi reciprocamente danaro, anche a titolo gratuito ; di prestarsi avalli o fideiussioni ; di cedersi stipendi o compensi ; nonchè di ricevere da estranei, sotto qualsiasi forma o pretesto, compensi per lavori eseguiti in ufficio o con materiali d'ufficio, salvo esplicita autorizzazione del Presidente da concedersi di volta in volta.

Incompatibilità.

Art. 58.

Con la qualità di impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualsiasi professione o commercio, o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di vigilanza o sindaco o altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro.

La disposizione non si applica ai membri del Consiglio superiore aventi funzioni direttive od incarichi speciali.

È pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del Presidente dell'Istituto, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'Istituto, o che il Presidente non creda di consentire per ragioni di opportunità.

I Direttori generali ed i Capi reparto sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni del presente articolo che siano venuti a loro conoscenza.

Orario di ufficio — Assenze — Obbligo di residenza.

Art. 59.

I. — L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio che è di sette ore divise da un intervallo. Non sono consentite tolleranze nella osservanza dell'orario. Il Presidente stabilisce, secondo le stagioni, l'ora dell'inizio e della ripresa del lavoro nonchè quella del loro termine.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati, su invito del Presidente o del Direttore generale da cui dipendono, sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi non ne siano esonerati.

Per i giorni festivi si intendono osservate le disposizioni applicate presso gli uffici dello Stato, quando non vi siano contrarie ordinanze.

II. — Nessun impiegato può assentarsi o rimanere assente dall'ufficio senza regolare autorizzazione. Quando il permesso non ecceda la mezza giornata, esso può essere dato dal Capo reparto, ma non più di due volte nello stesso mese per lo stesso impiegato. Per i

permessi più lunghi o più frequenti è necessaria l'autorizzazione del Direttore generale dal quale il servizio dipende.

Di tali permessi sarà sempre data conoscenza al Direttore generale dal quale il personale dipende.

III. — Gli impiegati hanno l'obbligo di risiedere a Roma e di notificare al servizio dal quale dipende il personale, la propria abitazione e le eventuali variazioni.

Assenze arbitrarie.

Art. 60.

Indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, non si farà luogo a corresponsione di stipendio o degli altri assegni, per le giornate di assenza arbitraria.

A tal fine la somma da dedurre per ogni giorno di assenza sarà ragguagliata ad un trentesimo del compenso mensile.

Turni di lavoro in ore fuori le normali di ufficio.

Art. 61.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, il Presidente, uditi i Direttori generali interessati ed il Direttore generale dal quale dipende il servizio del personale, potrà disporre anche turni di lavoro in modo da usufruire di tutte le ore del giorno. In tale caso le ore dalle 23 alle 7 del mattino saranno considerate di lavoro notturno e saranno retribuite con un compenso straordinario da stabilire caso per caso.

Premi di operosità.

Art. 62.

I. — Al personale dei ruoli transitori possono essere concessi eventuali premi di operosità nei casi, modi e limiti prescritti per gli altri impiegati dello Stato. La concessione è fatta dal Direttore generale competente, sentiti i Capi reparto od i Capi servizio per i funzio-

nari dipendenti. Per i Capi reparto e Capi servizio è fatta dal Presidente su proposta del Direttore generale competente.

Col pagamento di tale premio nessun altro assegno per lavoro straordinario potrà ad esso essere concesso.

Lavoro straordinario.

II. — Al personale a contratto di grado inferiore a quello di Capo reparto o Capo servizio autonomo, ed al personale diurnista è consentito il pagamento del lavoro straordinario effettivamente eseguito durante le ore consentite. Non è però consentita l'esecuzione di lavori d'ordine a domicilio, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente dell'Istituto.

La durata e le modalità del lavoro straordinario saranno approvate di volta in volta dal Direttore generale competente, su proposta dei singoli Capi reparto.

In massima, il compenso per il lavoro straordinario non potrà eccedere il limite massimo fissato per i premi di operosità e rendimento stabiliti per i funzionari dello Stato e dalle disposizioni vigenti, nè cumularsi con esso.

Premi per lavori speciali.

III. — Indipendentemente dalle ore di lavoro straordinario e per le mansioni il cui lavoro può essere misurato attraverso un rendimento quantitativo orario, il Presidente, con motivata deliberazione, potrà stabilire delle norme per dare un supplemento di retribuzione a titolo di premio al personale che superi il prestabilito livello normale durante il mese.

Reclami.

Art. 63.

I reclami e le domande di qualsiasi genere presentate dagli impiegati non possono essere presi in esame se non siano state inoltrate per via gerarchica.

La presentazione diretta di tali domande, od a mezzo di persone estranee all'Istituto, sarà considerata come mancanza disciplinare.

Dimissioni volontarie.

Art. 64.

I. — Non sono ammesse dimissioni volontarie dal servizio per gli impiegati vincolati da un contratto a termine fisso. L'impiegato a contratto a tempo determinato che desideri svincolarsi dagli obblighi contrattuali deve darne comunicazione per iscritto. Il contratto resta valido fino a quando la sua risoluzione non sia stata accettata dall'Istituto che, in tale caso, con lettera del Presidente stabilirà la data della cessazione consensuale del contratto, in relazione alle esigenze del servizio che all'impiegato sono affidate. L'impiegato che abbandoni il servizio prima che il contratto a tempo determinato sia stato risolto di comune accordo fra le due parti, perde il diritto alla liquidazione del fondo di previdenza, salva ogni altra rivalsa da parte dell'Istituto per danni subiti.

II. — Le dimissioni presentate da un impiegato assunto con contratto a tempo indeterminato equivalgono alla disdetta contemplata dal precedente articolo 50 e sono rette dalle stesse norme.

In caso di infrazione a tali norme, l'impiegato a contratto a tempo indeterminato perde il diritto alla liquidazione del fondo di previdenza per la parte corrispondente ai versamenti fatti negli ultimi sei mesi di servizio, salva ogni altra rivalsa da parte dell'Istituto per danni subiti.

Riammissione degli impiegati che si siano dimessi.

Art. 65.

Non potrà essere riammesso all'Istituto centrale di statistica l'impiegato che sia incorso in una delle sanzioni di cui all'articolo precedente.

Con deliberazione del Presidente dell'Istituto potranno essere riassunti in servizio gli impiegati il cui contratto a tempo determinato sia stato risolto di comune accordo, e gli impiegati con contratto a tempo indeterminato che abbiano regolarmente disdettato il contratto con le modalità di cui ai precedenti articoli 50 e 64.

CAPITOLO V.

Dei congedi, delle assenze per malattie e della aspettativa.

Del congedo ordinario.

Art. 66.

I. — Durante il primo anno di servizio la durata del congedo non può superare i 15 giorni, ed essi non potranno essere concessi che dopo trascorsi sei mesi di effettivo servizio.

Compiuto il primo anno di servizio, l'impiegato, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, può ottenere congedi retribuiti per un complesso non eccedente trenta giorni per ogni anno.

II. — Il congedo si computa sempre relativamente all'anno solare. Qualora il termine del primo anno di servizio non coincida con la fine dell'anno solare, l'impiegato potrà ottenere, per la parte rimanente dell'anno solare stessa, un numero di giorni di congedo proporzionale a tale parte, che potrà anche cumularsi con il congedo dell'anno successivo. All'infuori di questo caso il congedo di un anno non è cumulabile con quello dell'anno successivo.

III. — Il congedo può essere sospeso od interrotto, o revocato per motivi di servizio.

La rinuncia a tutto il periodo o a parte del congedo non conferisce al personale alcun diritto a speciale compenso.

IV. — Ai diurnisti con più di sei mesi di servizio continuativo può essere consentito un congedo non retribuito di una settimana. A quelli che hanno compiuto almeno un anno di servizio può essere consentito un congedo di due settimane, nell'anno solare, di cui la prima settimana sarà retribuita.

Congedo straordinario.

V. — Quando concorrano gravi e giustificati motivi di salute o di famiglia, l'impiegato a contratto può ottenere, a giudizio insindacabile del Presidente, fino al massimo di un mese di congedo straordinario nel termine di un anno solare, con pagamento dell'intera retribuzione.

Durante il primo anno di servizio, il congedo straordinario non potrà superare i quindici giorni.

La concessione è fatta su rapporto del competente Direttore generale.

I congedi straordinari eccezionalmente superiori ad un mese, concessi entro il termine di un anno solare, sono portati in deduzione del congedo ordinario dell'anno successivo.

VI. — I Direttori generali trasmetteranno le domande di congedi straordinari del dipendente personale al Direttore generale dal quale dipende il personale, e quest'ultimo provvederà, previi gli accertamenti sanitari nel caso di motivo di salute, o previi altri accertamenti negli altri casi, a provocare l'approvazione del Presidente dell'Istituto.

Brevi licenze straordinarie.

VII. — Il competente Direttore generale, col parere favorevole del Capo reparto dal quale l'impiegato dipende, può concedere, oltre il congedo, brevi licenze, non superiori a 5 giorni nei casi di comprovata necessità.

Per i Direttori generali e per i Capi reparto tali licenze sono concesse dal Presidente.

Queste brevi licenze si considerano come congedo straordinario e quando superino complessivamente, nell'anno solare, i cinque giorni, la parte eccedente è detratta dal congedo ordinario dell'anno in corso o di quello successivo.

VIII. — Le licenze speciali per cure ai mutilati ed invalidi di guerra non sono cumulate col congedo straordinario per motivi di salute.

Segnalazione delle licenze — Recapito.

IX. — Tutte le licenze di qualsiasi genere debbono essere segnalate alla Direzione generale dalla quale dipende il servizio del personale.

L'impiegato che si reca in congedo sia breve che ordinario o straordinario, è tenuto a notificare quale sarà il suo recapito durante l'assenza dall'ufficio

Licenza straordinaria speciale.

Art. 67.

Gli impiegati a contratto di cui all'art. 39 chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo straordinario senza assegni, ai sensi dell'articolo 81 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Sono considerati come periodi di congedo straordinario senza perdita di stipendio le assenze limitatamente ai giorni strettamente necessari:

- a) per il servizio di giurato;
- b) per la comparizione in giudizio come testimone.

Assenze per malattia.

Art. 68.

Gli impiegati aventi grado 7° od inferiore debbono notificare per iscritto le assenze, entro la prima giornata, all'Ufficio del personale, che ne dà a sua volta notizia al Capo dell'Ufficio dal quale l'impiegato dipende. I Capi reparto debbono nella prima giornata notificare l'assenza al Direttore generale dal quale dipendono, ed i Direttori generali o Capi di servizi autonomi debbono notificarla al Presidente dell'Istituto.

Se la malattia dura più di tre giorni deve essere giustificata con certificato medico. L'Istituto, potrà fin dal primo giorno, far eseguire accertamenti da un sanitario di sua fiducia.

Il periodo di assenza per malattia non è considerato valido agli effetti del periodo di prova.

Qualora il periodo della malattia superi i trenta giorni di assenza, l'Istituto potrà consentire un ulteriore periodo, che, cumulato con il congedo straordinario o le assenze per malattia usufruite negli ultimi 12 mesi, non potrà superare i giorni trenta per gli impiegati che abbiano ultimato l'anno di prova, ed i giorni quindici per coloro che si trovano in corso di prova. Tale periodo dovrà considerarsi congedo straordinario retribuito ai sensi dell'articolo 66, n. 5.

L'impiegato a contratto che non sia in grado di riprendere servizio al termine di tale congedo straordinario, viene considerato in congedo ordinario per il tempo in cui ne ha ancora diritto in base all'articolo 66

precedente. Qualora al termine di quest'ultimo periodo non sia ancora in grado di riprendere servizio, viene collocato in aspettativa. Se però l'impiegato si trovi nel periodo contrattuale di prova, esso sarà licenziato.

Della aspettativa.

Art. 69.

I. — Può essere concessa l'aspettativa agli impiegati stipendiati a contratto, sempre quando abbiano superato il periodo di prova :

- a) per motivi di salute ;
- b) per motivi di famiglia.

L'aspettativa non può in nessun caso oltrepassare la scadenza del contratto d'impiego.

II. — L'aspettativa per provata infermità può essere chiesta dall'impiegato o deliberata d'ufficio. Essa avrà luogo di pieno diritto quando siano scaduti i termini di cui all'articolo precedente.

L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta ed in ogni caso non può avere una durata superiore ad un anno, durante il quale è corrisposto all'impiegato un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio se l'impiegato conti dieci anni o più di servizio, e non maggiore del terzo, nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni. Qualora al termine dell'aspettativa l'impiegato non sia in grado di riprendere servizio, il relativo contratto resta rescisso di pieno diritto.

III. — L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di sei mesi, compresi i congedi straordinari per motivi di famiglia concessi nei dodici mesi precedenti. Durante tale periodo non viene corrisposta all'impiegato alcuna retribuzione, ed ove, al suo termine, l'impiegato non fosse in grado di riprendere servizio, il contratto s'intenderà rescisso di pieno diritto.

IV. — Ove per uno stesso individuo concorrano successivamente i due motivi a) e b) del primo alinea come causali dell'aspettativa, questa non potrà ugualmente eccedere l'anno complessivamente, fermo restando la non corresponsione di assegni per il tempo trascorso per il motivo di cui alla lettera b).

V. — La durata complessiva di più periodi di aspettativa non può superare due anni in un quinquennio.

Scaduti i termini massimi di cui sopra, l'impiegato che risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio o che ne sia impedito per motivi di famiglia, è dispensato dal servizio salvo il diritto alla liquidazione del fondo di previdenza.

Quando, trattandosi di un impiegato particolarmente meritevole, l'Istituto non ritenga opportuno il suo definitivo allontanamento dal servizio, sebbene tuttora affetto da infermità, può disporre gli opportuni accertamenti e concedere eventualmente un prolungamento eccezionale dell'aspettativa non superiore ad altri sei mesi.

VI. — Agli effetti degli articoli 64 e 65, si considera che abbia abbandonato l'ufficio l'impiegato a contratto che sia risultato abile alla visita medico-fiscale e che non abbia ripreso servizio al termine dell'aspettativa.

VII. — Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato per intero agli effetti della durata del contratto.

Non è invece computato quando trattisi di aspettativa per motivi di famiglia.

CAPITOLO VI.

Delle note di qualifica — Della disciplina, delle punizioni disciplinari e delle ricompense.

Note di qualifica.

Art. 70.

I. — Entro il mese di gennaio di ogni anno sono compilate, eccetto che per i Direttori generali, le note di qualifica degli impiegati.

Le note di qualifica del personale dipendente dai Capi reparto sono rivedute e firmate dal Direttore generale dal quale dipende il rispettivo servizio.

Per i Capi reparto le note sono compilate dal Direttore generale da cui essi dipendono e sono rivedute e firmate dal Presidente.

Per gli impiegati dipendenti da uffici autonomi e servizi speciali autonomi, le note di qualifica sono compilate dal Capo dell'ufficio e del servizio e sono rivedute e firmate dal Presidente.

Per i Capi degli accennati uffici autonomi e dei servizi speciali, le note di qualifica sono compilate direttamente dal Presidente dell'Istituto.

Per il personale in prova, le note di qualifica debbono essere compilate alla fine del periodo di prova.

Per i funzionari di altre amministrazioni comandati all'Istituto, valgono le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

II. — Le note di qualifica comprendono le informazioni riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e nella vita privata, la diligenza e la operosità, nonché tutte le speciali notizie relative al disimpegno del servizio al quale è addetto e ogni altra informazione ritenuta opportuna.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre e cattivo; di esso viene data comunicazione, a mezzo di apposito foglio, all'interessato che vi appone la propria firma.

III. — L'impiegato può, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, ricorrere alla Commissione consultiva del personale e quest'ultima, ove non ritenga di confermare quella assegnata, formula, con motivazione, la nuova qualifica e la sottopone al giudizio definitivo del Presidente.

Della Commissione di disciplina.

Art. 71.

I. — Le infrazioni disciplinari di cui agli articoli 83 e seguenti, sono sottoposte al giudizio della competente Commissione di disciplina.

II. — Per i Direttori generali le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio superiore di statistica convocato in seduta plenaria. Il Direttore generale sottoposto a procedimento disciplinare non assisterà alla seduta meno che per il periodo di tempo nel quale il Consiglio superiore debba interrogarlo.

Il Presidente dell'Istituto può delegare la Presidenza del Consiglio di disciplina, così costituito, al Magistrato di cui all'articolo 5 n. 2 b) del decreto-legge 27 maggio 1929 n. 1285, oppure ad altro membro del Consiglio superiore.

Nell'ordine di convocazione, emanato dal Presidente dell'Istituto, sarà stabilito a quale dei membri del Consiglio superiore di statistica spettino le funzioni di Segretario.

III. — Per i funzionari dei gradi 6° e 7° la Commissione di disciplina è costituita dai Direttori generali ed è presieduta dal Presidente dell'Istituto, od in sua vece dal Magistrato di cui al numero precedente o da altro membro del Consiglio superiore di statistica delegato dal Presidente stesso. Qualora il numero dei Direttori generali sia inferiore a quattro, entreranno a far parte della Commissione di disciplina tanti membri del Consiglio superiore di statistica per quanti ne occorrono a rimpiazzare i Direttori generali mancanti.

Nell'ordine di convocazione, emanato dal Presidente, sarà stabilito a quale dei membri spetterà la funzione di Segretario.

IV. — Per i funzionari di grado inferiore al 7° la Commissione di disciplina è costituita dal Direttore generale dal quale dipende il personale e da quattro fra i Capi reparto e Capi di ufficio autonomi o Capi di servizi speciali.

Le funzioni di Segretario saranno, di volta in volta, assegnate ad un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 9° e nemmeno inferiore a quello del funzionario sottoposto a giudizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente dell'Istituto stabilirà, con sua deliberazione, i componenti della Commissione di disciplina di cui al presente numero.

Commissione di disciplina.

Art. 72.

I. — Non potranno entrare a far parte delle Commissioni di disciplina di cui al precedente art. 71, i parenti fino al 4° grado incluso o gli affini del funzionario sottoposto a giudizio disciplinare, nè coloro che abbiano con lui relazioni di interessi.

II. — Le Commissioni di disciplina si pronunciano sui rapporti che rientrano nelle loro competenze, presentati a carico dei funzionari giudicabili, interrogando l'incolpato e i testimoni a carico ed a discarico. Si pronunciano egualmente sui ricorsi i quali implichino infrazioni disciplinari la cui decisione finale è rimessa al Presidente.

Le conclusioni delle Commissioni di disciplina per i funzionari dal 6° grado incluso in giù, sono sottoposte all'approvazione del Presidente dell'Istituto.

Le conclusioni del Consiglio superiore di statistica costituita in Commissione di disciplina sono comunicate al Capo del Governo.

Procedura per i provvedimenti disciplinari.

Art. 73.

Qualora un impiegato si renda colpevole di una mancanza passibile di punizione a termini degli articoli seguenti, il superiore immediato deve farne rapporto scritto in via gerarchica. Il Capo reparto al quale il rapporto pervenga, ne dà comunicazione al Direttore generale dal quale dipende, e questi, ove ritenga che la punizione da applicarsi esorbiti dalla sua competenza, trasmette il rapporto con il proprio visto e le eventuali osservazioni e proposte alla Direzione generale dalla quale dipende il Servizio del personale, unendovi tutti gli atti e gli accertamenti che sono necessari.

La Direzione generale preposta ai servizi del personale, a mezzo del dipendente Ufficio, contesterà immediatamente i fatti all'incolpato e procederà a tutti gli ulteriori accertamenti occorrenti a chiarire la natura e la portata del fatto, agli effetti del provvedimento disciplinare da adottarsi.

Qualora la mancanza risulti di natura tale da dover essere deferita alla Commissione di disciplina, la Direzione generale preposta ai servizi del personale ne provocherà la convocazione e trasmetterà l'incartamento alla Segreteria della Commissione di disciplina, la quale, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere siano fatti ulteriori accertamenti, oppure deciderà senz'altro la trattazione orale dandone immediata notizia alla detta Direzione generale.

Procedura disciplinare.

Art. 74.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è trasmessa subito all'Ufficio del personale. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta è fatto constare da attestazione scritta del Capo di ufficio incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

L'Ufficio del personale può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Procedura disciplinare.

Art. 75.

Qualora il fatto addebitato all'impiegato abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fino all'espletamento del procedimento giudiziario, fermo l'obbligo di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

Procedura disciplinare.

Art. 76.

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Procedura disciplinare.

Art. 77.

La Segreteria della Commissione di disciplina deve dare avviso al Servizio del personale e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma del precedente art. 73.

La trattazione orale non può aver luogo prima dei dieci giorni e oltre i trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella capitale, o prima di quindici giorni, se risieda altrove.

Il Capo del personale, o un suo delegato, interviene a detta trattazione quale relatore.

L'incolpato, ove ne faccia richiesta, ha diritto di essere sentito personalmente.

Funzionamento Commissione disciplina.

Art. 78.

Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratosi il Capo del personale e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il Presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità dei componenti la Commissione.

Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei commissari, acquistato dal coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale e rilevati dagli atti, tenendo conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.

La Commissione, qualora ritenga che l'impiegato sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima, ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina, è steso verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso la Segreteria della Commissione, e una copia è, dalla Segreteria medesima, comunicata al Servizio del personale per gli ulteriori provvedimenti.

Delle punizioni.

Art. 79.

Le punizioni che, oltre alle semplici riprensioni, possono essere inflitte agli impiegati o salariati dell'Istituto che vengono meno ai loro doveri, sono:

a) la multa;

- b) la censura;
- c) la riduzione dello stipendio;
- d) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;
- e) la rimozione dall'impiego;
- f) la destituzione.

Il personale in prova e gli apprendisti sono sottoposti alle stesse norme disciplinari stabilite per gli impiegati in quanto siano ad essi applicabili.

Della multa.

Art. 80.

La multa è applicata per mancanza in servizio di carattere lieve. La multa non può superare l'ammontare di un decimo dell'assegno mensile.

Essa è inflitta dal Direttore generale dal quale l'impiegato dipende e contro di essa si può ricorrere, entro 15 giorni, in via gerarchica al Presidente, che decide in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Non si prende nota nello stato matricolare dell'impiegato della prima multa inflittagli durante il termine di un anno solare, a meno che egli non commetta altre mancanze per le quali venga punito con altra punizione analoga o con una sanzione più grave.

Della censura.

Art. 81.

La censura è una dichiarazione di biasimo diretta per iscritto dal Direttore generale dal quale l'impiegato dipende:

- 1) per mancanze meno lievi di quelle di cui all'articolo precedente, oppure in caso di recidiva, cioè quando per tre volte nell'anno solare siasi già inflitta la punizione della multa e l'impiegato sia ricaduto in nuova trasgressione;
- 2) per negligenza in servizio, o per mancanze commesse anche fuori servizio, nell'ambito dell'Istituto;
- 3) per assenza non giustificata dall'Ufficio fino a due giorni o per abituale inosservanza dell'orario;
- 4) per raccomandazioni procurate.

Contro il provvedimento della censura è ammesso, entro 15 giorni, ricorso in via gerarchica al Presidente dell'Istituto, il quale decide in via definitiva.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La censura può essere anche cumulata con la punizione della multa di cui al precedente articolo.

Della riduzione dello stipendio.

Art. 82.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:

- 1) per recidiva nei fatti che in precedenza diedero motivo a censura, o per maggiore gravità di essi;
- 2) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti;
- 3) per lieve insubordinazione;
- 4) per violazione delle norme sulla incompatibilità;
- 5) per irregolare condotta;
- 6) per assenza ingiustificata dall'ufficio per un periodo di tempo compreso fra i 3 ed i 7 giorni;
- 7) per inosservanza del segreto di ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
- 8) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendente;
- 9) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio è inflitta dal Direttore generale dal quale dipende il personale, in seguito a rapporto che gli invia il Direttore generale dal quale dipende l'impiegato, dopo la contestazione degli addebiti da farsi allo stesso, e dopo di averne ascoltate le ragioni.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni, in via gerarchica al Presidente dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentito il parere della Commissione consultiva del personale di cui all'art. 49 precedente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Della sospensione dal servizio.

Art. 83.

I. — La sospensione dal servizio con privazione dello stipendio può durare fino a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio. Essa è inflitta dal Presidente dell'Istituto a seguito di proposta motivata dalla Commissione di disciplina. Il provvedimento del Presidente è definitivo.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente può ordinare la sospensione dal servizio, con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Il periodo corrispondente alla detta sospensione non è computato nell'anzianità di servizio.

II. — Detta sospensione è applicata:

- 1) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio, o per maggiore gravità di essi;
- 2) per aver fatto o per avere in qualunque modo concorso in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;
- 3) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
- 4) per qualsiasi infrazione che dimostri deplorabile condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
- 5) per grave insubordinazione;
- 6) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
- 7) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato, o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
- 8) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
- 9) per uso dell'impiego a fini personali;
- 10) per qualunque manifestazione collettiva che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

III. — Alla moglie ed ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio.

Rimozione dall'impiego.

Art. 84.

S'incorre nella rimozione dell'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

1) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, ovvero per maggiore gravità delle infrazioni suddette;

2) per grave abuso di autorità o fiducia;

3) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato od ai privati;

4) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale;

5) per mancata fede al giuramento, che si concreti in atteggiamenti che contraddicano fundamentalmente al giuramento stesso;

6) per manifestazioni compiute in ufficio o fuori d'ufficio per le quali si possa ritenere che l'impiegato non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o sia posto in condizioni d'incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

7) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

8) per accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;

9) per gravi atti d'insubordinazione isolata o collettiva, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

10) per eccitamento all'insubordinazione collettiva;

11) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento, al Capo del Governo, o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

12) per avere conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che avrebbero escluso dall'impiego ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti;

13) per non avere assunto o riassunto il servizio entro il termine di tempo prefisso, o per assenza ingiustificata oltre i sette

giorni. In tale caso l'assenza ingiustificata si considera « abbandono di posto », anche se sia stata preceduta dalle dimissioni non ancora accettate;

14) quando l'opera venga prestata in modo da interrompere o turbare consciamente la continuità e regolarità del servizio o quando siansi istigati altri a tale grave mancanza;

15) per falsificazione di dati statistici, anche se non recidiva.

Della destituzione.

Art. 85.

Si incorre nella destituzione, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, per qualunque condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, il buon costume, o per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Procedura per la rimozione e per la destituzione.

Art. 86.

La rimozione dall'impiego o la destituzione è adottata dal Presidente su motivata proposta della Commissione di disciplina.

In caso d'urgenza è in facoltà del Direttore generale da cui dipende il personale di allontanare dall'Istituto l'impiegato che abbia compiuto una mancanza per la quale si ritenga applicabile la rimozione o la destituzione dall'impiego.

Addebiti sugli assegni.

Art. 87.

Se l'impiegato lascia comunque il servizio per termine di contratto prima che abbia finito di scontare la punizione che importi la riduzione o sospensione dello stipendio, l'ammontare della somma non ancora trattenuta sarà detratto da quanto possa spettargli dal fondo di previdenza.

Indipendentemente dall'applicazione delle punizioni contemplate negli articoli precedenti, l'impiegato è responsabile dei danni arrecati in qualunque modo all'Amministrazione e deve rifonderne l'importo a mezzo di ritenute sullo stipendio, o sul fondo di previdenza.

Impiegati sottoposti a giudizio.

Art. 88.

L'impiegato sottoposto a procedimento giudiziario per delitto può essere sospeso dal servizio con gli effetti di cui all'art. 83; deve essere immediatamente sospeso con gli effetti medesimi quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Indipendentemente dalle conclusioni dell'Autorità giudiziaria, l'Istituto può disporre sanzioni disciplinari ovvero la rescissione del contratto ai sensi del presente Regolamento, quando nel procedimento penale emergano fatti, o circostanze che, a giudizio dell'Istituto stesso, costituiscano degli addebiti a carico dell'impiegato.

Revisione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 89.

Il procedimento disciplinare può essere riaperto qualora emergano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una punizione minore, o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

L'impiegato rimosso dall'impiego può essere riammesso, su motivata proposta favorevole della Commissione di disciplina, quando emergano nuovi fatti o prove tali da far ritenere insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

In tal caso si farà luogo ad un nuovo contratto, il cui stipendio iniziale non potrà essere inferiore allo stipendio che l'impiegato godeva al momento della rimozione. Resta però esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

Ricompense.

Art. 90.

Ai funzionari dell'Istituto, nonchè ai diurnisti, apprendisti ed al personale subalterno possono essere conferite ricompense speciali qualora se ne siano resi meritevoli, per grande volontà, capacità e rendimento.

Le ricompense sono costituite:

- a) dall'elogio scritto da inserire nella pratica personale;
- b) dall'elogio scritto da affiggere all'albo e da inserire oltre che nella pratica personale anche nella matricola;
- c) da premi speciali in danaro, una volta tanto;
- d) dal passaggio ad un grado superiore da conseguirsi durante il contratto, di cui all'art. 93.

La ricompensa di cui alla lettera a) è concessa con lettera a firma del Direttore generale dal quale l'impiegato dipende; quella di cui alla lettera b) è concessa con lettera a firma del Presidente; quella di cui alla lettera c) con deliberazione del Presidente, su proposta scritta del competente Direttore generale; quella di cui alla lettera d) con le modalità di cui all'art. 93.

CAPITOLO VII.

**Stato economico del personale —
Trattamento di quiescenza e fondo previdenza.**

Stipendi ed accessori.

Art. 91.

I. — La tabella allegato *E* annessa al presente Regolamento stabilisce gli stipendi iniziali, intermedi e finali, spettanti per ciascun grado al personale a contratto.

Il passaggio da un dato stipendio allo stipendio maggiore nello stesso grado avviene al termine di un quinquennio di effettivo servizio.

La suddetta tabella costituisce la base del trattamento economico del personale assunto a contratto. Gli stipendi in essa indicati saranno

aumentati o diminuiti in corrispondenza delle variazioni in più od in meno che future disposizioni di legge potessero eventualmente portare agli stipendi iniziali di ciascun grado del personale delle Amministrazioni statali.

II. — Oltre allo stipendio è concesso al personale coniugato ed ai vedovi con figli, tutti di grado non superiore all'8^o, una indennità di famiglia nella misura seguente:

Personale di concetto dei gradi 8^o, 9^o, 10^o e personale d'ordine del grado 10^o: lire cinquanta mensili lorde per il coniuge; lire quindici mensili lorde per ogni figlio minorenni fino al terzo incluso e lire trenta lorde mensili per ogni figlio minorenni dal quarto incluso in poi.

Personale di concetto del grado 11^o e personale d'ordine dei gradi 11^o, 12^o e 13^o: lire quaranta lorde mensili per il coniuge; lire dodici lorde mensili per ogni figlio minorenni fino al terzo incluso e lire venticinque lorde mensili per ogni altro figlio dal quarto incluso in poi.

Personale subalterno: lire venticinque lorde mensili per il coniuge; lire sette lorde mensili per ogni figlio minorenni fino al terzo incluso, e lire quattordici lorde mensili per ogni altro figlio dal quarto incluso in poi.

III. — L'indennità di famiglia sarà soggetta a revisione ogni volta che venga variata agli impiegati dello Stato da nuove disposizioni.

Qualora i coniugi siano entrambi impiegati dell'Istituto, alla moglie compete la sola aggiunta di famiglia senza le quote complementari per la prole minorenni.

Modalità sul computo e sulla corresponsione degli stipendi ed assegni vari.

Art. 92.

I. — Nella determinazione dello stipendio da corrispondere agli impiegati ed al personale subalterno, a contratto, si terrà conto degli assegni che essi godono per pensione od altro titolo a carico dello Stato e di altri Enti pubblici.

II. — Non sono ammesse anticipazioni di stipendi per nessun motivo.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili posticipate al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e delle trattenute per il fondo di previdenza,

il fondo di garanzia, per le cessioni e per l'acquisto delle marche di assicurazione.

III. — L'aggiunta di famiglia e gli altri assegni sono corrisposti al lordo della sola imposta di ricchezza mobile.

Le ritenute relative ad indennità speciali eventualmente assegnate al netto al personale dell'Istituto e quelle relative a compensi liquidati, pure al netto, a favore di estranei in corresponsione di lavori statistici e prestazioni diverse sono poste a carico dell'Istituto.

Aumenti di stipendio durante contratto o in occasione della rinnovazione.

Art. 93.

I. — Al compimento del quinquennio di servizio, sia che coincida con la scadenza del contratto, sia che scada durante il corso del contratto, il Presidente, udita la Commissione consultiva del personale, può deliberare di aumentare la retribuzione nei limiti della tabella, allegato E, a favore di quegli impiegati che in ciascuno degli anni del quinquennio anteriore, abbiano riportata la qualifica di distinto, oppure abbiano riportato negli ultimi due anni la qualifica di ottimo. Con la concessione di tali aumenti non si potrà mai superare lo stipendio massimo indicato nella tabella.

II. — Parimenti, al termine del contratto di impiego, il Presidente, udita la Commissione consultiva del personale, può assegnare uno o più gradi superiori a quegli impiegati che in ciascuno degli anni del contratto, abbiano almeno per tre volte consecutive riportata la qualifica di ottimo.

III. — Quando, durante il corso del contratto, un impiegato abbia mostrato tali requisiti e resi tali servizi che lo facciano ritenere meritevole di un grado superiore, il Presidente dell'Istituto, su parere conforme della Commissione consultiva, potrà rescindere il contratto in corso e stipularne un altro per un grado superiore.

Viaggi e missioni per servizio.

Art. 94.

L'impiegato inviato in temporanea missione fuori della sua residenza ha diritto ad una diaria ed al rimborso della spesa sostenuta

pel viaggio; il tutto nella misura e con i criteri seguiti per gli impiegati dello Stato aventi lo stesso grado.

Per i viaggi sulle vie ordinarie viene rimborsata la spesa effettiva occorsa.

Per i viaggi in ferrovia debbono essere usati i libretti di cui gli impiegati sono provvisti e l'acquisto del biglietto ferroviario deve essere comprovato con appositi scontrini rilasciati dagli Uffici ferroviari.

Fondo di previdenza.

Art. 95.

I. — Dalla data di stipulazione del primo contratto d'impiego è istituito a favore di ciascun impiegato un fondo di previdenza, a conto individuale, sul quale saranno accreditati:

a) l'importo delle ritenute del 7 % sullo stipendio lordo da farsi ogni mese all'impiegato;

b) il contributo dell'Istituto nella misura del 3 % dello stipendio lordo da versarsi ogni mese;

c) la somma che l'impiegato riterrà di versare, a tale titolo, a suo favore sia saltuariamente che in modo continuativo;

d) gli interessi sulle somme precedentemente accumulate da conteggiarsi e capitalizzarsi alla fine di ogni semestre o alla data di liquidazione del conto.

II. — Per il personale subalterno assunto a contratto i contributi indicati rispettivamente sotto le lettere a), b) sono fissati nella misura eguale al 6 %.

III. — Le prescrizioni sul fondo di previdenza potranno consensualmente non essere applicate nel caso di contratto d'impiego da stipularsi con stranieri di cui al precedente articolo 43, oppure in casi eccezionali, da approvarsi con deliberazione del Comitato amministrativo.

Casi in cui sono consentite ritenute sul fondo di previdenza.

Art. 96.

Le somme accreditate al fondo di previdenza individuale non potranno essere cedute, nè sequestrate, nè pignorate. Tuttavia, per causa di alimenti dovuti per legge, potranno essere sequestrate in base a

decisione della competente Autorità, e pagate agli aventi diritto nella misura da essa stabilite, le somme di cui alle lettere a), c), d) del precedente articolo.

Le stesse somme di cui alle lettere a), c), d) dell'articolo precedente costituiscono altresì garanzia :

1) per debiti verso l'Istituto centrale di statistica dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o per danni comunque causati all'Istituto stesso ;

2) per debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o per somme dovute a titolo di imposta o di tasse, o per danni causati allo Stato ;

3) per la rottura del contratto d'impiego imputabile all'impiegato, giusta il disposto del precedente art. 64.

*Condizioni richieste per il ritiro dell'intero fondo
di previdenza individuale.*

Art. 97.

Fermo restando il diritto dell'Amministrazione alle ritenute sul fondo di previdenza, di cui al precedente art. 96, avrà facoltà di ritirare l'intera somma accumulata nel conto individuale, coi relativi interessi, l'impiegato che si trovi in una delle condizioni seguenti :

a) sia divenuto inabile in seguito a ferite riportate o ad infermità contratte per cause di servizio, qualunque sia l'età e il numero degli anni di servizio utile, quando però il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità o della ferita ;

b) abbia compiuto almeno 20 anni di servizio con contratto o almeno 5 se proveniente dai ruoli di pubbliche amministrazioni e sia riconosciuto, previa visita medico-collegiale, inabile a continuare, o a riassumere il servizio stesso ;

c) abbia compiuto 65 anni di età ed almeno 20 anni di servizio nell'Istituto con contratto, o almeno 5 anni se proveniente dai ruoli di pubbliche amministrazioni ;

d) abbia compiuto 40 anni di servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato.

All'atto della cessazione dal servizio, l'impiegato che si trovi in una delle condizioni di cui al precedente comma, può chiedere che l'I-

stituito, nei limiti del conto individuale, provveda ad assicurargli, presso una cassa di assicurazioni, una pensione vitalizia corrispondente.

Condizioni per il ritiro parziale del fondo di previdenza individuale.

Art. 98.

Quando l'impiegato non si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo, oppure quando il contratto d'impiego sia stato rescisso, per i motivi indicati alle lettere a), b), c) dell'art. 52, l'impiegato non può ritirare che l'importo delle ritenute operate sui suoi stipendi, quello dei versamenti volontari, e gli interessi relativi sotto deduzione delle eventuali ritenute di cui agli art. 87 e 96.

La stessa disposizione si applica quando l'impiegato sia allontanato in seguito a rimozione o destituzione, qualunque sia il numero degli anni di servizio che abbia compiuti.

Diritti degli eredi degli impiegati.

Art. 99.

Se un impiegato muore durante il contratto avendo compiuto 20 anni di effettivo servizio presso l'Istituto, l'intera somma accumulata nel conto individuale è devoluta ai figli minorenni, o alla vedova, o congiuntamente ai figli minorenni e alla vedova. Se l'impiegato aveva prestato almeno 10 anni di servizio, ma meno di 20, spetterà ai figli o alla vedova, oltre alla somma corrispondente alle ritenute fatte sugli stipendi dell'impiegato e suoi versamenti volontari ed ai relativi interessi, anche la metà dei versamenti fatti dall'Istituto e dei relativi interessi.

Se il servizio non abbia avuto la durata di almeno dieci anni, spetterà ai figli o alla vedova soltanto la somma corrispondente alle ritenute fatte sugli stipendi, ai versamenti volontari e ai relativi interessi.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato e che alla morte di esso erano permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Per la vedova occorre la prova che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per di lei colpa, e inoltre che il

matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte dell'impiegato.

Impiegati senza eredi.

Art. 100.

Se l'impiegato muore senza lasciare vedova o figli minorenni, gli eredi legittimi e testamentari hanno diritto alla semplice liquidazione del conto individuale limitatamente all'importo delle ritenute operate sugli stipendi, ai versamenti volontari ed agli interessi relativi.

In mancanza di eredi la somma anzidetta è devoluta all'Istituto.

Fondo speciale per Opere di previdenza.

Art. 101.

Le somme corrispondenti ai contributi versati dall'Istituto ed ai relativi interessi che per qualcuno dei motivi indicati negli articoli precedenti non siano state pagate all'impiegato uscito dal servizio o ai suoi aventi causa, come pure le somme indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente e quelle che per qualsiasi motivo non venissero corrisposte all'impiegato (per multe, riduzioni di stipendio, ecc.) andranno a costituire un fondo speciale destinato ad Opere di assistenza a favore del personale.

CAPITOLO VIII.

Del personale subalterno e del personale di servizio.

Personale subalterno.

Art. 102.

Sono compresi nel personale subalterno o nel personale di servizio dell'Istituto centrale di statistica:

a) i commessi, gli uscieri ed inservienti del ruolo transitorio di cui alla tabella annessa al Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

b) il personale assunto allo stesso titolo o a titolo analogo, con contratto di locazione d'opera a tempo determinato.

Per ottenere la nomina ad usciere o ad inserviente con contratto d'opera, l'aspirante dovrà avere i requisiti fissati dall'art. 42 ad eccezione del titolo di studi, bastando abbia il certificato comprovante di aver compiuto le classi elementari.

La nomina è fatta con deliberazione del Presidente dell'Istituto.

Dipendenze ed incarichi.

Art. 103.

Il personale subalterno e di servizio dell'Istituto, per quanto può riguardare il disimpegno del servizio, è posto sotto l'immediata sorveglianza dell'Economo.

Gli uscieri ed inservienti debbono disimpegnare il servizio e la pulizia degli uffici e delle anticamere ed eseguire ogni altra incombenza che al medesimo si riferisca. Le stesse attribuzioni hanno gli uscieri capi qualora non abbiano avuto speciali incarichi.

Fra gli agenti del personale di servizio alcuni possono essere specialmente designati per il ritiro o per il recapito della corrispondenza.

Vigilanza sull'orario e servizio dei subalterni.

Art. 104.

L'Economo sceglie fra i commessi e gli uscieri-capi e, occorrendo, fra gli uscieri, un agente incaricato di controllare l'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte del personale subalterno. L'agente prescelto deve riferire prontamente all'Economo le mancanze e gli inconvenienti che gli sia dato di rilevare; in difetto, ogni lagnanza o reclamo sul servizio sarà messo a suo carico.

Obblighi del personale subalterno.

Art. 105.

Gli agenti del personale subalterno e di servizio hanno il dovere di custodire, e, nelle ore che precedono l'ingresso del personale, di pulire le stanze degli impiegati stessi sotto la direzione dei commessi o uscieri-capi a ciò destinati.

Gli inservienti devono inoltre spazzare gli anditi, le scale, i corridoi, e i locali accessori, pulire e disinfettare quotidianamente le latrine ed eseguire il trasporto dei mobili, di pacchi di stampati e di altri oggetti pesanti e ingombranti. In mancanza o in assenza di inservienti, tali mansioni devono venire disimpegnate dagli uscieri meno anziani.

Gli agenti del personale di servizio devono altresì:

a) far osservare le norme di accesso e di visita agli uffici, impedendo che persone estranee entrino negli uffici stessi fuori delle ore stabilite o senza apposita autorizzazione;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze dopo che ne siano usciti gli impiegati e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che l'illuminazione sia spenta e che non vi sia principio o possibilità d'incendio;

c) chiudere gli usci a chiave e riporre le chiavi nelle apposite cassette a muro, pur esse chiuse con chiavi, che all'uscita debbono essere consegnate al portiere;

d) intervenire in divisa, se comandati, a pubbliche cerimonie o a funerali;

e) osservare, infine, tutte le disposizioni loro impartite, o con speciali ordini interni di servizio, o verbalmente.

L'agente, a qualunque grado appartenga, non può rifiutare di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualunque dei servizi indicati nel presente e negli articoli precedenti, quando ciò sia ritenuto necessario, per il normale andamento del servizio, dall'incaricato preposto al personale subalterno, ovvero dall'Economo.

Contegno degli impiegati subalterni.

Art. 106.

Gli agenti del personale subalterno e di servizio devono tenere contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti.

Ad essi è vietato:

a) di fumare nelle anticamere e negli uffici;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce, o in qualunque altro modo;

d) di accettare da chicchessia mance o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici o che vengano loro affidati per il trasporto, di darne ad altri visione, o di lasciarli sui tavoli delle anticamere o dei corridoi;

f) di ingerirsi, in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari d'ufficio e di darne notizia.

Divisa del personale subalterno.

Art. 107.

Nei locali d'ufficio i commessi vestono l'abito nero; i capi uscieri, gli uscieri ed inservienti la divisa che verrà loro fornita dall'Istituto.

Gli agenti hanno l'obbligo di conservare in buono stato la divisa e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione; nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a negligenza, sono puniti con misura disciplinare e con l'addebito di una quota parte degli oggetti deteriorati.

Orario di servizio.

Arti 108.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno e di servizio è di otto ore, secondo i turni che verranno stabiliti dall'Economo.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, gli agenti del personale subalterno e di servizio sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Nei giorni festivi il servizio è regolato secondo i turni e le norme stabilite dalla Direzione generale dalla quale dipendono i servizi generali.

Portiere custode.

Art. 109.

Uno o più agenti subalterni potranno essere incaricati delle funzioni di portiere e di custodi; ad uno di essi potrà essere concesso gratuitamente l'alloggio nei locali dell'Istituto e l'illuminazione.

I portieri ed i custodi, oltrechè all'osservanza di tutti gli obblighi loro imposti dai precedenti articoli, hanno l'incarico della vigilanza

dell'edificio, dell'apertura e della chiusura dei cancelli e del portone di accesso alle ore che verranno stabilite, della pulizia della scala esterna, nonchè del servizio del telefono in assenza del telefonista.

Congedi.

Art. 110.

Il personale subalterno e di servizio assunto a contratto può ottenere licenze nella misura e alle condizioni stabilite dal precedente articolo 66.

La concessione di tali congedi sarà disposta dal Direttore generale dal quale dipendono gli affari generali, su proposta dell'Economo, previo parere favorevole del Capo dell'ufficio presso il quale detto personale presta servizio.

Trattamento economico e disciplina.

Art. 111.

Per la rinnovazione dei contratti di locazione d'opera del personale subalterno e di servizio, per il conseguente aumento di retribuzione, come pure per le sanzioni disciplinari e per quanto altro non è specificatamente indicato in questo capo, si osserveranno le norme, in quanto applicabili, fissate per gli impiegati con contratto.

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 112.

Con speciale regolamento, approvato dal Comitato amministrativo dell'Istituto, e da emanarsi con Decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del fondo per Opere di assistenza a favore del personale.

Art. 113.

Con riferimento all'articolo 91 del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1930, sono estesi al personale a contratto avente il grado 7° od inferiore, i miglioramenti stabiliti per gli stipendi iniziali del rispettivo grado, conferiti agli impiegati statali con la legge 27 giugno 1929 n. 1047, nella misura stabilita alla data del 1° luglio 1930.

Art. 114.

Nella prima applicazione del presente regolamento è data facoltà di conferire, mediante concorso interno, posti a contratto nella categoria d'ordine, al personale diurnista che sia alle dipendenze dell'Istituto da un anno almeno, anche prescindendo dal limite di età. Il numero dei posti da mettere a concorso sarà stabilito con deliberazione del Presidente dell'Istituto.

Per tale personale non occorrerà il periodo di prova stabilito nei contratti.

Art. 115.

Entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del personale che abbia un contratto d'impiego in corso, di non accettare le modificazioni da esso apportate, ed in tal caso il contratto sarà senz'altro rescisso nel termine di mesi due, decorrenti dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione.

Per gli impiegati a contratto che entro il termine sopra stabilito non abbiano fatto pervenire la dichiarazione scritta di non accettazione, il contratto s'intenderà valido a tutti gli effetti nei termini nei quali fu stipulato, ritenendosi senz'altra formalità pienamente accettati i diritti e gli obblighi fissati dal presente regolamento.

Art. 116.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 1930.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Contratto d'impiego a tempo determinato.

A tenore dell'articolo 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Comitato amministrativo in data del 30 dicembre 1929 ed emanato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 viene conferita, per decisione del Presidente dell'Istituto, al Sig. nato a il domiciliato a la nomina, che egli accetta, di alle dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica, in conformità delle seguenti clausole generali e particolari

CLAUSOLE GENERALI:

Art. 1. — Il presente contratto avrà la durata di anni a decorrere dal giorno

Art. 2. — Il Sig. dichiara di aver preso conoscenza del regolamento interno dell'Istituto di cui alla premessa del presente contratto d'impiego e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le disposizioni del regolamento in parola.

Art. 3. — La retribuzione annuale spettante al Sig. è fissata in L. (lire) al lordo della ritenuta di R. M. e di quelle accessorie e della prescritta ritenuta per il fondo di previdenza.

Art. 4. — A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio a Roma, presso l'Istituto Centrale di Statistica, in Via

Art. 5. — A complemento delle suddette condizioni generali rimangono convenute tra l'Istituto Centrale di Statistica e il Sig. le seguenti

CLAUSOLE PARTICOLARI.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fatto in doppio esemplare.

Roma, addì

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

.....

L'IMPIEGATO

.....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Contratto d'impiego a tempo indeterminato.

A tenore dell'articolo 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento interno dell'Istituto Centrale di Statistica, approvato dal Comitato amministrativo nella seduta del 30 dicembre 1929 ed emanato con decreto del Capo del Governo in data del viene conferita, per decisione del Presidente dell'Istituto al Sig. nato a il domiciliato a la nomina, che egli accetta, di alle dipendenze dell'Istituto Centrale di Statistica, in conformità delle seguenti clausole generali e particolari:

CLAUSOLE GENERALI.

Art. 1. — Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno e viene stipulato a tempo indeterminato. In conseguenza il contratto stesso resterà in pieno vigore fino a quando da una delle due parti non venga disdettato.

Art. 2. — La disdetta sarà data da una parte o dall'altra con due mesi di anticipo. Tuttavia l'Istituto, su domanda dell'altra parte, potrà concedere che, per circostanze speciali, il termine per la risoluzione del contratto possa essere prorogato fino a mesi 4.

L'Istituto si riserva, altresì, il diritto, qualora l'impiegato abbia in corso dei lavori, di non consentire la risoluzione del contratto se non dopo la loro ultimazione.

Art. 3. — Il Sig. dichiara di aver preso conoscenza del regolamento interno dell'Istituto di cui alla premessa del presente contratto d'impiego e di accettare

integralmente e senza alcuna riserva tutte le disposizioni del regolamento in parola.

Art. 4. — La retribuzione annuale spettante al Sig.
 per tutta la durata del contratto è fissata in L.
 (lire) al lordo della ritenuta di R. M. e della prescritta ritenuta per il fondo di previdenza.

Art. 5. — A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio a Roma, presso l'Istituto Centrale di Statistica, in Via

Art. 6. — A complemento delle suddette condizioni generali, rimangono convenute fra l'Istituto Centrale di Statistica e il Sig. le seguenti

CLAUSOLE PARTICOLARI

.....

Fatto in doppio esemplare.

Roma, addì

L'IMPIEGATO

.....

IL PRESIDENTE
 DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

.....



ALLEGATO C.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Lettera di nomina per salariati a termine fisso.

Comunico alla S. V. che in base alle disposizioni del regolamento interno di questo Istituto, approvato con ho deliberato di conferirLe la nomina a per un periodo di tempo di, decorrente dal.....

Ella è tenuta a prestar servizio per ore di lavoro nei giorni feriali e nei giorni festivi

Le sarà corrisposto un compenso di L. per ogni giornata effettiva di lavoro. Dalla retribuzione sarà detratta la somma di L. per ogni ora di assenza fatta per qualsiasi motivo.

La S. V. dovrà prestare l'opera sua osservando tutte le disposizioni del regolamento interno ed accettandole integralmente e senza alcuna riserva.

Entro cinque giorni dalla consegna della presente, in doppia copia, la S. V. dovrà restituire uno dei due esemplari, dopo aver firmato la dichiarazione in calce.

Non pervenendo entro il suddetto termine tale esemplare, s'intenderà che la S. V. abbia rinunciato al posto.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

.....

Letta la presente e presa visione del Regolamento sopra citato, dichiaro di accettarne il suo contenuto senza alcuna osservazione, eccezione o riserva.

Data

Firma

ALLEGATO D.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Contratto a cottimo.

A norma dell'art. 56 del regolamento interno dell'Istituto Centrale di Statistica, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930.

In virtù del presente contratto, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica affida al Sig.
dimorante in e detto
Sig.
accetta, in conformità delle clausole generali e particolari qui appresso, l'esecuzione del seguente lavoro :

CLAUSOLE GENERALI:

Art. 1. — Il lavoro viene eseguito secondo le istruzioni fornite per iscritto dal Direttore generale dell'Istituto all'atto della stipulazione del presente contratto o successivamente.

Art. 2. — Il lavoro verrà consegnato completo in ogni sua parte principale ed accessoria entro il giorno
Questo termine di resa potrà a richiesta del Sig.
..... essere prorogato fino ad un terzo della sua durata; ma in tal caso il compenso pattuito, di cui al seguente articolo, subirà una riduzione proporzionale fissata nella misura di L. per ogni
di ritardo.

Art. 3. — Per l'esecuzione perfetta e tempestiva del lavoro l'Istituto pagherà al Sig.
la somma di L. senza aggiunta di alcun emolumento, pagamento o compenso a qualsiasi titolo richiesto, a meno che esso non sia previsto nelle seguenti clausole particolari.

Art. 4. — Se il lavoro non verrà consegnato entro l'ottavo giorno dopo la scadenza del primitivo o prorogato termine di resa previsto dal precedente articolo 2, il presente contratto s'intenderà rescisso e l'Istituto potrà domandare giudizialmente il risarcimento dell'eventuale danno derivato all'Istituto dalla mancata tempestiva consegna del lavoro.

Da parte sua il Sig. non potrà accampare alcuna pretesa ed indennità di sorta.

Art. 5. — Ove reputi che il lavoro eseguito non risponda in tutto o in parte alle istruzioni date, l'Istituto potrà richiedere che il contraente vi apporti, senza corresponsione di alcun sopraprezzo, le modificazioni necessarie. In caso di opposizione da parte di lui, l'Istituto potrà non accettare il lavoro e dichiarare il contratto rescisso con le conseguenze di cui al precedente articolo.

CLAUSOLE PARTICOLARI.

.....
.....
.....
.....

A tutti gli effetti derivanti dal presente contratto, le parti eleggono domicilio presso l'Istituto Centrale di Statistica, in Via

Fatto in doppia copia.

Li

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

.....

IL CONTRAENTE

.....



Prospetto degli stipendi spettanti al personale a contratto dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia dal 1° gennaio 1930
 tenendo conto degli aumenti pari a quelli concessi dal 1° luglio 1930 al personale Statale.

	Stipendio iniziale dell'Istituto	Aumento statale dal 1° gennaio 1930	Totale dal 1° gennaio 1930	1° Aumento quinquennale (a)	2° Aumento quinquennale (a)	3° Aumento quinquennale (a)		
CATEGORIA DI CONCETTO								
VI - Capo Reparto	44.000	—	44.000	46.200	48.400	50.600	NB. - (a) Per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato, l'aumento spetta allo spirare di ogni quinquennio. Per il personale assunto con contratto di durata inferiore ai cinque anni, l'aumento non potrà maturarsi che allo scadere del 5° anno di servizio effettivo a contratto. - L'impiegato che all'atto della promozione avesse raggiunto uno stipendio uguale o superiore a quello iniziale del nuovo grado riceverà nel nuovo grado lo stipendio immediatamente superiore all'ultimo percepito.	
VII - Sottocapo Reparto	26.000	4.000	30.000	31.600	33.200	34.800		
VIII - Capo Ufficio	20.000	3.200	23.200	24.600	26.000	27.400		
IX - Primo Segretario	17.000	3.000	20.000	21.200	22.400	23.600		
X - Segretario	14.000	2.800	16.800	17.800	18.800	19.800		
XI - Vice-Segretario	12.000	2.400	14.400	15.200	16.000	16.800		
CATEGORIA D'ORDINE								
X - Ufficiale di statistica di 1ª classe	13.000	600	13.600	14.600	15.600	16.600		
XI - Ufficiale di statistica di 2ª classe	11.000	400	11.400	12.200	13.000	13.800		
XII - Ufficiale di statistica di 3ª classe { stenodattilografo	9.000	400	9.400	10.000	10.600	11.200		
XIII - Dattilografo - Telefonista	7.000	200	7.200	7.600	8.000	8.400		
PERSONALE SUBALTERNO								
Commesso - Capo usciere	9.000	450	9.450	9.850	10.250	10.650		
Usciere	7.800	300	8.100	8.400	8.700	9.000		
Inserviente	6.600	170	6.770	6.970	7.170	7.370		

NB. - Per effetto del R. Decreto-Legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella Legge 6 gennaio 1931, n. 18, il trattamento economico del personale dell'Istituto è stato ridotto del 12 per cento.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. This includes both traditional manual methods and modern digital technologies, highlighting the benefits of each approach.

3. The third part focuses on the challenges and risks associated with data management, such as data loss, security breaches, and compliance issues. It provides strategies to mitigate these risks and ensure the integrity of the data.

4. The final part discusses the future trends in data management, including the increasing use of artificial intelligence and cloud-based solutions. It suggests ways in which these technologies can be leveraged to improve efficiency and decision-making.

5. The document concludes by summarizing the key points and reiterating the importance of a robust data management strategy. It encourages the organization to regularly review and update its policies to stay current with the latest industry practices and technological advancements.

6. The document also includes a section on the legal and ethical considerations of data management. It discusses the need to comply with relevant regulations and to ensure that data is handled in a fair and transparent manner, respecting the privacy of individuals.

7. The document provides a detailed overview of the data management process, from data collection to storage, processing, and analysis. It includes a flowchart that illustrates the flow of data through the organization, showing how information is shared and utilized across different departments.

8. The document also includes a section on the role of data in decision-making. It explains how data can be used to identify trends, assess risks, and make informed decisions that drive the organization's success. It provides examples of how data has been used in various industries to achieve significant results.

9. The document discusses the importance of data literacy and the need for employees to have the skills and knowledge to effectively use data. It suggests ways in which the organization can provide training and support to ensure that all employees are equipped to handle data in their work.

10. The document concludes with a call to action, urging the organization to take immediate steps to improve its data management practices. It provides a list of key actions and a timeline for implementation, ensuring that the organization is well-prepared for the future.

11. The document also includes a section on the benefits of effective data management. It lists several key benefits, including improved operational efficiency, enhanced decision-making, and increased transparency and accountability. It provides evidence and examples to support these claims.

12. The document ends with a final summary and a list of references. It provides contact information for the authors and a list of sources used in the document, ensuring that the information is accurate and reliable. It also includes a list of related documents and resources for further reading.

Regolamento per la Biblioteca dell'Istituto Centrale di Statistica

(Approvato con ordinanza Presidenziale in data 10 febbraio 1930 - VIII).

Art. 1.

La Biblioteca dell'Istituto centrale di statistica è retta da un Bibliotecario con le norme del presente Regolamento e sotto le direttive che gli saranno impartite dal Direttore generale o dal Capo reparto competente.

Art. 2.

Scopo del servizio della Biblioteca è quello di offrire agli organi ed uffici dell'Istituto le pubblicazioni necessarie per l'adempimento delle loro funzioni e, subordinatamente, quello di essere di sussidio agli studi della statistica e delle materie affini.

Art. 3.

Il Bibliotecario dell'Istituto centrale ha le seguenti mansioni:

- a) provvede ai servizi affidati alla Biblioteca, coadiuvato nell'esercizio delle sue mansioni dal personale assegnatogli;
- b) cura l'ordinamento bibliografico della Biblioteca e tiene al corrente l'inventario generale, lo schedario, i cataloghi e i registri;
- c) aiuta gli studiosi, quando sia necessario, nelle ricerche;
- d) risponde della conservazione del materiale librario e bibliografico e dei mobili esistenti nella Biblioteca;
- e) provvede all'acquisto dei libri entro i limiti dei fondi assegnati e fa a tale uopo, ai superiori, le proposte da sottoporsi all'approvazione del Presidente. La spesa sarà giustificata secondo le norme regolamentari;
- f) avanza le proposte relative allo scambio dei doppioni con altre opere utili ai fini della Biblioteca;

g) avanza tutte quelle proposte che ritiene necessarie per dare incremento alla Biblioteca e sottopone all'approvazione del Presidente i provvedimenti all'uopo necessari.

Art. 4.

Ogni anno, alla fine di giugno, il Bibliotecario presenterà al Direttore generale o al Capo reparto da cui dipende, una relazione sull'andamento del servizio, sull'incremento dei libri, sul personale e sui bisogni della Biblioteca.

Art. 5.

I libri da acquistarsi per la Biblioteca debbono rispondere anzitutto alle esigenze dei vari servizi attribuiti all'Istituto e subordinatamente allo scopo di promuovere gli studi statistici. Ciascuna Direzione generale o ciascun Servizio autonomo, può, a tal fine, fare proposte di acquisto delle opere di cui desidera sia provveduta la Biblioteca. Gli studiosi possono del pari indicare i libri dei quali desidererebbero che la Biblioteca facesse l'acquisto, mediante l'iscrizione della propria richiesta sull'apposito registro da tenersi nella Biblioteca.

Tutte le proposte saranno esaminate dal Bibliotecario e da questi trasmesse col suo parere, favorevole o contrario, al Presidente dell'Istituto per la decisione.

Art. 6.

Di tutte le pubblicazioni fatte dalle Direzione generale e dai Servizi autonomi dell'Istituto dovranno essere mandati alla Biblioteca due esemplari.

Art. 7.

I libri acquistati coi fondi dell'Istituto, le pubblicazioni da questo ultimo fatte, e infine i libri avuti in dono da altre Amministrazioni e da privati, devono essere iscritti nel registro di entrata e di inventario con la indicazione del prezzo di acquisto.

Sulla prima pagina del volume deve essere riportato il numero che l'opera ha ricevuto nel registro di entrata e di inventario e il numero o le sigle della collocazione, inoltre sul frontespizio dovrà essere impresso il bollo della Biblioteca. Tutti i volumi e tutti gli opuscoli debbono essere descritti con esattezza bibliografica nelle schede necessarie alla formazione del catalogo alfabetico e di quello per materie.

Art. 8.

La Biblioteca deve possedere:

- a) un catalogo alfabetico a schede mobili per autore;
- b) uno schedario per materie classificate in base ad un catalogo;
- c) uno schedario delle collezioni e delle pubblicazioni periodiche;
- d) un inventario generale, nel quale siano registrati tutti i volumi a stampa e manoscritti secondo la loro posizione negli scaffali;

Inoltre dovrà avere:

- un elenco dei doppioni;
- un elenco delle opere incomplete;
- un elenco delle opere smarrite o sottratte;
- un registro delle opere date o ricevute in prestito;
- un registro delle persone alle quali non possono essere concessi prestiti;
- un registro dei volumi a rilegare;
- un bollettino delle opere ordinate ai librai;
- un registro per l'iscrizione delle persone estranee all'Istituto ammesse a scopo di studio a frequentare la Biblioteca;
- un registro per le proposte di acquisto di libri di cui all'art. 5.

La Biblioteca dovrà altresì compilare e tenere al corrente uno spoglio, ordinato per materie, dei più notevoli articoli statistici contenuti nelle principali riviste italiane ed estere, ed una cartoteca formata dai ritagli della stampa, riguardanti l'opera e le funzioni dell'Istituto in genere e dei singoli uffici.

Art. 9.

Le ultime dispense delle principali Riviste, come pure le principali opere di recente acquisto, si terranno esposte, per la lettura, in una sala a ciò destinata.

Art. 10.

L'accesso alla Biblioteca per la consultazione dei libri e delle Riviste è libero per gli impiegati dell'Istituto. Le persone estranee possono essere ammesse a frequentare la Biblioteca previa autorizzazione del Bibliotecario e ricevono a tal uopo una tessera firmata dal Presidente e dal Bibliotecario.

Le ricerche nei cataloghi sono fatte ordinariamente dagli impiegati della Biblioteca, ma, col permesso e sotto la responsabilità personale del Bibliotecario, possono anche essere fatte direttamente dagli studiosi.

Per regola generale non si danno in lettura nella sala della Biblioteca più di quattro opere; sarà in facoltà del Bibliotecario di permettere l'uso contemporaneo di un maggior numero di copie.

Art. 11.

Non possono darsi in lettura i libri non ancora notati nel registro d'ingresso, non bollati, nè numerati.

Nessuno può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere avute in lettura.

Art. 12.

Agli impiegati dell'Istituto possono essere dati a prestito, contro ricevuta, le opere della Biblioteca occorrenti per l'adempimento delle loro funzioni. La richiesta degli impiegati d'ordine dovrà essere vidimata dall'impiegato di concetto da cui direttamente dipendono. Gli impiegati dell'Istituto, esclusi i diurnisti od avventizi, possono avanzare ai loro superiori richiesta di aver a prestito e portare a domicilio libri anche per la loro istruzione. Questa proposta deve essere autorizzata dal Direttore generale da cui l'impiegato dipende ed è subordinata alla inesistenza di richiesta delle pubblicazioni per lavori di ufficio.

Il numero delle opere ritenute in prestito non può essere, di regola, maggiore di due.

La restituzione deve avvenire entro un mese; sarà in facoltà del Bibliotecario di concedere un tempo maggiore, quando l'impiegato dell'Istituto ne abbia la necessità.

Anche prima del termine prestabilito il Bibliotecario può esigere la restituzione dell'opera.

Coloro i quali venissero meno all'obbligo della restituzione dei libri ricevuti in prestito potranno essere esclusi da ulteriori prestiti.

Art. 13.

È vietato in modo assoluto il prestito agli estranei all'Istituto centrale di statistica, salvo in casi eccezionalissimi e con autorizzazione scritta dal Presidente dell'Istituto.

Art. 14.

Saranno esclusi dal prestito a domicilio, e potranno solo essere consultati in Biblioteca, i volumi degli Atti e discussioni parlamentari, i Codici e le raccolte generali e speciali di leggi, gli atlanti geografici, le collezioni di carte geografiche e topografiche, le enciclopedie, i dizionari, i cataloghi, i manoscritti, i giornali, le opere di consultazione e le opere di qualunque specie di cui, per la mole e il pregio artistico e bibliografico, non torni facile e conveniente l'esportazione o sia difficile la sostituzione in caso di smarrimenti o di guasti. Saranno pure escluse dal prestito a domicilio le speciali raccolte, gli annuari e i bollettini ufficiali di cui esiste una sola copia in Biblioteca. I giornali e i fascicoli delle Riviste e delle opere in corso di pubblicazione potranno darsi in prestito a domicilio soltanto dopo scaduta l'annata e compiuto il volume di cui facciano parte.

Art. 15.

Al posto dell'opera data in prestito, viene collocata una tavoletta indicatrice portante il titolo del libro e la collocazione dell'opera prestata. Restituita l'opera, la tavoletta viene tolta.

Art. 16.

In caso di smarrimento o di danni, il lettore, a cui è stato attribuito il danno o lo smarrimento, è tenuto all'acquisto dell'opera.

I libri, le carte e gli atlanti dati a prestito, resi inservibili o non restituiti, dovranno essere sostituiti possibilmente con altri della stessa edizione e formato.

Chi si rendesse colpevole di cosciente danno dei libri, carte, atlanti, ecc., o della loro sottrazione, è escluso dalla Biblioteca ed è tenuto a risarcire i danni arrecati alla medesima, salvo gli altri provvedimenti disciplinari o di legge.

Sono espulsi anche coloro che, per gravi mancanze commesse in altre Biblioteche, ne furono allontanati.

Art. 17.

Alla fine di ogni trimestre il Bibliotecario formerà una nota di coloro che non abbiano provveduto in tempo alla restituzione dei volumi presi a prestito, nota che il Direttore generale competente presenterà al Presidente dell'Istituto per i relativi provvedimenti.

Art. 18.

Ogni anno si farà un riscontro sommario, specialmente per quanto riguarda i prestiti e le restituzioni di libri. Durante tale riscontro, si procederà anche al riassetto e spolveratura degli scaffali e dei libri, e la Biblioteca rimarrà chiusa alle persone estranee all'Istituto.

Ogni tre anni si procederà ad un riscontro analitico di tutte le pubblicazioni e del loro stato di conservazione.

Art. 19.

Nelle sale di lettura della Biblioteca nessuno può entrare e trattenersi per ragioni estranee ai fini della Biblioteca.

Ai lettori, come agli impiegati, è vietato di fumare nei locali stessi.

Il Bibliotecario può ordinare l'espulsione dai locali della Biblioteca dei frequentatori i quali manchino del necessario raccoglimento, e disturbino gli studiosi o gli impiegati.

Art. 20.

La registrazione delle pubblicazioni in arrivo, il loro controllo, la loro segnalazione e distribuzione ai vari Reparti, nonchè il loro ritiro, sono effettuati dal Bibliotecario in base alle norme che sono contenute negli appositi ordini di servizio.

Regolamento del fondo speciale destinato ad opere di assistenza a favore del personale

*(deliberato dal Comitato amministrativo dell'Istituto il 30 dicembre 1929 - VIII;
approvato con Decreto del Capo del Governo in data 27 gennaio 1930 - VIII, regi-
strato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 1930 - VIII al Registro N. 2 Finanze
Foglio N. 19).*

Art. 1.

In esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 112 del Regolamento interno, è costituito presso l'Istituto centrale di statistica un fondo speciale destinato ad opere di assistenza a favore del personale dell'Istituto medesimo, esclusi i comandati e gli appartenenti ai ruoli transitori.

Art. 2.

Il fondo di assistenza di cui all'articolo precedente ha lo scopo di provvedere:

I. — Alla corresponsione di un assegno una volta tanto:

a) agli impiegati a contratto, licenziati per riconosciuta incapacità fisica non dipendente da causa di servizio, prima che abbiano compiuto i 20 anni di servizio effettivo (art. 52 lettera e) del Regolamento interno;

b) alle impiegate a contratto aventi più di 5 e meno di 20 anni di servizio, licenziate per sopravvenuti carichi di famiglia che impediscano il regolare adempimento dei doveri di ufficio (art. 52, lettera d);

c) alla vedova o, in mancanza di questa, agli orfani minorenni dell'impiegato a contratto, deceduto dopo aver prestato un servizio non minore di 5 e non superiore agli anni 10.

II. — Assegnazione di speciali sussidi agli impiegati dell'Istituto (esclusi i comandati e gli appartenenti ai ruoli transitori) i quali si trovino in condizioni di assoluto bisogno per:

a) casi di grave malattia dell'impiegato medesimo o di uno dei membri della sua famiglia;

b) condizioni di famiglia particolarmente disagiate con preferenza alle famiglie numerose.

Art. 3.

Gli assegni ed i sussidi di cui all'articolo precedente vengono concessi dal Consiglio di amministrazione del fondo, su presentazione di domanda in carta libera da parte degli interessati, per il tramite del Direttore generale o del Capo del servizio autonomo da cui essi dipendono.

Tali domande saranno munite del parere del sopraindicato Direttore generale o Capo di servizio autonomo, previo accertamento delle condizioni reali del richiedente.

Gli assegni ed i sussidi sono concessi nella misura consentita dalle disponibilità annue, con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ed hanno corso dopo aver riportato l'approvazione del Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Qualora la situazione del fondo non lo consenta, tutte o parte delle concessioni di cui all'art. 2 potranno essere sospese per un determinato periodo di tempo.

Art. 4.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) da un contributo mensile di L. 0,50 per cento da trattenere sullo stipendio lordo degli impiegati a contratto e di L. 0.25 per cento da trattenere sugli assegni mensili lordi del personale giornaliero;

b) dai contributi di cui all'art. 95 del Regolamento interno e relativi interessi, che, per uno dei motivi indicati nei successivi articoli 98, 99 e 100, non siano stati liquidati all'impiegato cessato dal servizio o agli aventi causa;

c) dalle somme trattenute per riduzioni di stipendio operate nei casi previsti dall'art. 82 del suaccennato Regolamento;

d) da multe inflitte ai sensi dell'art. 80 del Regolamento stesso ;

e) da una percentuale sui proventi annui derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell'Istituto, nonchè sui proventi annui della pubblicità sui periodici dell'Istituto, percentuale da fissarsi, anno per anno, dal Comitato amministrativo dell'Istituto stesso ;

f) da proventi eventuali;

g) dagli interessi sulle somme di cui sopra, depositate o comunque investite.

Art. 5.

Il fondo, oggetto del presente Regolamento, sarà gestito dall'Istituto con le norme delle contabilità speciali.

L'amministrazione e la gestione del fondo è affidata ad uno speciale Consiglio di amministrazione, composto da un membro del Consiglio superiore di statistica che ne assume la presidenza e da tutti i direttori generali dell'Istituto.

Qualora il numero dei Direttori generali sia inferiore a quattro, faranno parte del Consiglio tanti Capi reparto quanti sono necessari per portare a quattro il numero dei componenti il Consiglio stesso.

Alle sedute del Consiglio prende parte, con voto deliberativo, un rappresentante del personale a contratto con grado non inferiore all' 8°.

Il Presidente dell'Istituto centrale di statistica designerà annualmente il membro del Consiglio superiore di statistica incaricato delle funzioni di Presidente, i Capi reparto eventualmente chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e l'impiegato che rappresenta il personale.

In caso di assenza o di impedimento, essi vengono sostituiti, volta per volta, con deliberazione del Presidente dell'Istituto.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voto avrà la preferenza quello espresso dal Presidente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione dovrà :

1° studiare i mezzi atti a promuovere l'aumento delle entrate del fondo ;

2° disporre i migliori e più sicuri investimenti dei capitali accumulati ;

3° stabilire, ogni anno, l'ammontare massimo della somma da prelevare dal fondo per il conferimento dei benefici di cui al precedente art. 2 ;

4° presentare al Presidente dell'Istituto, entro il settembre di ogni anno, un rendiconto della gestione dell'esercizio scaduto al 30 giugno precedente. Il Presidente dell'Istituto sottoporrà tale rendiconto all'approvazione del Comitato amministrativo, previo esame della Commissione dei revisori dei conti di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

PARTE QUINTA

Le Scuole Universitarie di Statistica e gli Esami di abilitazione nelle discipline statistiche

Affinchè gli uffici di statistica, istituiti presso gli Enti pubblici, possano utilmente assolvere i loro compiti nella raccolta e nella elaborazione dei dati concernenti i vari fenomeni demografici, economici e sociali è indubbiamente indispensabile che il loro lavoro sia svolto con rigosità di metodo scientifico: da qui la necessità che chi è preposto alla loro direzione sia fornito di un adeguato corredo di studi e di preparazione specifica.

Traggono origine da questa constatazione: il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372 che prevede la istituzione di scuole di statistica presso le università del Regno, per il rilascio di uno speciale diploma atto a consentire, anche a chi non sia provveduto di laurea, l'adito all'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche, nonchè il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, che tale esame di Stato ha istituito, mandando ad un decreto da emanarsi dal Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, le disposizioni relative agli esami.

Tale decreto è stato emanato con decreto del Capo del Governo, in data 13 febbraio 1931; epperò non rimane che da attendere la ordinanza del Ministero della educazione nazionale per la indizione della prima sessione di esami che avrà luogo nel novembre prossimo.

Si pubblicano pertanto i testi dei due menzionati decreti-legge, nonchè gli atti parlamentari relativi alla rispettiva conversione in legge ed il Decreto del Capo del Governo che ha approvato le Norme per gli esami: a complemento poi di essi si pubblica altresì la circolare n. 71 dell'Istituto Centrale di Statistica, circolare diramata l'11 aprile 1931, la quale concerne il rilascio del documento prescritto per l'ammissibilità agli esami in virtù di disposizioni transitorie.

Scuole di Statistica.

Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1927, n. 299).

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, e sue successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla costituzione di Scuole di statistica nelle Università;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita la istituzione di Scuole di statistica annesse alla Facoltà di giurisprudenza o alla Facoltà di scienze politiche presso quelle Università che ne deliberino la fondazione, provvedendo ai mezzi necessari.

Le dette Scuole coordineranno i loro insegnamenti al fine di rilasciare un diploma il quale dia adito all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche.

Le norme relative saranno, a mente degli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, inserite negli statuti delle Università.

Art. 2.

È istituita nella R. Università di Roma una Scuola di statistica annessa alla Facoltà di scienze politiche, Scuola che ha sede presso l'Istituto di statistica e politica economica della Facoltà predetta.

Art. 3.

La Scuola di perfezionamento in statistica della R. Università di Padova funziona quale Scuola di statistica ai fini dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Per il funzionamento della Scuola di cui all'art. 2 del presente decreto è iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, la somma di lire 20.000.

Art. 5.

Per l'anno accademico 1927-28, saranno dettate, con ordinanza ministeriale, le norme provvisorie per la istituzione ed il funzionamento delle Scuole di statistica di cui all'art. 1 del presente decreto, norme che potranno contenere anche disposizioni transitorie relative agli studenti delle Facoltà giuridiche, i quali intendano seguire i corsi delle Scuole stesse e conseguire il relativo diploma.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato a Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.

Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione per la costituzione di Scuole di Statistica presso le Università del Regno.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 2, 3 e 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente la costituzione di Scuole di Statistica nelle Università del Regno ;

ORDINA:

Art. 1. — La Scuola di Statistica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, è diretta dal Direttore dell'Istituto di statistica e politica economica della Facoltà di scienze politiche della R. Università di Roma.

Art. 2. — La Scuola di Statistica di cui all'art. 3 del R. decreto-legge suddetto, è diretta dal Direttore della Scuola di perfezionamento in statistica della R. Università di Padova.

Art. 3. — Le due Scuole hanno il medesimo ordinamento regolato dagli articoli seguenti.

Art. 4. — Il titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alle due Scuole è quello richiesto per l'immatricolazione nelle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche. Le tasse e soprattasse scolastiche sono le medesime richieste per l'iscrizione alle Facoltà cui le due scuole sono annesse.

Art. 5. — Ogni scuola comprende i seguenti insegnamenti:

- 1° Statistica metodologica ;
- 2° Demografia;
- 3° Statistica economica;
- 4° Geografia politica ed economica;
- 5° Antropologia.

Gli studenti debbono inoltre seguire altri cinque corsi universitari coordinati tra di loro, in modo che, a giudizio del Direttore della Scuola, rispondano ad uno dei seguenti indirizzi: economico, finanziario, matematico, biologico, storico o giuridico.

Art. 6. — Le materie anzidette sono così ripartite nei due anni di corso:

1° anno: Statistica metodologica, antropologia, geografia economico-politica, 2 corsi a scelta.

2° anno: demografia, statistica economica, 3 corsi a scelta.

Art. 7. — Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie.

Art. 8. — L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta, su argomento statistico liberamente scelto dal candidato su una delle materie che si insegnano nella Scuola. L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del Direttore della Scuola almeno sei mesi prima della discussione.

Art. 9. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal professore della materia di esame e da altri due professori di cui uno deve essere libero docente o cultore della materia.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da 7 membri, di cui almeno uno libero docente, ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

Art. 10. — La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 gennaio 1928-VI

Il Ministro

FEDELE

Con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 (inserto nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 1927, n. 25) era già stato approvato lo statuto della R. Università di Padova, colle disposizioni concernenti la scuola di perfezionamento in statistica.

Con R. decreto 20 settembre 1928, n. 3018 (inserto nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1929, n. 18) è stato approvato un nuovo statuto della R. Università di Roma con disposizioni concernenti la istituzione della scuola di statistica.

Con R. decreto 4 settembre 1930, n. 1312 (inserto nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1930, n. 225) è stato approvato un nuovo statuto della R. Università di Bologna con disposizioni concernenti la istituzione della scuola di statistica.

Con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1826 (inserto nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1931, n. 22) è stato approvato un nuovo statuto della R. Università di Firenze con disposizioni concernenti la istituzione della scuola di statistica.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

I. — AL SENATO DEL REGNO

(Documento n. 1291).

RELAZIONE MINISTERIALE

sul Disegno di Legge, comunicato alla Presidenza, dal Ministro dell'Istruzione Pubblica (Fedele), di concerto col Ministro delle Finanze (Volpi) il 4 febbraio 1927 (VI)

ONOREVOLI SENATORI! Gli uffici di statistica istituiti presso gli enti pubblici, hanno, come è noto, l'alto fine di seguire da vicino lo svolgimento dei vari fenomeni sociali: il prezioso materiale raccolto ed elaborato con metodo scientifico serve poi di guida e controllo nella soluzione dei più importanti problemi che interessano la vita nazionale. Ma perchè gli uffici statistici possano veramente rendere utili servizi, è necessario che la loro direzione sia affidata a persone che abbiano adeguato corredo di studi e specifica preparazione.

Il Governo Fascista con il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, che prevede l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno, ha voluto creare nuovi centri di studi per la preparazione di coloro che dovranno essere chiamati appunto alla direzione degli accennati uffici.

Le Scuole annesse sia alle Facoltà di giurisprudenza, sia a quelle di scienze politiche, rilasceranno uno speciale diploma, il quale darà adito all'esame di stato per l'abilitazione alle discipline statistiche.

Ogni Università può deliberare la istituzione di simile Scuola, purchè provveda ai mezzi necessari per il suo funzionamento. Per la R. Università di Roma si è ritenuto, invece, opportuno di disporre senz'altro la creazione della Scuola presso la Facoltà di scienze politiche, e conseguentemente, di assegnare a tal fine un annuo contributo di lire 20.000 a carico dello Stato. Per la R. Università di Padova si è poi stabilito che la Scuola di perfezionamento di statistica, già ivi esistente, funzioni quale Scuola di statistica ai fini di cui sopra.

La creazione di dette Scuole risponde, per le cose dette, ad una reale ed urgente necessità; onde, nel sottoporre il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, al Vostro esame per la conversione in legge, si confida che non saranno per mancare i favorevoli Vostri suffragi.

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

composto dei Senatori Baccelli Alfredo, *Presidente*; Garbasso, *Segretario*; Simonetta, Doria, Mango, Scherillo e Sitta, *Relatore*, sul disegno per la conversione in Legge del R. Decreto-Legge 17 novembre 1927, N. 2372.

(Documento n. 1291-A).

ONOREVOLI COLLEGHI! Con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul nuovo ordinamento della Statistica, all'antica Direzione generale della statistica dipendente dal Ministero della economia nazionale, veniva sostituito l'Istituto centrale di statistica alle dirette dipendenze del Primo Ministro Capo del Governo.

In meno di venti mesi dall'attuazione dell'importante provvedimento, possiamo rilevare i benefici che esso ha apportato, sia per la pubblica Amministrazione, sia nell'interesse degli studi. Come si può riscontrare attraverso le numerose pubblicazioni compiute direttamente dall'Istituto, o sotto il suo controllo, non vi è stata questione interessante per la vita politica, amministrativa, demografica, economica, intellettuale e sociale del Paese, che non abbia costituito oggetto di rilevazione obbiettiva ed accurata, ponendo a disposizione di quanti si occupano della vita pubblica e degli studiosi, un materiale prezioso e diligentemente elaborato. L'Istituto centrale di statistica, voluto con saggezza lungimirante dal Capo del Governo e votato dal Parlamento, senza sostituirsi agli speciali uffici, ancora dipendenti da altri Dicasteri, ha saputo sempre meglio fondere i vantaggi dell'accentramento con quelli di un razionale decentramento, eliminando i difetti sia dell'uno che dell'altro sistema. E coordinando, in un insieme logico ed armonico, l'azione degli organi dirigenti con quella degli organi raccoglitori ed esecutori, sia delle grandi Amministrazioni centrali dello Stato, sia di quelle periferiche delle Amministrazioni locali, ha potuto ottenere risultati sempre più soddi-

sfacenti, corrispondendo interamente ai desideri di quanti si interessano alle molteplici e multiformi manifestazioni della vita del Paese.

Senonchè, per rendere sempre più perfetto nella sua azione questo grande osservatorio, inteso a registrare e cogliere al varco i fenomeni sociali, occorreva preparare presso gli organi centrali, e più ancora presso quelli periferici, elementi tecnicamente capaci a compiere le operazioni di rilevazione, di controllo e di elaborazione dei dati. A questo fine mirano le scuole di statistica, istituite col Decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, presso le Università del Regno.

L'istituzione, in ogni provincia, dei Consigli provinciali dell'economia nazionale, che sono anche organi raccoglitori dell'Istituto centrale, l'impianto da parte dei più importanti Comuni del Regno, e degli istituti Parastatali, delle maggiori organizzazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, e delle corporazioni sindacali, di speciali uffici statistici, rendevano sempre più evidente l'opportunità di chiamare alla loro direzione uomini tecnicamente capaci e ben preparati. Il riordinamento della istruzione superiore, attuato col R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e con le sue successive modificazioni, facilitava l'avviamento ad una riforma di questo genere, rendendo possibile, con l'autonomia, alle Università di sempre meglio adattarsi alle nuove esigenze degli studi, e nel caso specifico di proporre nei loro statuti cattedre ed istituti, aventi lo scopo di dare completo sviluppo alle ricerche statistiche. Nessun istituto meglio delle Università, nelle loro Facoltà di scienze giuridiche, o politico-amministrative, si mostrava più adatto al conseguimento dell'alto scopo. Va quindi lodata sotto ogni rapporto la concessione non solo alla Regia Università di Roma e di Padova, che già hanno dimostrato di essere bene attrezzate per tale ufficio — ma a tutte le Università del Regno, che hanno Facoltà giuridica o politico-amministrativa, di fondare scuole di statistica, sempre che siano in grado di provvedere ai mezzi necessari, e coordinare i loro insegnamenti al fine di rilasciare un diploma, il quale dia adito all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche.

Mentre si prende atto con soddisfazione dall'Ufficio centrale del Senato delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4, del decreto, nei riguardi della scuola di statistica annessa alla Facoltà di scienze politiche nella Regia Università di Roma, e alla scuola

di perfezionamento in statistica nella Regia Università di Padova, si rileva con pari compiacimento come gli statuti recentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, per alcune Università del Regno, quali quelle di Bari, di Milano, di Ferrara, ecc., abbiano già disposto per l'impianto accanto alla cattedra o alle cattedre, di speciali istituti di statistica forniti di mezzi di studio proporzionati, valendosi dell'opera di assistenti, e di macchine calcolatrici perfezionate.

Opportunamente all'art. 5 del Decreto-legge, per misura di cautela, si è stabilito che per l'anno accademico 1927-28, verranno emanate le norme provvisorie per la istituzione ed il funzionamento delle scuole di statistica, rendendo possibile con disposizioni transitorie, agli studenti delle Facoltà giuridiche di frequentare i corsi e conseguire il relativo diploma.

Le considerazioni esposte, e più ancora quelle contenute nella chiara relazione del Governo, valgono a mettere in rilievo l'opportunità e l'utilità della nuova istituzione, ed il suo riflesso benefico nella preparazione degli organi della statistica, la quale assurge ogni giorno più alla dignità e alla importanza di una vera, e fra le meno contestate, funzione dello Stato.

Con unanimità di consenso quindi l'Ufficio centrale vi propone l'approvazione della conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2372, nella piena convinzione che avrà le più benefiche conseguenze per la pubblica Amministrazione e per gli studi.

Addì 13 febbraio 1928 - Anno VI

SITTA, *Relatore.*

(Segue l'articolo unico del disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 novembre 1927, n. 1372, concernente l'istituzione di Scuole di Statistica presso le Università del Regno).

Il Senato ha esaminato e approvato il suddetto disegno di legge nella seduta del 15 febbraio 1928.

La votazione segreta relativa ha dato il seguente risultato :

Votanti	N. 105
Favorevoli	» 93
Contrari.....	» 12

II. — ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Documento N. 1871-A)

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

sul disegno di Legge approvato dal Senato del Regno nella Seduta del 15 febbraio 1928 - VI
e trasmessa alla Camera dei Deputati il 17 febbraio 1928 - VI
Presentata il 7 marzo 1918 - VI.

ONOREVOLI COLLEGHI! È a tutti nota l'importanza che le rilevazioni statistiche di ogni specie vanno assumendo nelle odierne condizioni dell'economia nazionale e internazionale, e l'interesse che a buon diritto si concentra su di esse non soltanto da parte degli studiosi, ma altresì da parte delle classi politiche, dei dirigenti della produzione e delle stesse classi operaie.

L'esecuzione delle indagini statistiche e l'elaborazione dei dati relativi richiede però un personale specializzato che gli ordinari Istituti d'istruzione superiori non forniscono in adeguata misura e, con la dovuta preparazione.

Molto opportunamente, pertanto, il R. decreto-legge 17 novembre, n. 2372, ha provveduto ad istituire una scuola di statistica presso la R. Università di Roma, consentendo in pari tempo alle altre Università, che ne abbiano i mezzi, analoghe istituzioni. Lo stesso decreto stabilisce che la Scuola di perfezionamento in statistica della R. Università di Padova funzioni da Scuola di statistica e possa quindi rilasciare anch'essa l'apposito diploma.

Ciò premesso, e con l'augurio che dalla nuova istituzione le discipline statistiche traggano quell'impulso che è nei voti di noi tutti e che soprattutto si cerchi non già di istituire molte rachitiche Scuole ma pochi e veramente buoni istituti, ho l'onore di proporvi l'approvazione del seguente disegno di legge.

OLIVETTI, *Relatore.*

Segue l'unico articolo del disegno di legge ed il testo del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372; di questo si omette la riproduzione perchè già riportata a pag. 238.

La Camera dei Deputati ha esaminato il disegno di legge nella tornata del 9 marzo 1928 e la votazione segreta ha dato il seguente risultato :

Votanti	N. 177
Favorevoli	» 172
Contrari	» 5

III. — Testo della legge 15 marzo 1928 n. 522, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1928, n. 76 per la conversione in Legge del R. decreto 17 novembre 1927, N. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

FEDELE — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 104 del 3 maggio 1930 - VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, che modifica l'anzidetta legge del 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il R. decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2372, relativo alla istituzione di speciali Scuole di statistica presso le Regie Università del Regno;

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di promuovere la preparazione tecnica del personale destinato ad esercitare funzioni direttive negli uffici di statistica istituiti presso enti statali, parastatali e autarchici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di statistica esistenti o che verranno istituiti presso enti autarchici e parastatali devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi ed essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

I funzionari addetti alla direzione degli uffici di statistica delle Amministrazioni dello Stato a termini dell'art. 3 del R. Decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, devono essere forniti del titolo di speciale abilitazione nelle discipline statistiche di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

L'abilitazione alle funzioni suindicate si consegue mediante un esame sostenuto presso le Università o gli Istituti superiori del Regno in conformità delle disposizioni che saranno impartite con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'Educazione Nazionale.

Art. 4.

Sono titoli per l'ammissione agli esami le lauree conseguite presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, e quelle rilasciate dalle Facoltà e Scuole universitarie semprechè i candidati abbiano sostenuto gli esami delle discipline economiche e statistiche.

Sono altresì titoli per l'ammissione agli esami di diplomi rilasciati dalle speciali Scuole di statistica, istituite presso le Università in conformità del Decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372.

Nei tre anni successivi alla pubblicazione del presente decreto verranno anche ammessi agli esami stessi, a prescindere dal possesso dei titoli suindicati, i funzionari che abbiano prestato servizio, almeno per cinque anni, presso gli uffici statistici degli enti statali, parastatali e autarchici.

Art. 5.

Entro tre anni (1) dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti all'osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione.

(1) Modificato dalla Legge 18 dicembre 1930 (Veggasi avanti a pag. 260).

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 296, foglio 3. — MANCINI

**Conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1930, n. 436,
concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.**

I. — ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Documento N. 586)

RELAZIONE MINISTERIALE

sul Disegno di Legge presentato dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro dell'Interno (Mussolini) di concerto col Ministro delle Finanze (Mosconi) e col Ministro dell'Educazione Nazionale (Giuliano).

ONOREVOLI CAMERATI! Con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e successivamente con R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, il Governo Fascista provvide al riordinamento del servizio statistico italiano, creando l'Istituto centrale di statistica e determinandone i compiti.

Ma, affinchè l'Istituto potesse svolgere regolarmente e in piena efficienza l'opera affidatagli, era necessario creare gli elementi tecnici, specialmente versati nelle discipline statistiche, indispensabili per il regolare funzionamento dell'Istituto stesso e degli uffici statistici delle Amministrazioni locali. Occorreva, inoltre, assicurare il migliore collegamento dell'Istituto centrale di statistica, con bene ordinati uffici statistici periferici che, in effetti, provvedono alla rilevazione dei dati statistici.

Un primo passo verso la soluzione del problema era costituito dal R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, che ha consentito l'istituzione, presso le Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, di speciali scuole di statistica al fine di rilasciare un diploma il quale desse adito all'esame di Stato per la abilitazione nelle discipline statistiche.

Il diploma rilasciato da tali scuole non poteva, però, aver alcun valore pratico finchè non si emanavano le norme per regolare lo esame di Stato suddetto, e per disciplinare l'impiego di coloro che detto esame avrebbero sostenuto.

A ciò si è provveduto con il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, che viene, ora, sottoposto al Vostro esame per la conversione in legge.

Le singole disposizioni contenute nel provvedimento, ispirate alle finalità suesposte, non sembra richiedano particolare illustrazione.

Si rileva soltanto che col provvedimento in esame non si vogliono creare nuovi uffici statistici locali, sembrando sufficiente che quelli attualmente esistenti o che verranno istituiti presso enti autarchici e parastatali che ne ravvisino la necessità siano organizzati in modo da rispondere alle esigenze del servizio.

Opportune norme transitorie assicurano la graduale sistemazione dei servizi.

Attesi i motivi e le finalità del provvedimento il Governo non dubita che il disegno che lo converte in legge riscuoterà la Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Segue l'articolo unico contenente la formula per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930 n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PERMANENTE

composta dei Deputati Solmi, *Presidente*; Fera, Salvi, *Vicepresidente*; Manetti, Marcucci, *Segretari*; Arnari, Bartolomei, Bertacchi, Chiusco, Milano, Orano, Pavoncelli, Pellizzari, Roncorani e Zingali, *Relatore*.

(Documento n. 586-A)

ONOREVOLI CAMERATI! Il riordinamento e il rinvigorismento dei servizi di statistica voluti fermamente dal Governo e che hanno il loro punto di partenza nella legge 9 luglio 1926, n. 1162, che creava l'Istituto centrale di statistica, mentre in un secondo tempo hanno portato alle norme complementari contenute nel R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, hanno reso ora quanto mai opportuna l'emanazione di speciali norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Queste norme sono contenute nel R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, che, col presente disegno di legge, si mira a convertire in legge.

Il fondamento di tali norme è costituito dalla necessità di preparare elementi tecnici che possano rispondere adeguatamente agli importanti compiti attribuiti al predetto Istituto centrale nonchè dirigere con successo e proficuità gli Uffici di statistica dei Consigli provinciali dell'economia delle grandi città e, in genere, di tutta le Amministrazioni locali.

Pertanto, il convertendo R. decreto-legge si riannoda al precedente R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, il quale autorizzava la Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche delle Università del Regno ad istituire speciali scuole di statistica, e i relativi diplomati a partecipare all'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Conseguentemente il decreto che siete chiamati a convertire in legge è venuto a regolare il predetto esame e a disciplinare l'impiego di coloro che riescono a superarlo.

Solo a costoro è consentito, opportunamente, di dirigere gli Uffici di statistica degli enti autarchici e parastatali, Uffici i quali peraltro devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi (articolo 1).

Naturalmente l'abilitazione è richiesta anche pei funzionari addetti alla direzione degli Uffici di statistica delle Amministrazioni dello Stato (articolo 2). Ad essa, poi, possono aspirare i laureati che abbiano sostenuto esami nelle discipline economiche e statistiche e i diplomati dalle scuole speciali di statistica (articolo 4).

Viene disposto, infine, che i quadri direttivi dei diversi Uffici di statistica, centrali e locali, siano regolati e completati, in conformità alle nuove prescrizioni, entro tre anni dal R. decreto-legge 24 marzo 1930.

Per tutto questo, il predetto decreto è quanto mai opportuno e la Vostra Commissione vi invita ad approvarlo con unanime suffragio.

ZINGALI, *Relatore.*

Segue l'unico articolo del disegno di legge, identico a quello presentato da S. E. il Capo del Governo.

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge nella tornata del 20 maggio 1930 e la votazione segreta, nella medesima seduta, ha dato i seguenti risultati:

Votanti.....	N.	274
Favorevoli.....	»	274
Contrari.....	»	0

II. — AL SENATO DEL REGNO

(Documento n. 517-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge, comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1930-IX.

ONOREVOLI SENATORI! Col Regio decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, si dettano disposizioni per l'assetto organico degli uffici di statistica, non solo presso le Amministrazioni dello Stato, ma anche presso gli enti autarchici e parastatali. all'uopo si stabilisce che detti uffici devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi, e devono essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche. L'abilitazione è data mediante esame sostenuto presso Istituti universitari o superiori, al quale esame sono ammessi coloro che abbiano i titoli di studio indicati dall'articolo 4.

Quanto agli uffici di statistica già costituiti così nelle Amministrazioni dello Stato, come in quelle degli enti autarchici e parastatali, l'articolo 5 assegna un termine di tre anni per la relativa sistemazione ai sensi del decreto-legge.

La Vostra Commissione per l'esame dei decreti-legge, si è pronunciata in massima favorevole al provvedimento di cui si tratta, il quale deve considerarsi come integrazione della opera, già in gran parte compiuta dal Governo fascista, per il riordinamento e il rinascimento dei servizi di statistica, la cui importanza è universalmente riconosciuta, non soltanto sotto l'aspetto tecnico-scientifico, ma anche per il grande contributo che essi portano nel campo della legislazione e in quello dell'amministrazione.

Si è però considerato che la costituzione di speciali uffici di statistica e l'obbligo stabilito dal decreto di affidarne la direzione a persone fornite di apposita abilitazione, porteranno un onere sebbene

in sè limitato, alle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti: il che deve essere valutato nelle condizioni attuali della finanza, così dello Stato, come delle provincie e dei comuni e degli altri enti parastatali. Epperò la Commissione, pur manifestando il suo pensiero favorevole al provvedimento, Vi propone di prolungare il termine assegnato alle pubbliche Amministrazioni per il riordinamento degli uffici di statistica in conformità delle nuove disposizioni. Tale termine che è di 3 anni, giusta l'articolo 5, viene portato a 5 anni: il quale emendamento è accettato dal Governo.

Ciò premesso, la Commissione Vi invita ad approvare il disegno di legge con un emendamento all'articolo 5, per effetto del quale il termine di tre anni è stabilito in cinque.

BERIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 476, concernente norme per l'abilitazione delle discipline statistiche, con la seguente modificazione:

All'articolo 5 è sostituito il seguente:

Art. 5.

Entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti alla osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione.

Il Senato del Regno ha preso in esame tale disegno di legge nella seduta del giorno 9 dicembre 1930.

Senza osservazioni gli articoli sono stati approvati ; e lo scrutinio segreto, eseguito nella seduta medesima del 9 dicembre, ha dato il risultato seguente :

Votanti	N.	186
Favorevoli.....	»	176
Contrari.....	»	10

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Per effetto della modificazione apportata dal Senato al detto Schema, il disegno di legge è ritornato davanti alla Camera dei Deputati.

Il Presidente del Senato lo ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 10 dicembre 1930-IX (Documento n. 586-B); la Commissione Permanente per l'esame dei progetti per la conversione in Legge dei Decreti-legge (SOLMI, Presidente; ZINGALI, Relatore) ha presentato nel successivo giorno 11 la sua relazione (Documento n. 581-C); e la Camera lo ha approvato, senza discussione, nella tornata del 12 dicembre 1930-IX: la votazione segreta, eseguita nella medesima tornata, ha dato il risultato seguente:

Votanti	N.	268
Favorevoli.....	»	268
Contrari.....	»	0

III. — Testo della legge 18 dicembre 1930, n. 1748, inserita nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 12 del 16 gennaio 1931-IX, per la conversione in legge del R. decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, con la seguente modificazione;

Art. 5 è sostituito il seguente:

Art. 5. — Entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un Ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti alla osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930-Anno IX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO

Norme relative agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Decreto del Capo del Governo 13 febbraio 1931.
(inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1931 - IX N. 70).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico, modificata con il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238);

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, relativo alla istituzione di speciali scuole di statistica presso le Regie università del Regno (convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 522);

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento della istruzione superiore;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, contenente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748);

Di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli esami di cui al precedente articolo potranno essere ammessi, senza limiti di età, esclusivamente coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

b) laurea rilasciata da Facoltà e Scuole universitarie, semprechè siano stati superati gli esami nelle discipline statistiche ed economiche;

c) diploma rilasciato da una delle speciali Scuole statistiche istituite presso le Università, in conformità del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372.

In via transitoria, per gli esami che avranno luogo non oltre il 3 maggio 1933, saranno ammessi a sostenere l'esame stesso anche coloro che, pur non essendo provvisti di alcuno dei titoli elencati nel primo comma del presente articolo, potranno dimostrare, con documenti autentici, di avere prestato servizio per un periodo non inferiore ad un quinquennio, presso uffici statistici di enti statali, parastatali od autarchici.

Saranno equiparati ai veri e propri uffici statistici quegli uffici di enti statali, parastatali ed autarchici, che abbiano, fra le loro attribuzioni ordinarie, anche la raccolta e la elaborazione di materiali statistici o il controllo delle rilevazioni e degli elaborati stessi, quando sia dimostrato che, ad opera o sotto la direzione dell'aspirante all'ammissione all'esame, l'ente, presso cui questi ha prestato per non meno di cinque anni la propria attività, ha effettivamente assolto le sue incombenze in materia statistica.

Art. 3.

Gli esami saranno indetti annualmente in una sessione unica, che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Con la stessa ordinanza saranno stabilite le sedi degli esami, e fra queste il candidato avrà facoltà di scelta, ad esclusione di quella presso la quale il candidato stesso abbia seguito i corsi nell'ultimo biennio o vi abbia conseguito la laurea o il diploma costituente il titolo per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 4.

Gli esami, che avranno carattere teorico-pratico, saranno scritti ed orali.

La prova scritta, che dovrà essere proposta dalla Commissione esaminatrice, consisterà nello svolgimento di un argomento tratto da una delle seguenti discipline:

1. Statistica metodologica;
2. Demografia;
3. Statistica economica;
4. Antropometria;
5. Geografia politica ed economica;
6. Biometria;
7. Statistica sociale.

La materia nella quale dovrà scegliersi il tema dovrà essere indicata dal Ministero dell'educazione nazionale, nell'ordinanza che indice la sessione.

L'esame orale consisterà in una serie di interrogazioni, oltre che sulle predette discipline, sulle materie costituenti uno dei seguenti gruppi di studi:

1. Matematico;
2. Storico;
3. Giuridico;
4. Economico;
5. Finanziario;
6. Biologico.

Sarà in facoltà di ciascun esaminando la scelta fra questi sei gruppi.

Il numero massimo delle ore consentite per lo svolgimento del tema scritto sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Le prove orali dovranno svolgersi in un periodo di tempo non inferiore, per ciascuna, a minuti 10 e non superiore a minuti 30.

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami deve presentare domanda su carta, munita del prescritto bollo, indirizzata al presidente della Commissione esaminatrice presso l'Università o l'Istituto ove esso intende di sostenere gli esami stessi, indicando:

- a) il cognome e il nome dei genitori;
- b) il luogo di nascita e il luogo di residenza suo e della famiglia;
- c) il gruppo scelto per le prove orali, a mente del terzultimo comma dell'art. 4.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) titolo originale o certificato di laurea o di diploma;
- b) documento da cui risulti l'eseguito pagamento all'Erario dello Stato, a mezzo di cartolina-vaglia indirizzata al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'Università o l'Istituto superiore, della tassa di ammissione agli esami (in L. 200), nonchè l'avvenuto versamento alla cassa dell'Università o Istituto superiore presso la quale s'intende sostenere l'esame, di un contributo di L. 100, destinato a rimborso di spese per consumo di materiali, uso di strumenti, fornitura di cancelleria, ecc., conforme al disposto dell'articolo 24 del R. decreto 3 luglio 1930, n. 1176;
- c) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I candidati muniti dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera b), dovranno presentare anche un certificato da cui risulti che i medesimi hanno superati gli esami nelle discipline statistiche ed economiche.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione nelle discipline statistiche se non dopo che sia stato esibito il titolo originale.

Art. 6.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università o Istituto entro il termine stabilito dalla ordinanza ministeriale che indice la sessione, ed è valida anche se, per esuberanza di iscritti, il candidato debba sostenere gli esami in altra sede.

Le domande che pervengano oltre il termine sopra indicato non potranno essere accolte.

Art. 7.

La segreteria, accertata la regolarità delle domande e delle relative documentazioni, redigerà l'elenco nominativo dei candidati, e su

di esso indicherà se e quante volte ogni candidato abbia eventualmente sostenuto gli esami stessi con esito negativo.

L'elenco sarà consegnato al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate ogni anno con decreto del Ministro per l'educazione nazionale: ciascuna di esse è composta di sette membri e precisamente di:

quattro professori di ruolo (due dei quali di discipline statistiche o economiche o sociali) di Università del Regno o di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

un libero docente di scienze statistiche od economiche;

due estranei all'insegnamento, scelti, possibilmente, fra persone esperte, per uffici coperti, in statistica.

Art. 9.

Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici professori di ruolo dell'Università o Istituto che è sede dell'esame di Stato, oppure di altra Università od Istituto.

Quando non sia possibile costituire una Commissione col numero dei professori di ruolo prescritto dall'articolo precedente, possono, in loro vece, essere chiamati professori incaricati o liberi docenti, purchè il numero dei professori di ruolo costituisca la maggioranza prescritta dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 10.

Per ogni Commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi. In ogni caso dovrà essere nominato un supplente per ciascuna categoria di commissari.

Art. 11.

I professori ufficiali ed i liberi docenti, che debbono far parte di ciascuna Commissione, sono nominati dal Ministro per l'educazione

nazionale, su designazione del Comitato esecutivo della I Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Per l'eventuale sostituzione, nei casi d'impedimento, il Ministro provvede direttamente senza uopo di ulteriori designazioni.

Le persone estranee all'insegnamento universitario sono scelte dal Ministro, su terne propostegli dal presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 12.

Col decreto di costituzione delle Commissioni il Ministro nomina il presidente della Commissione stessa e la persona che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Nella prima adunanza di ciascuna Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

Art. 13.

Per la validità di qualsiasi adunanza delle Commissioni è richiesta la presenza di non meno di tre quarti dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze deve redigersi processo verbale, a firma del presidente e del segretario.

Art. 14.

La segreteria delle Università o degli Istituti presso i quali si tenga l'esame di Stato, funziona quale ufficio di segreteria della Commissione, alla diretta dipendenza del presidente della Commissione stessa.

Art. 15.

Ai componenti le Commissioni è corrisposto un compenso per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione stessa di L. 25, se si tratta di persone appartenenti ad Amministrazioni statali, e di L. 50 se si tratta di estranei alle Amministrazioni stesse.

Oltre a tale compenso, sono corrisposte ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese a norma dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 16.

Il giorno in cui deve svolgersi la prova sul tema preparato dalla Commissione esaminatrice è stabilito coll'ordinanza di cui all'art. 3 del presente decreto e sarà identico per tutte le sedi.

I giorni e le ore in cui debbono svolgersi le prove orali sono fissati dal presidente della Commissione esaminatrice e sono resi noti mediante avviso affisso all'albo dell'Università od Istituto, sede dell'esame.

Art. 17.

Prima di ciascuna prova di esame i candidati debbono dimostrare la loro identità personale mediante presentazione o della tessera universitaria, o del libretto ferroviario, qualora siano in servizio dello Stato, o della loro fotografia, in data recente, autenticata dal podestà e legalizzata dall'autorità prefettizia.

Art. 18.

I candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Università o Istituto, munita del bollo d'ufficio e della firma del presidente della Commissione.

Art. 19.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati insieme con le minute, agli incaricati dell'assistenza, che vi appongono la loro firma e l'indicazione dell'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che venissero date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

L'assistenza durante la prova scritta è dal presidente di ciascuna Commissione affidata, per turno, ai componenti la Commissione medesima in numero sufficiente a garantire una efficace vigilanza.

Art. 20.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la prova dell'esame scritto; il candidato ottiene l'idoneità, quando abbia conseguito almeno sei decimi sul numero totale dei voti.

Art. 21.

La Commissione esaminatrice, compiuta la revisione dei lavori scritti, delibera prima sulla sufficienza, ed assegna poi il voto ai candidati che abbiano raggiunta l'idoneità.

Di questi viene redatto un elenco che sarà affisso all'albo universitario.

Coloro che non abbiano riportata la sufficienza nella prova scritta, non saranno ammessi alla prova orale.

Art. 22.

Per le prove orali è consentito un solo appello.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno, perde il diritto all'esame e non ha diritto al rimborso della tassa pagata.

Art. 23.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 24.

Sulle prove orali la Commissione si pronuncia appena compiute le prove stesse, giudicando prima dell'idoneità ed assegnando poi i voti di merito.

Art. 25.

Ogni Commissione riassume, al termine dei suoi lavori, l'esito delle singole prove ed assegna il voto complessivo risultante dalla somma dei voti riportati da ciascun candidato.

Art. 26.

Compiute le operazioni, i presidenti delle Commissioni:

a) dispongono l'affissione all'albo dell'Università o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami: detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

b) curano che un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e contenente le stesse indicazioni, sia inviato al Ministero dell'educazione nazionale ed all'Istituto centrale di statistica;

c) curano altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università od Istituti che hanno loro rilasciato le lauree od i diplomi, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ognuno di essi;

d) curano che sia data comunicazione all'Istituto centrale di statistica dell'esito favorevole o sfavorevole degli esami sostenuti da quei candidati che ad essi sono stati ammessi in virtù della disposizione transitoria contenuta nel penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 27.

I presidenti delle Commissioni dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

Essi, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente decreto, ordinano, sotto la loro responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 28.

Il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta dei presidenti delle Commissioni esaminatrici, o di propria iniziativa, dispone l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le disposizioni del presente decreto, e, in generale, quando si riscontri che si sono verificati casi di dolo o di errore.

Il Ministero può, in ogni tempo, annullare gli esami che risultino con frode superati o che, comunque, siano stati illegalmente sostenuti, e revocare i diplomi di abilitazione.

Art. 29.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nell'anno immediatamente successivo: ove egli neppure la seconda volta consegua l'idoneità, potrà ripeterlo solamente dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto.

Tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Nei casi di cui ai comma precedenti, valgono, per quello che riguarda le sedi di esame, le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 30.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche, nonchè il contributo del quale è parola nella lettera b) dell'art. 5 del presente decreto dovranno essere nuovamente pagate tutte le volte in cui un candidato, rimasto soccombente in esami precedenti, si ripresenti.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Non sono tenuti invece al pagamento della tassa di ammissione i candidati che si trovino nelle condizioni prescritte dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, 2 luglio 1929, n. 1182, e 2 luglio 1929, n. 1183.

Art. 31.

La segreteria dell'Università o Istituto sede di esame provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero dell'educazione nazionale di un elenco firmato dal presidente della Commissione e dal capo della segreteria contenente le esatte generalità di tutti coloro che hanno superato l'esame, con la indicazione della paternità, della data e luogo di nascita (Comune e Provincia).

In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi che muniti della firma del Ministero e del bollo a secco del Ministero stesso,

sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

Il detto elenco viene inoltre pubblicato a cura del Ministero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 32.

Nella segreteria di ogni Università od Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 33.

Non è consentito rilasciare duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, salvo che il titolare non abbia mai ricevuto, e non per sua colpa, l'originale.

In questo caso, come negli altri casi di smarrimento, il Ministero dell'educazione nazionale, in accordo con quelli dell'interno e della giustizia e gli affari di culto, adotterà le cautele necessarie ad evitare un eventuale uso fraudolento del diploma.

Possono invece essere rilasciati certificati di conseguito diploma.

Art. 34.

I candidati ammissibili transitoriamente all'esame di Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere le prove in una sede diversa da quella della città capoluogo della Provincia nella giurisdizione territoriale della quale essi abbiano durante l'ultimo biennio prestato la loro opera presso uffici statali, parastatali, autarchici.

Essi, in sostituzione della laurea o del diploma di cui alle lettere a), b), c), del precitato art. 2, alleggeranno alla domanda un documento rilasciato dall'Istituto centrale di statistica, alla cui esclusiva competenza è demandato di giudicare inappellabilmente se l'aspirante si trovi nelle condizioni di potere, in virtù della disposizione transitoria in parola, essere ammesso a sostenere l'esame di Stato.

Nello stesso documento sarà altresì dichiarato se e quante volte l'aspirante abbia in precedenza sostenuto l'esame di Stato per l'abili-

tazione nelle discipline statistiche. Tale dichiarazione sostituirà il certificato indicato alla lettera c) dell'art. 5 del presente decreto.

I candidati, ammessi agli esami in virtù della disposizione transitoria, che siano riprovati, non potranno ripresentarsi nelle sessioni di esami che avranno luogo dopo il 3 maggio 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX.

Il Capo del Governo
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale
GIULIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 344

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, 11 aprile 1931 - Anno IX

Prot. N. 6696 - Circolare N. 71

A tutti gli Uffici di Enti statali, parastatali, autarchici.

**Oggetto : ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE NELLE DISCIPLINE
STATISTICHE.**

Con riferimento alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436 e nel Decreto del Capo del Governo, in data 13 febbraio 1931 (inserito sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo p. p.), questo Istituto porta a conoscenza di quanti possano avervi interesse che esso è fin da ora disposto a rilasciare, quando ne sia il caso, il documento del quale è parola nell'art. 34 del citato Decreto Ministeriale, per l'ammissione, in via transitoria, agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Per ottenere il detto documento è necessario che gli interessati rivolgano domanda — stesa su carta munita del bollo da lire tre — al Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome, del nome, dei titoli e dell'età del petente, del luogo di nascita e di quello di residenza, saranno altresì date quelle circa il nome del padre ed il cognome e nome della madre: dovranno poi specificarsi i lavori statistici compiuti, o diretti, dal petente stesso, durante un periodo non inferiore a cinque anni, presso Uffici di Enti statali, parastatali, autarchici.

Le domande debbono essere corredate da attestazioni che saranno rilasciate, su carta munita del prescritto bollo, dai Capi delle dette Amministrazioni, all'intento di provare che le asserzioni fatte dal petente nella sua domanda rispetto alla attività svolta in materia statistica sono conformi a verità.

Alla domanda dovrà unirsi un foglio di carta bollata da lire tre, da servire per la redazione del documento di cui si chiede all'Istituto il rilascio.

Le domande, fatta eccezione per quelle di addetti ad Amministrazioni centrali dello Stato, debbono essere inoltrate all'Istituto centrale di statistica per il tramite della competente Prefettura.

Le LL. EE. i Sigg. Prefetti si compiaceranno dare su ciascuna domanda le loro informazioni ed esprimere l'apprezzato loro avviso in merito all'accogliibilità della medesima.

Si sottintende che tutto ciò non vincola la libertà di azione dell'Istituto, il quale, dovendo anche controllare e valutare se gli Enti, alle cui dipendenze il petente si è trovato, abbiano assolto, con soddisfazione per l'Istituto stesso, le loro incombenze in materia statistica, intende conservare integra quella esclusività di competenza nell'emissione del suo inappellabile giudizio che gli è stata conferita dalle norme emanate da S. E. il Capo del Governo.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

CORRADO GINI.

PARTE SESTA



Concorsi e iniziative per promuovere e favorire gli studi statistici

Chiude questo volume degli Annali di Statistica quanto concerné i concorsi a premi, e, in genere, le iniziative tese a promuovere ed a favorire gli studi statistici.

Di esse taluna è emanazione diretta dell'Istituto, tal'altra si connette all'azione dell'Istituto solo in quanto è richiesto il suo intervento per la emanazione delle norme disciplinatrici o per la esplicazione dei compiti di aggiudicazione dei premi o delle Borse.

Il valore, talvolta anche economico, sempre morale, delle ricompense, costituisce senza dubbio uno stimolo assai efficace per gli studiosi a dedicarsi con particolare cura alle discipline statistiche; onde è legittimo il voto che i benemeriti della istituzione di questi premi trovino altri imitatori, compresi del beneficio che da essi può derivare al rifiorimento in Italia dello studio delle discipline statistiche.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, marzo 1928 — Anno VI

AVVISO DI CONCORSO

Premi alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti
di carattere statistico.

L'Istituto centrale di statistica del Regno, allo scopo di dare il maggiore impulso agli studi delle discipline statistiche, ha deliberato di conferire i seguenti premi in denaro alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti di carattere statistico e che siano presentate dagli studenti delle varie Università del Regno e degli Istituti Superiori equiparati nell'anno accademico 1927-28:

1 premio	da L. 10.000
2 premi	» » 5.000
3 »	» » 1.000

Le predetti tesi, stampate o dattilografate, dovranno essere inviate, in doppia copia, all'Istituto centrale di statistica per il tramite della Segreteria della rispettiva Università od Istituto Superiore, non oltre il 31 dicembre 1928.

L'esame delle tesi di laurea e l'aggiudicazione dei premi saranno devoluti ad una speciale Commissione della quale faranno parte, oltre ai membri del Comitato tecnico dell'Istituto centrale di statistica, due professori, scelti dalla Presidenza dell'Istituto medesimo, tra i titolari delle cattedre di statistica delle *Università od Istituti Superiori, da cui provengono i giovani che avranno presentate le tesi.*

Le tesi premiate resteranno di proprietà dell'Istituto che potrà pubblicarle nei suoi Annali.

Per informazioni rivolgersi alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica — Roma, Via S. Susanna, 17.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica
CORRADO GINI.

Nota. — Con avviso in data 31 dicembre 1928 il termine per presentare al concorso le tesi venne prorogato al 31 gennaio 1929. Le tesi presentate sono state 6, e di esse ne sono state riconosciute meritevoli di premio 5.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, 5 marzo 1929 - Anno VII

AVVISO DI CONCORSO

**Premi alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti
di carattere statistico.**

L'Istituto centrale di statistica del Regno, allo scopo di dare il maggiore impulso agli studi delle discipline statistiche, ha deliberato di conferire i seguenti premi in denaro alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti di carattere statistico e che siano presentate dagli studenti delle varie Università del Regno e degli Istituti Superiori equiparati, nell'anno accademico 1928-29:

1 premio	da L. 10.000
3 premi, ciascuno	» » 5.000
3 » »	» » 1.000

I premi sono indivisibili.

Le predette tesi, stampate o dattilografate, dovranno essere inviate, in doppia copia, all'Istituto centrale di statistica per il tramite della Segreteria della rispettiva Università od Istituto Superiore, entro due settimane dal giorno dell'esame di laurea ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1929.

L'esame della tesi di laurea e l'aggiudicazione dei premi saranno devoluti ad una speciale Commissione della quale faranno parte, oltre ai membri del Comitato tecnico dell'Istituto centrale di statistica, due professori, scelti dalla Presidenza dell'Istituto medesimo, tra i titolari delle cattedre di statistica delle Università od Istituti Superiori, da cui provengono i giovani che avranno presentate le tesi. La Commissione potrà subordinare l'aggiudicazione del premio alla esecuzione da parte dell'autore della tesi dei complementi e perfezionamenti da essa indicati.

Le tesi premiate resteranno di proprietà dell'Istituto che potrà pubblicarle nei suoi Annali.

Per informazioni rivolgersi alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica — Roma, Via S. Susanna, 17.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

CORRADO GINI.

Nota. — Con avviso in data 29 aprile 1929 è stato reso noto che avrebbero potuto prendere parte al concorso, oltre agli studenti laureandi nell'anno accademico 1928-29 delle varie Università del Regno e degli Istituti equiparati, anche gli studenti diplomati dalle Scuole di Statistica presso le RR. Università, con la presentazione delle dissertazioni di carattere statistico in base alle quali hanno conseguito il diploma nell'anno accademico sopraccennato.

Le tesi presentate al concorso sono state 23 e la Commissione ne ha ravvisate meritevoli di premio 6, di cui 3 con 5 mila lire ciascuna, ed altre 3 con lire 1000 ciascuna.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, marzo 1930. — Anno VIII

AVVISO DI CONCORSO

**Premi alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti
di carattere statistico.**

1. L'Istituto centrale di statistica del Regno, sempre con l'intendimento di dare il maggiore impulso agli studi delle discipline statistiche, ha deliberato, anche per il 1930, di conferire i seguenti premi in denaro alle migliori tesi di laurea che trattino argomenti di carattere statistico e che siano presentate dagli studenti delle varie Università del Regno e degli Istituti superiori equiparati nell'anno accademico 1929-30, nonchè alle migliori dissertazioni di carattere statistico presentate da studenti diplomati dalle Scuole di Statistica presso le RR. Università:

1 premio	da L. 10.000
2 premi, ciascuno	» » 5.000
3 » »	» » 1.000

I premi sono indivisibili.

2. Le predette tesi, dattilografate, dovranno essere inviate in doppia copia all'Istituto centrale di statistica per il tramite della Segreteria della rispettiva Università od Istituto Superiore, entro due settimane dal giorno dell'esame di laurea o dalla effettuata dissertazione.

Le tesi consegnate o spedite raccomandate dopo il 31 dicembre 1930 non saranno ammesse al concorso.

È anche ammesso l'invio di due copie fatte a stampa invece che dattilografate, ma in tal caso le tesi non dovranno essere state mai pubblicate, nè essere in via di pubblicazione, dovendo quelle che saranno premiate rimanere di proprietà dell'Istituto come è detto al successivo punto n. 5.

Non è ammesso invio di copie scritte a mano.

La Segreteria di cui sopra è cenno dovrà accertarsi che le tesi o le dissertazioni da essa inviate, per prendere parte al presente concorso, siano conformi a quelle presentate per il conseguimento della laurea o del diploma, e di ciò dovrà fare esplicita dichiarazione nella lettera di accompagnamento.

3. La data di arrivo delle tesi è stabilita come segue:

Per le tesi consegnate a mano, si assume come data quella apposta dall'Istituto sulla ricevuta rilasciata all'interessato.

Per quelle inviate per posta si avrà per data certa quella del bollo postale di invio in raccomandazione.

4. L'esame delle tesi di laurea e l'aggiudicazione dei premi saranno devoluti ad una speciale Commissione della quale faranno parte, oltre ai membri del Comitato tecnico dell'Istituto centrale di statistica, due professori, scelti dalla Presidenza dell'Istituto medesimo, tra i titolari delle Cattedre di statistica delle Università od Istituti superiori, da cui provengono i giovani che avranno presentate le tesi. La Commissione potrà subordinare l'aggiudicazione del premio alla esecuzione, da parte dell'autore della tesi, dei complementi e perfezionamenti da essa indicati.

5. Le tesi premiate resteranno di proprietà dell'Istituto che potrà pubblicarle nei suoi Annali.

Per informazioni rivolgersi alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica — Roma, Via di S. Susanna, 17.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

CORRADO GINI.

Nota. — Le tesi presentate sono state 13: esse saranno esaminate durante l'anno 1931.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, 10 settembre 1929 — Anno VII

Prot. N. 22009/39 — Circolare N. 67.

Alle LL. EE. i Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Economia.

**Oggetto: CONFERIMENTO DI PREMI ALLE MIGLIORI RELAZIONI ANNUALI
DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA.**

Lo svolgimento dei rapporti fra questo Istituto ed i Consigli provinciali dell'economia ha dimostrato come questi Enti, all'infuori di pochissimi che per la loro recente costituzione non sono riusciti ancora ad attrezzare convenientemente un loro servizio di statistica, abbiano saputo assolvere la loro funzione di organi periferici dell'Istituto, e di esso si siano palesati collaboratori pregevoli.

Parecchi Consigli hanno già inviato relazioni statistiche egregiamente compilate sulla traccia dettata dall'Istituto; altri hanno assicurato che tale elaborato, ora in corso di avanzata compilazione, sarà tra breve trasmesso; pressochè tutti poi, hanno attrezzato i rispettivi uffici, sia pure attraverso l'assunzione di personale straordinario, in modo da poter degnamente assolvere i loro compiti di natura statistica.

L'Istituto sta ora apportando allo schema da esso tracciato nel giugno del 1927 alcune modificazioni, intese ad aggiungere nuovi argomenti posti in maggiore evidenza dall'intensificato ritmo della vita nazionale, dalle nuove provvidenze legislative e dallo spontaneo evolversi nel Paese dei fenomeni economico-sociali, e mentre si propone di seguire con vigile assidua attenzione l'opera dei Consigli provinciali dell'economia in tale campo, è venuto nel divisamento di conferire dei *premi annuali* a quei Consigli provinciali dell'economia che si distingueranno sugli altri con l'invio più sollecito delle migliori relazioni.

Con ciò l'Istituto intende dare un visibile segno della considerazione in cui esso tiene la collaborazione dei Consigli provinciali

dell'economia, ed attestare il proprio compiacimento verso gli Enti che delle finalità dell'Istituto centrale di statistica si sono mostrati maggiormente consapevoli.

I premi consisteranno in *tre diplomi d'onore*, da conferire, annualmente, a quei tre Consigli provinciali dell'economia che, a giudizio insindacabile di un'apposita Commissione, avranno presentate le relazioni più pregevoli.

* * *

Le norme generali per l'assegnazione dei premi sono le seguenti:

a) la prima distribuzione di tali distinzioni sarà fatta per gli elaborati concernenti l'anno 1929; ma, perchè gli elaborati stessi possano essere presi in considerazione, è necessario che essi pervengano all'Istituto non *oltre il giorno 30 giugno 1930*, e che le relazioni in parola siano, per contenuto e per struttura, condotte in conformità alla traccia dettata dall'Istituto;

b) agli effetti di questa assegnazione di premi, i Consigli provinciali dell'economia saranno considerati divisi in tre raggruppamenti:

1° *Italia settentrionale*, comprensiva dei Compartimenti seguenti: Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezia Tridentina, Veneto, Venezia Giulia e Zara, Emilia.

2° *Italia centrale*: Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

3° *Italia meridionale e insulare*: Abruzzi, Campania, Puglie, Basilicata, Calabrie, Sicilia, Sardegna.

c) le comparazioni fra gli elaborati ed il giudizio sul merito dei medesimi saranno fatti gruppo per gruppo, ed a ciascun gruppo potrà essere assegnato un solo diploma;

d) l'Istituto, per altro, si riserva il diritto di non assegnare il premio per uno o per più gruppi qualora, a giudizio della Commissione, si riconosca che nessuna delle relazioni mandate dai Consigli appartenenti a quel determinato gruppo, presenti tali pregi da essere meritevole del premio.

Nel caso di parità di merito il premio sarà assegnato a quel Consiglio che nell'anno precedente a quello preso in esame avrà compilata la migliore relazione.

e) il valore degli elaborati sarà giudicato insindacabilmente da una Commissione, la quale sarà nominata, anno per anno, dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Essa sarà composta:

del Direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

del funzionario, Capo del competente Reparto dell'Istituto stesso;

di un rappresentante del Ministero da cui dipendono i Consigli provinciali dell'economia;

di due studiosi specialmente versati nelle discipline statistiche ed economiche.

f) per l'esame delle relazioni del 1930 e successivi, ne farà pure parte il rappresentante di un Consiglio provinciale dell'economia a cui negli anni precedenti sia stato assegnato il premio.

La stessa Commissione fisserà preliminarmente le norme per l'esame delle relazioni e per gli scrutini dei coefficienti di merito. Nell'eventualità di parità di suffragi, avrà la prevalenza il voto del Direttore generale dell'Istituto centrale di statistica.

* * *

Confido che la significativa portata morale di questa iniziativa dell'Istituto centrale di statistica sarà perfettamente compresa dai Consigli provinciali dell'economia, che vorranno pertanto provvedere a raccogliere fino d'ora tutti gli elementi necessari per la preparazione della relazione annuale del 1929.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

CORRADO GINI.

Nota. — Avendo vari Consigli segnalato di non essere in grado di ultimare la relazione statistica per l'anno 1929 entro il 30 giugno, il termine utile per la presentazione delle relazioni è stato successivamente prorogato al 30 settembre 1930.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, agosto 1927 — Anno V

Avviso di Concorso a Premio.

L'Istituto centrale di statistica del Regno bandisce un concorso a premio sul tema: « *La Rilevazione Statistica degli Infortuni sul Lavoro nei vari Paesi del Mondo e i suoi principali risultati* ».

Coi fondi all'uopo somministrati all'Istituto dall'Associazione Nazionale Enti Mutui di Assicurazione Infortuni Industriali Agricoli di Milano, sarà assegnato un premio unico e indivisibile di L. 4.000 al miglior lavoro presentato su detto tema.

Potranno prender parte al concorso studiosi di nazionalità italiana che presentino lavori originali ed inediti.

Il testo del lavoro — in triplice copia dattilografata — dovrà essere inviato in piego raccomandato all'indirizzo del « *Prof. Corrado Gini, Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica — Via Santa Susanna, 17, Roma* ».

Il testo avrà come contrassegno un motto che sarà ripetuto su una busta suggellata, allegata al manoscritto, contenente l'indicazione del cognome, nome e indirizzo dell'autore.

Il termine utile per la presentazione dei lavori scade con la mezzanotte del 31 agosto 1928.

I lavori saranno esaminati e giudicati insindacabilmente e inappellabilmente da una Commissione composta dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Enti Mutui di Assicurazione e da una persona da scegliersi di comune accordo dai due Commissari anzidetti.

Il lavoro premiato resterà di proprietà dell'autore. Tuttavia l'« Istituto centrale di statistica » avrà facoltà di pubblicarlo, se crede, nei suoi Annali.

L'esito del concorso verrà reso noto entro il mese di dicembre 1929.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica
CORRADO GINI.

Nota. — Il termine utile per la presentazione dei lavori venne successivamente prorogato al 31 dicembre 1928.

I lavori presentati sono stati 2; ma la Commissione aggiudicatrice ha trovato che nessuno dei due era meritevole del conferimento del premio.

Erezione in Ente Morale della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » costituita presso l'Istituto Centrale di Statistica del Regno, ed approvazione dello Statuto relativo.

Regio decreto 21 giugno 1928, n. 6166 (pubblicato, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1928 - VI, n. 174).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 aprile 1928, con la quale il Presidente dell'Istituto centrale di statistica del Regno chiede la erezione in Ente morale della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » costituita presso l'Istituto predetto, ad iniziativa e con dotazione della Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino, nella ricorrenza del centenario della sua fondazione ;

Visto lo schema di Statuto, in data 15 aprile 1928, della Fondazione anzidetta ;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

La « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » costituita presso l'Istituto centrale di statistica del Regno è eretta in Ente morale.

È approvato il relativo Statuto organico, in data 15 aprile 1928, composto di nove articoli, Statuto che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 21 giugno 1928-VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: **ROCCO**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI.

STATUTO

DELLA « FONDAZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI » PRESSO L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DI ROMA.

Art. 1.

È costituita presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, ad iniziativa della « Società Reale mutua assicurazioni » di Torino, la quale, nella fausta ricorrenza del suo centenario, intende legare il proprio nome alla magnifica rifioritura degli studi statistici e di tutte le attività nazionali, e col patrimonio iniziale di L. 120.000 in consolidato al valore nominale, da essa donato, una « Fondazione Reale mutua Assicurazioni » avente lo scopo di promuovere gli studi relativi alla statistica delle assicurazioni.

Art. 2.

Il patrimonio della Fondazione sarà amministrato dall'Istituto centrale di statistica in gestione autonoma e sarà investito in titoli di rendita pubblica.

Art. 3.

Ogni triennio sarà bandito un concorso per una monografia concernente la statistica delle assicurazioni, con un premio unico di L. 15.000, oppure con due premi, rispettivamente di L. 10.000 e L. 5000. La Commissione giudicatrice potrà, qualora ne riscontri la necessità, suddividere il premio unico o i due premi tra più concorrenti giudicati egualmente meritevoli.

Art. 4.

Con la residua parte di rendita non destinata ai premi di cui al precedente articolo, con i premi non conferiti e le altre somme disponibili sarà provveduto alle spese di amministrazione e di concorso, a controbilanciare eventuali riduzioni del saggio d'interesse ed a favo-

rire e promuovere ricerche nel campo statistico affine, per quanto possibile, a quello assicurativo, con le modalità che saranno di volta in volta determinate dalla Commissione di cui all'art. 7.

Nel caso in cui, per effetto della riduzione del tasso d'interesse e della mancanza di eccedenze accumulate negli anni precedenti, la rendita realizzata nel triennio sia insufficiente per costituire l'importo dei premi di cui all'articolo precedente e per coprire le spese di amministrazione previste, la Commissione giudicatrice avrà la facoltà di ridurre in proporzione l'ammontare del premio o dei premi da conferire.

Art. 5.

La Commissione avrà facoltà di bandire concorsi per temi obbligati ovvero di ammettere alla gara lavori inediti e stampati nei tre anni precedenti la data di scadenza della gara stessa.

I concorrenti devono essere cittadini italiani.

I lavori devono essere redatti in lingua italiana, scritti a macchina o stampati, e non devono essere stati presentati ad altro concorso nè lo dovranno essere prima del conferimento del premio.

Art. 6.

Il premio non può essere concesso a persona che sia stata precedentemente premiata, se non per meriti eccezionali, ed, in ogni caso, soltanto dopo che sia trascorso un periodo di almeno sei anni dalla prima aggiudicazione o per un nuovo lavoro.

Art. 7.

La Commissione di cui è cenno agli articoli 4 e 5, sarà incaricata della formulazione dei bandi di concorso, della scelta dei temi, delle modalità di conferimento dei premi speciali di cui all'articolo 4, dell'esame e giudizio dei lavori.

Essa sarà formata :

dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica ;

dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal Direttore generale della Società Reale mutua assicurazioni ;

di due membri designati di volta in volta dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi altri due membri particolarmente competenti sulle questioni trattate nei lavori da giudicare.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di pubblicare in tutto o in parte a proprie spese i lavori inediti premiati.

Uguale facoltà potrà esercitare la Commissione di cui all'art. 7 avvalendosi dei fondi disponibili di cui è cenno all'art. 4.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 9.

Il primo concorso sarà indetto senza tema obbligato entro il 1930.

Ad esso saranno ammessi i lavori inediti e stampati, posteriori al 31 dicembre 1923, che tratteranno argomenti relativi alla statistica delle assicurazioni, e che saranno presentati entro il 31 dicembre 1930.

Visto, d'ordine di S. M. il RE:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, 25 agosto 1930 — Anno VIII

AVVISO DI CONCORSO

“ **Fondazione Reale Mutua Assicurazioni** „

Premi per una monografia concernente la “ **statistica delle assicurazioni** „

L'Istituto centrale di statistica, nella sua qualità di amministratore del patrimonio della « *Fondazione Reale mutua assicurazioni* » in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 3 dello Statuto della Fondazione stessa, approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1666 bandisce un concorso a premi per una monografia concernente la « **statistica delle assicurazioni** » alle seguenti condizioni:

- 1° concorrenti dovranno essere cittadini italiani;
- 2° i lavori dovranno essere redatti in lingua italiana, essere inediti o pubblicati posteriormente al 31 dicembre 1923 e dovranno trattare argomenti relativi alla statistica delle assicurazioni;
- 3° i detti lavori dovranno essere presentati, in duplice copia, all'Istituto centrale di statistica, via S. Susanna n. 17, Roma, corredati dal certificato di cittadinanza del concorrente, di data posteriore al presente bando;
- 4° I lavori non debbono essere stati presentati ad altro concorso, nè lo dovranno essere prima del conferimento del premio.
- 5° non è ammesso l'invio di copie scritte a mano;
- 6° il termine perentorio per la presentazione dei lavori scade il 31 dicembre 1930 e resteranno, quindi, esclusi dal concorso, quei lavori consegnati a mano dopo tale data o dal cui timbro postale di spedizione risulti una data posteriore.
- 7° al concorso sono assegnati due premi rispettivamente di L. 10.000 e L. 5.000, al lordo della R. M.;

La Commissione giudicatrice potrà, peraltro, a suo insindacabile giudizio, qualora ne riscontri la necessità, suddividere i due premi tra più concorrenti giudicati egualmente meritevoli;

8° l'esame delle monografie e l'aggiudicazione dei premi saranno di competenza di una speciale Commissione composta:

- a) del Presidente dell'Istituto centrale di statistica;
- b) del Presidente del consiglio di amministrazione e del Direttore generale della Società Reale mutua assicurazioni;
- c) di due membri designati dal Presidente dell'Istituto centrale di Statistica.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi altri due membri particolarmente competenti sulle questioni trattate nei lavori da giudicare;

9° L'Istituto centrale di statistica si riserva di pubblicare, a suo insindacabile giudizio, negli Annali di Statistica, in tutto o in parte, a proprie spese, i lavori inediti premiati.

Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica - Via S. Susanna, 17 - ROMA.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

CORRADO GINI.

Nota. — I concorrenti che hanno tempestivamente presentati i lavori sono stati in numero di 6: l'esame di essi sarà compiuto dall'apposita Commissione durante l'anno 1931.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

Roma, marzo 1929 — Anno VII

Borsa di perfezionamento di L. 18.000.

Art. 1. — Con i fondi messi a disposizione dalla Confederazione Generale Fascista dell'industria è istituita una borsa di Lire 18.000 per studi di perfezionamento da compiersi presso l'Istituto di statistica e politica economica dell'Università di Roma.

Art. 2. — Per concorrere alla borsa devono essere presentati all'Istituto centrale di statistica del Regno, entro il 31 agosto 1929, i seguenti documenti:

a) domanda in carta da bollo da L. 3 indirizzata al Presidente dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia;

b) certificato della laurea conseguita in Italia da non più di 10 anni;

c) eventuali documenti relativi all'esercizio professionale ed all'insegnamento;

d) eventuali pubblicazioni di carattere statistico ed economico;

e) dichiarazione degli incarichi in atto coperti, avvertendo che essi dovranno essere di natura tale da non impedire al candidato prescelto di dedicarsi ai compiti inerenti alla borsa.

Art. 3. — Nel termine di un anno dalla data di comunicazione, il candidato prescelto deve compiere, presso l'Istituto di statistica e politica economica dell'Università di Roma, un lavoro sul seguente argomento: « *Indagini sui prezzi in Italia dal 1870 in poi, allo scopo di ricavarne dei numeri indici* ».

Tale lavoro deve essere eseguito sotto la direzione e la vigilanza del Direttore dell'Istituto universitario predetto.

Art. 4. — Una parte della borsa, che si stabilisce nella somma di L. 6.000, è destinata a rimborsare il candidato prescelto delle spese di viaggio e giornaliero per sopraluoghi personali fuori residenza, autorizzati, volta per volta, dal Direttore dell'Istituto, e delle spese per indagini epistolari o di altra natura analoga. Tali spese

verranno rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi da parte dell'interessato.

Art. 5. — Le rimanenti L. 12.000 saranno corrisposte in una sola volta, a lavoro compiuto, e non oltre un anno dal conferimento dell'incarico, sempre che il lavoro stesso sia giudicato favorevolmente dalla Commissione giudicatrice.

Art. 6. — Nessuna quota parte della somma stanziata per la borsa sarà normalmente corrisposta durante l'anno. Tuttavia la Commissione potrà consentire il pagamento, in via del tutto eccezionale e per speciali considerazioni, di una quota parte proporzionale al lavoro già espletato, a condizione che il lavoro stesso risulti organicamente predisposto ed incamminato in modo da poter garantire la sua continuità.

Art. 7. — Qualora il lavoro non sia stato completato nel termine stabilito, ma portato a un punto tale da farne prevedere sicuro e non lontano il completamento, la Commissione potrà consentire il pagamento di una metà dell'ammontare suddetto.

Art. 8. — Nei casi che il lavoro fatto non venisse giudicato favorevolmente dalla Commissione o venisse abbandonato dal candidato prescelto, la somma di L. 12.000, o più, verrà utilizzata per l'apertura di un nuovo concorso al medesimo scopo.

Art. 9. — La Commissione aggiudicatrice della borsa sarà costituita: da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da un rappresentante dell'Istituto di statistica e politica economica della R. Università di Roma, e da un rappresentante della Confederazione Generale Fascista dell'industria. Essa giudicherà insindacabilmente ed inappellabilmente.

Il lavoro compiuto resterà di proprietà dell'Istituto centrale di statistica che potrà pubblicarlo nei suoi Annali.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica — Roma, Via S. Susanna, 17.

Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica

CORRADO GINI.

Nota. — Al concorso sono stati presentati tempestivamente 3 lavori: la borsa è stata aggiudicata ad uno dei concorrenti.

